



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 30 DICEMBRE 2003

N. 153

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio regionale
e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24
ottobre 2003, n. 1581

**Taurisano (Le) - Variante ai sensi dell'art. 16,
comma 3 della L.R. 13/2001. Rilascio Parere Pae-
saggistico art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto pro-
ponente: Comune di Taurisano.**

Pag. 13487

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4
novembre 2003, n. 1615

**Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione in zona C3 com-
parto I del PRG. Rilascio Parere Paesaggistico art.
5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Convertini Gio-
vanni ed altri.**

Pag. 13491

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4
novembre 2003, n. 1616

**Ruvo di Puglia (Ba) - Progetto di Lottizzazione
comparto n. 7 e n. 8 - Zona C3 estensiva turistica
in c.da Mad. Di Calendano. Rilascio Parere Pae-
saggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta:
Campanale Nicola ed altri.**

Pag. 13496

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4
novembre 2003, n. 1617

**Castellana Grotte (Ba)- Piano di Lottizzazione
maglia C2.1 di PRG. Ditta: Simone Giusta ed altri.
Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA
del PUTT/P.**

Pag. 13501

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4
novembre 2003, n. 1618

**Castellana Grotte (Ba) - Piano di Lottizzazione
maglia Ct.6 di PRG. Ditta: Frallonardo Angelo ed**

altri. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Pag. 13506

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1619

Bari - Progetto rete telecomunicazione Grecia-Europa Occ. Fornitura e posa in opera sistema di due cavi sottomarini a fibre ottiche tra Bari (Italia) e Corfù (Grecia). Autorizzazione paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P.

Pag. 13511

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1620

LL.RR. 34/94- 8/98. Accordo di Programma per realizzazione di opificio artigianale per produzione mobili in legno nel Comune di Zapponeta (Fg). Ditta: Rizzi Antonio.

Pag. 13515

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1621

Ruvo di Puglia (Ba) - Progetto lottizzazione comparto VI zona C3 estensiva turistica. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Marinelli Lorenza ed altri.

Pag. 13522

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1622

Minervino Murge (Ba) - Realizzazione complesso residenziale per anziani indigenti e minori cerebrilesi. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Associazione Casa del Samaritano ONLUS.

Pag. 13527

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1623

Presicce (Le)- Ampliamento cava di calcareniti in loc. "Cupe". Rilascio autorizzazione paesaggistica all. 3 punto 3.01 e art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Carangelo Antonio.

Pag. 13533

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1625

Corato (Ba) - Variante al PRG per l'estensione della zona A2 (rectius: individuazione della zona A3).

Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Pag. 13538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1627

Nardò (LE) - Ampliamento cava. Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui all. 3 punto 3.01 e art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. Ditta: M.C.M. s.r.l. dei F.Ili Marra.

Pag. 13547

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2108

Mottola (Ta) - Piano Regolatore Generale in adeguamento alla L.R. 56/80. Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 14/07/1993. Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Pag. 13552

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2109

Seclì (Le) - Variante al P.R.G. relativa alla riduzione della fascia di rispetto stradale della prevista tangenziale con riferimento all'attraversamento del P.I.P. Delibera C.C. n. 15 del 19/04/2002.

Pag. 13573

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2111

Ceglie Messapica (Br) - L.R. 20/98 Turismo rurale. Progetto di variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso. Delibera di C.C. n. 41 del 28/11/2002. "Soc. Kiklos s.r.l." di G. De Marzo.

Pag. 13575

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2112

Bisceglie (Ba) - PEEP L. 167/62 in variante al P.R.G. Delibera di C.C. n. 52 del 26/07/2000 e n. 125 del 21/12/2000.

Pag. 13577

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2118

Canosa di Puglia (Ba) - L.R. 56/80. Piano Regolatore Generale. Delibera del Commissario ad acta n. 233 del 21/12/1999. Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Pag. 13585

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2003, n. 1581

Taurisano (Le) - Variante ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 13/2001. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Taurisano.

Il Presidente della G.R. dott. Raffaele Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dall'U.O.P. di Lecce e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di TAURISANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di Taurisano

INTERVENTO: Variante ai sensi dell'art.16, comma 3, della l.r. n.13/2001 per la realizzazione di un impianto di sollevamento della rete fognante nera

Con nota acquisita al prot. N°8544 del Settore Urbanistico Regionale in data 3.09.03, il Comune di Taurisano (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa alla variante anzidetta approvata con deliberazione di C.C. n. 48 del 28.8.03

La documentazione trasmessa risulta costituita dagli elaborati progettuali elencati all'allegato n. 0 del progetto di completamento della fogna nera del comune di Taurisano.

Tale progetto riguarda il completamento della rete fognante del centro abitato (che sarà realizzata completamente interrata ad opportuna profondità) ed ha richiesto, in particolare, la necessità di realizzare un impianto di sollevamento su un area da sottoporre ad espropriazione e, quindi la necessità di approvare il progetto di realizzazione dell'impianto di sollevamento in variante al vigente P.di F. ai sensi

della legge regionale n.13/2001 non essendo la destinazione dell'area conforme al predetto strumento urbanistico.

L'impianto di sollevamento della fognatura nera é localizzato su un'area di circa mq. 1.038 che costituisce porzione di un fondo individuato in catasto al FG.n° 7, p.lla 15, del Comune di Taurisano (LE) dell'estensione complessiva di mq. 3.763.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

Stante la classificazione «C» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e, quindi, si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Taurisano (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive

di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D.- di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree».

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»
- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il ter-

ritorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

L'ambito oggetto d'intervento non possiede, peraltro, un elevato grado di naturalità né presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quindi, non essendo direttamente inte-

ressato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto, tenuto conto anche del ridotto sviluppo planivolumetrico del fabbricato da realizzare e dell'estensione limitata dell'area interessata che si presenta subpianeggiante con coltivazioni a seminativo, attua una limitata modifica dell'attuale assetto dei luoghi e comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante

l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, anche per la sua semplice articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- intorno al fabbricato da realizzare siano messe a dimora di essenze arbustive e/o arboree tipiche della flora locale al fine sia di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministra-

zione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4- lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione".

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O.P. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Taurisano, relativamente al Progetto di variante adottato ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. n.13/2001 per la rea-

lizzazione di un impianto di sollevamento della fognatura nera ricadente nel territorio del Comune di Taurisano (LE), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1615

Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione in zona C3 comparto I del PRG. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Convertini Giovanni ed altri.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di NOCI nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di NOCI (BA) Piano di Lottizzazione in zona C3 comparto 1 di P.R.G. Soggetto Proponente: Convertini Giovanni ed altri

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica, mediante un piano di lottizzazione per insediamenti residenziali della zona C3 Comparto 1 del vigente P.R.G. del Comune di Noci

La documentazione trasmessa direttamente dal Comune di NOCI per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Stralcio del P.R.G.
- TAV 2 Stralcio del P.R.G con sovrapposizione del P.di L.
- TAV 3 Estratto delle mappe catastali
- TAV 4 Piano quotato con curve di livello
- TAV 5 Profili altimetrici dello stato di fatto
- TAV 6 Planimetria quotata ed altimetria con individuazione delle aree per gli standards dei lotti edificabili e delle sagome degli edifici di massimo ingombro.
- TAV 6.1 Stralcio planimetrico con individuazione delle aree per standards relative alla edilizia residenziale pubblica e alla edilizia residenziale libera
- TAV 7 Planimetria di progetto su supporto catastale
- TAV 8 Scheda urbanistica e tabella sinottica
- TAV 9 Profili longitudinali e trasversali degli edifici
- TAV 10 Schema delle urbanizzazioni: rete stradale e parcheggi;
- TAV 11 Sezioni longitudinali delle strade
- TAV 12 Particolare costruttivo della sezione stradale
- TAV 13 Schema delle urbanizzazioni: rete idrica
- TAV.14 Schema delle urbanizzazioni: rete fognante
- TAV 15 Schema delle urbanizzazioni: rete pubblica illuminazione
- TAV 16 Pubblica illuminazione: particolari costruttivi
- TAV 17 Planovolumetrico
- TAV 18 Arredo urbano
- TAV 19 Tipologie edilizie
- TAV 20 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- Schema di convenzione
- Relazione geologica
- Norme tecniche di attuazione
- Schema di formazione dei lotti,dei parcheggi e della viabilità
- Schema di frazionamento delle particelle
- Relazione finanziaria
- Tabella utili-oneri
- Relazione illustrativa
- Relazione paesaggistica

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade

su aree dell'estensione complessiva di mq 104381.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

• Superficie territoriale	= mq. 104381
• Indice di fabbricabilità territoriale	= mc/mq 0,28
• Volume realizzabile	= mc. 29227
• Abitanti da insediare	= n° 292
• Superficie per viabilità	= mq 17040
• Standards urbanistici complessivi	= mq. 5548
• Parcheggi Pubblici	= mq 730
• Interesse comune	= mq 876
• Istruzione	= mq. 1314
• Verde attrezzato	= mq 2628

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) Stante la classificazione «C» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi pur rilevando una incongruenza nella dichiarazione di insussistenza del vincolo paesaggistico presente in atti e formulata dai progettisti del Piano di Lotizzazione di che trattasi, si riscontra di contro la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di NOCI con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia

compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che va «perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art.3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.... ».
 - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e culturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo».
 - Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2 01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripr-

stino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento, ovvero il comparto definito dallo strumento urbanistico generale vigente, non risulta interessata da alcuna componente del predetto sistema che abbia un rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico-geomorfologico-idrogeologico.

- Sistema copertura botanico vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'inter-

vento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici,

- Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (attesa la diffusa presenza di insediamenti abitativi già esistenti), ancora presenta alcuni elementi diffusi del "paesaggio agrario" che ancorchè non specificamente individuati e/o cartografati dal P.U.T.T./P. risultano comunque degni di specifica tutela (soggetti arborei isolati e/o a gruppi di pregio).
- Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa comunque stante alle tavole tematiche del P.U.T.T./P., non appare direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art.3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle considerazioni in precedenza riportate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non andrà ad interferire, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, si rappresenta che la stessa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei valori paesistici del sito atteso il carattere estensivo dell'insediamento residenziale previsto in progetto.

L'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche (case unifamiliari isolate e/o binate con massimo due piani fuori terra), andrà ad operare in sintesi una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sia pure in maniera residuale, sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare, in sede di progettazione definitiva, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico si prescrive:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva delle opere previste dovranno essere opportunamente tutelate soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, ecc.) che possano comportare l'estensione dell'impatto su aree attigue a quelle oggetto di intervento

Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica si prescrive:

- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Le predette alberature dovranno avere in sintesi funzione di verde di cortina a tutela del rapporto

paesistico-ambientale attualmente esistente tra l'area d'intervento ed il suo intorno diretto.

- La totale conservazione delle alberature di pregio presenti nell'ambito di intervento nonché la messa a dimora di ulteriori soggetti arborei della flora locale sarà finalizzata altresì a non produrre significative modificazioni dell'ambiente e nel contempo a non creare grave turbativa alla fauna selvatica presente in loco ovvero a non arrecare alcun pregiudizio alla potenzialità faunistica dei luoghi interessati dalle opere.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento alle componenti del paesaggio agrario siano opportunamente tutelati non già i "segni" caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) che risultano comunque del tutto assenti nell'area oggetto di intervento, bensì i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti muri a secco ecc).

In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì, l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza

dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE all'Amministrazione Comunale di NOCI, relativamente al Piano di Lottizzazione in zona C3 - comparto 1 del P.R.G. vigente, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei

termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1616

Ruvo di Puglia (Ba) - Progetto di Lottizzazione comparto n. 7 e n. 8 - Zona C3 estensiva turistica in c.da Mad. Di Calendano. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Campanale Nicola ed altri.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato sia se favorevole sia se favorevole con prescrizioni, sia se

non favorevole entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di RUVO DI PUGLIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione comparto n° 7 e n° 8 -Zona C3 estensiva turistica in C.da Mad. di Calendano - Ruvo di Puglia

Soggetto proponente: Campanale Nicola ed altri.

Con nota n° 4372 del 11/03/2003, acquisita al prot. N° 2450/P del Settore Urbanistico Regionale in data 31/3/2003, il Comune di RUVO DI PUGLIA ha trasmesso la documentazione scritta grafica relativa al Piano di Lottizzazione del comparto 7 e 8 - Zona estensiva turistica in C.da Mad. di Calendano del vigente P.R.G., presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Stralcio catastale - stralcio di P.R.G.
- TAV 2 Comparto quotato;
- TAV 3 Sovrapposizione tavole di rilievo e di P.R.G.,
- TAV 4 Stralcio catastale - rilievo stato dei luoghi Piano quotato-curve di livello
- TAV 5 Planimetria di progetto e strade quotata - dimensione area a D.M.;
- TAV 5.1 Planimetria di progetto con quote altimetriche strade e lotti;
- TAV 6 Individuazione lotti e loro dimensione
- Tav 7 Planimetria generale;
- Tav 8 Planimetria generale quotata;
- TAV 9 Tipi edilizi e profili;
- TAV 10 Impianto di pubblica illuminazione;
- TAV 10/A Particolari e dimensionamento impianto di pubblica illuminazione;
- 11 Impianto di distribuzione di energia elettrica;
- 11/A Impianto fognante vasche imhoff;
- 12/A Particolari vasche imhoff;
- 13 Particolari strada di piano e di comparto;
- 14 Norme di attuazione - Dati numerici-Tablelle;
- 14/A Elenco ditte e tabella ripartizione;
- 13 Relazione tecnica illustrativa;
- 16 Relazione finanziaria;
- 17 Visure catastali;
- 18 Impianto fogna bianca;
- 18/A Particolari impianto fogna bianca;
- 18/B Impianto per troppo pieno cisterna;
- 19 Impianto preliminare rete idrica;
- 19/A Particolari impianto preliminare rete idrica;
- 20 Schema di convenzione;
- 21 Stralcio planimetrico di insieme;
- Studio di impatto paesaggistico

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al FG. n°63 ptc. n° 28-162-163-164-165-88-132-1~22-32-156-139-115-116-57-138-71 -51 -5~31 -100-97-98-102-159-157-158-58 95- dell'estensione complessiva di mq 114000.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- | | |
|------------------|------------|
| - St di comparto | mq. 114000 |
| - S fondiaria | mq. 90100 |

- Volumetria	mc 21673,32
- Aree a Standards	mq 6840
- Viabilità di P.R.G.	mq 10310
- Viabilità di progetto	mq 5649

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art.2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione «D» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività»

Stante la classificazione «D» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte in parte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di RUVO DI PUGLIA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art.2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «D», quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema «assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si

prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...».

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»
- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto pae-

sistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale si rappresenta che l'area oggetto di intervento risulta ricadere in un'area individuata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P relative ad i vincoli faunistici. come "zona a gestione sociale C3 - La Contessa"
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici persistenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito esteso di riferimento non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità.

- Con riferimento, invece all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dai sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art.3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi non essendo direttamente interessato

dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie, alcuna interferenza dal punto di vista localizzativo (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti, pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie

dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico - ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano del tutto privi di un rilevante grado di naturalità e/o di emergenze paesaggistiche degne di tutela.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche (edificazione estensiva) e per le misure di mitigazione adottate (conservazione dei muretti a secco e delle alberature di pregio esistenti), opera una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale compatibile ovvero non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, anche visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature di pregio della flora locale, eventualmente presenti sull'area oggetto d'intervento (alberature di olivo), siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la

messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono (unitamente allo sviluppo della potenzialità faunistica del sito) che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere in progetto dalle aree a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art.3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare compatibilmente con le esigenze progettuali in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- Con riferimento alle componenti storico-culturali presenti all'interno dell'ambito esteso di riferimento, l'intervento in progetto dovrà interessare aree comunque distanti oltre mt. 100 dal "tratturo Canosa - Ruvo" nonché dall'emergenza architettonica rappresentata dalla chiesa S.Maria di

Calendano individuata dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla sig. Campanale Nicola ed altri, relativamente al piano di lottizzazione Comparto n° 7 e n° 8 - Zona C3 estensiva turistica in C.da Mad. di Calendano, di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di RUVO DI PUGLIA, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1617

Castellana Grotte (Ba)- Piano di Lottizzazione maglia C2.1 di PRG. Ditta: Simone Giusta ed altri. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'a-

spetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lgs n°490/'99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Premesso quanto sopra con nota acquisita al prot. N° 14/P del Settore Urbanistico Regionale in data 17/1/2003, il Comune di CASTELLANA GROTTA ha trasmesso al Settore la documentazione scritta grafica relativa al P. di L. della Maglia C2.1 destinata dal vigente P.R.G. a zona di espansione residenziale al fine di acquisire in merito a detto progetto, il parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione sulle caratteristiche paesaggistico -

ambientali dell'area e sulla compatibilità del Piano di Lottizzazione;

- Tav 1 Relazione illustrativa;
- Tav 2 Stralcio P.R.G., perimetrazione della Maglia su stralcio catastale, planimetria dello stato dei luoghi;
- Tav. 3 Dimostrazioni grafiche, superficie territoriale di calcolo, dimensione lotti edificabili e standards;
- Tav. 4 Zonizzazione e perimetrazione dei lotti, sagome di massimo ingombro;
- Tav 5 Rappresentazione del P. di L. su mappa catastale;
- Tav 6 Studi compositivi e tipologici, planimetria generale;
- Tav 6/bis Planimetria generale su catastale con indicazione sagome di massimo ingombro e distanze dai confini, dalle strade e tra fabbricati;
- Tav 7 Studi compositivi etipologici: Edilizia Privata, Piante, Sezioni;
- Tav 8 Studi compositivi e tipologici: Edilizia Economica e Popolare Piante, Sezioni;
- Tav 9 Profili;
- Tav 10 Progetto schematico delle Urbanizzazioni;
- Tav 11 Elenco Catastale delle proprietà;
- Tav 12 Norme Tecniche di attuazione;
- Tav 13 Relazione finanziaria;
- Tav 14 Schema di convenzione;
- Relazione geologica.

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che questa consiste nella realizzazione di un Piano di Lottizzazione per edilizia Pubblica e Privata.

In particolare la soluzione progettuale presentata, che interessa aree individuate in catasto al foglio di mappa nr.14/B, particelle nn.ri 144, 372, 145, 374, 126, 128, 578,722, 150, 550, 129, 132, 133, 148, 127 e 814, si articola secondo i seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:

- | | |
|--|------------|
| - Superficie Territoriale | mq. 14.583 |
| - Volumetria di progetto | mc. 11.083 |
| - Volumetria per edilizia Economica-Popolare | mc. 4.433 |
| - Volumetria per edilizia Privata | mc. 6.650; |
| - Superficie a Standards di competenza dell'edilizia economico- popolare | mq. 1.001; |

- Superficie a Standards di competenza dell'edilizia privata mq. 1.501;

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica una porzione dell'area complessiva interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art.2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione «B» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore rilevante laddove, sussistano condizioni di con presenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

Stante la classificazione «B» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di CASTELLANA GROTTI con la richiesta di parere paesaggistico inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante «B» prevedono la «conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. (art.2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «B», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art.3. 02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale»

stico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale»

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazione e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3. 03 va evitato l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti, la collocazione di discariche depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee pensili ecc. va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione».

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «negli ambiti territoriali estesi di valore

eccezionale (A dell'art. 2.01) e di valore rilevante (B), in attuazione degli indirizzi di tutela per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto»

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche anche se le aree oggetto dell'intervento risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue.

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, e vincolo idrogeologico).

Inoltre dalla documentazione fotografica trasmessa si evince che l'ambito esteso di riferimento

risulta caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ovvero si presenta alquanto antropizzato ed urbanizzato.

L'ambito oggetto d'intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta al suo interno alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.04 Titolo II delle N.T.A. del PUTT/P

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso uso del territorio comunque ancora compatibile con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggi-

stico è da reputarsi compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa per la sua articolazione planimetrica risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano attualmente alquanto antropizzati ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare i segni tipici del paesaggio comunque ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Le poche alberature di pregio presenti sull'area oggetto d'intervento siano preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto nella stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'at-

tuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, (nella sistemazione delle aree a verde), i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari e/o pedonali dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Sig.ra GIUSTINA SIMONE ed altri per il «Piano di lottizzazione della Maglia C2.1 di P.R.G.» ricadente nel territorio del Comune di CASTELLANA GROTTI, il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1618

Castellana Grotte (Ba) - Piano di Lottizzazione maglia Ct.6 di PRG. Ditta: Frallonardo Angelo ed altri. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sulv B.U.R.P n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lgs n° 490/'99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Premesso quanto sopra con nota acquisita al prot. N. 3025, del Settore Urbanistico Regionale in data 15/4/2003, il Comune di CASTELLANA GROTTA ha trasmesso al Settore la documentazione scritta grafica relativa al P. di L. della Maglia C1.6 destinata dal vigente P.R.G. a zona di espansione residenziale al fine di acquisire in merito a detto progetto, il parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione sulle caratteristiche paesaggistico - ambientali dell'area e sulla compatibilità del Piano di Lottizzazione;
- Tav 1 Stralcio di P.R.G. inserimento nel 1° P.P.A., planimetria catastale - lottizzazione alla scala del P.R.G.;
- Tav 2 Aerofotogrammetria della zona - Perimetrazione della Maglia;
- Tav. 3 Rilievo schematico delle urbanizzazioni e progetto;
- Tav. 4 Sezione tipo urbanizzazioni - progetto;
- Tav 5 Planimetria di progetto su base catastale - planimetria generale quotata di progetto;
- Tav 6 Elenco catastale delle proprietà - Tabella lotti - tabella generale P.L.;
- Tav 7 Planivolumetrico;
- Tav 8 Sezioni;
- Tav 9 Studi compositivi e tipologici;
- Tav 10 Dimostrazione grafica - analitica delle superfici dei lotti- strade - standards urbanistici;
- Allegato A Relazione generale - N.T.A. Relazione finanziaria;
- Allegato B Documentazione fotografica;
- Allegato C Titoli di proprietà;

- Allegato D Visure catastali
- Schema di convenzione;
- Relazione geologica.

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che questa consiste nella realizzazione di un Piano di Lottizzazione per edilizia Pubblica e Privata.

In particolare la soluzione progettuale presentata, che interessa aree individuate in catasto al foglio di mappa nr. 27/A, particelle nn.ri 1198, 1188, 1026, 489, 490, 1196, 1187, 212, 1189; Foglio di mappa nr. 27, particelle nn.ri 787, 1325, 1326, 1331, 1333 e 581 si articola secondo i seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:

- Superficie Territoriale	mq. 4.687,00;
- Volumetria di progetto	mc. 5.294,52;
- Volumetria per edilizia Economica-Popolare	mc. 2.117,80;
- Volumetria per edilizia Privata	mc. 3.176,72;
- Superficie a Standards di competenza dell'edilizia economico- popolare	mq. 381,60;
- Superficie a Standards di competenza dell'edilizia privata	mq. 572,40;

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica una porzione dell'area complessiva interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «B» di valore rilevante (art.2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione «B» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore rilevante laddove, sussistano condizioni di con presenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

Stante la classificazione «B» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di CASTELLANA GROTTA con la richiesta di parere paesaggistico inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante «B» prevedono la «conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. (art.2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «B», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art.3. 02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale»
 - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazione e culturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03 va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e

l'ampliamento di quelle esistenti, la collocazione di discariche depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi produttivi, tralicci e/o antenne linee aeree condotte sotterranee pensili ecc. va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.»

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale (A dell'art. 2.01) e di valore rilevante (B), in attuazione degli indirizzi di tutela per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto»

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche anche se le aree oggetto dell'intervento risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, Usi civici, e vincolo idrogeologico).

Inoltre dalla documentazione fotografica trasmessa si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ovvero si presenta alquanto antropizzato ed urbanizzato.

L'ambito oggetto d'intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta al suo interno alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.04 titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare; pertanto

l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso uso del territorio comunque ancora compatibile con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa per la sua articolazione planimetrica risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano attualmente alquanto antropizzati ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare i segni tipici del paesaggio comunque ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto,

soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Le poche alberature di pregio presenti sull'area oggetto d'intervento siano preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto nella stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, (nella sistemazione delle aree a verde), i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari e/o pedonali dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art.3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione".

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Sig. FRALLONARDO

ANGELO ed altri per il Piano di lottizzazione della Maglia C1.6 di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di CASTELLANA GROTTI, il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1619

Bari - Progetto rete telecomunicazione Grecia-Europa Occ. Fornitura e posa in opera sistema di due cavi sottomarini a fibre ottiche tra Bari (Italia) e Corfù (Grecia). Autorizzazione paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale è possibile realizzare opere regionali opere pubbliche, e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;

- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del ex titolo II del D.lvo n°490/99 e dell'art.5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Urbanistica è pervenuta, da parte del procuratore in Bari della OTE (Organizzazione Ellenica Telecomunicazioni), la sotto elencata domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Comune di BARI. Progetto di una rete di telecomunicazione Grecia-Europa occidentale. Fornitura e posa in opera di un sistema di due cavi sottomarini a fibre ottiche tras Bari (Italia) e Corfu' (Grecia)

Le opere in oggetto rientrano in un progetto generale che prevede il collegamento internazionale tra la Grecia e l'Europa Occidentale al fine di

rendere più efficaci le telecomunicazioni in occasione delle prossime olimpiadi che si svolgeranno in Grecia nell'anno 2004

In particolare il progetto di che trattasi, che prevede l'iter amministrativo di cui al D.M. 24/1/1996 ed alla Circolare n° 260 /3/01 del 10/9/2001, consiste nella posa in opera di cavi sottomarini a fibre ottiche per connettere la Grecia (Corfu') e l'Italia (Bari).

Per quanto attiene alle opere da realizzarsi a terra l'intervento prevede la costruzione di un pozzetto di atterraggio in c.a. dei cavi sottomarini a fibre ottiche in località Torre a Mare del comune di Bari.

In merito al progetto di che trattasi risulta già acquisito, con nota del Dirigente del Settore Ecologia n° 5765 del 8/7/2003, il parere favorevole circa la "valutazione preliminare del progetto" (così come disposto dalla sopracitata normativa nazionale fermo restando comunque l'acquisizione del parere definitivo da parte del competente Ministero dell'Ambiente) nonché il parere favorevole circa la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.P.R.120/2003 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al predetto D.P.R. 357/97) atteso che l'intervento in progetto interessa un proposto Sito di Importanza Comunitaria ("Posidonieto S. Vito-Barletta" - Cod IT9120009- habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE).

Relativamente al progetto presentato risulta acquisito, con nota n° 13244 del 30/6/2003, anche il parere dell'Agenzia delle Dogane espresso ai sensi dell'art. 19 del D.Lvo n° 374 del 8/11/90.

In merito al progetto di che trattasi risulta altresì acquisito, con nota n° 12480 Inf del 4/3/2003, il parere favorevole del Comune di Bari espresso dal Direttore della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia.

La documentazione trasmessa dalla Organizzazione Ellenica Telecomunicazioni per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Stralcio Catastale, stralcio di P.R.G., Progetto delle opere
- TAV 2 Stralcio della cartografia tematica del P.U.T.T./P.

- TAV 3 Report n°1 Finalità dell'opera e dei lavori
- TAV 4 Report n° 2 Relazione tecnico-ingegneristica
- TAV 5 Report n°4 Relazione tecnico scientifica
- TAV 6 Report n°5 Relazione in merito agli impatti e misure di mitigazione

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di BARI con la richiesta di autorizzazione paesaggistica di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C";, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui

all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale la sua ricostruzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione."

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento, risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è interessata, in particolare dalla presenza di una lama contraddistinta col n° 596 "Lama San Giorgio" sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale.

In particolare l'intervento di che trattasi ricade nell'area annessa alla predetta gravina ovvero nella fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della stessa (dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art.3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.); l'intervento in parola ricade altresì all'interno dell'area litoranea come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. (dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art.3.05 nonché le prescrizioni di base del punto 3.07.4 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso vincolo idrogeologico, Usi civici,

- Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (attesa la presenza di insediamenti abitativi e relative infrastrutture già esistenti), ancora si presenta comunque caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di tutela (area litoranea - lama S. Giorgio).
- Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, come in precedenza già specificato, questa risulta direttamente interessata dalla presenza di un ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art.3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare si specifica che l'intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta interessare direttamente l'area di pertinenza dell'area litoranea nonchè l'area annessa alla Lama S.Giorgio.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive) dell'opera in progetto con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e con le prescrizioni di base relative sia all'ambito territoriale distinto "Uarea litoranea" (di cui all'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) che relative all'ambito territoriale distinto "corso d'acqua" (di cui all'art.3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art.5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, che prevede come "opere a terra" la realizzazione di un corpo di fabbrica seminterrato delle dimensioni di mt 3,30 per mt.2.30, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che, stante le esigue caratteristiche dimensionali del manufatto in progetto, non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra il corso d'acqua e/o l'area litoranea ed il loro intorno diretto.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto rientra comunque nel novero delle opere di assoluta necessità e di rilevante interesse pubblico che non ha peraltro, per motivazioni esclusivamente di carattere tecnico, alcuna alternativa localizzativa.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i presupposti giuridici di cui all'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati direttamente e/o indirettamente interessati dalle opere di che trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti ex Titolo II del D.Lgvo n°490/99 e dell'art 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconside-

rato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale. ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sull'emergenza geomorfo-idrologica "Lama S. Giorgio" che non dovrà comunque essere interessata direttamente dalla realizzazione di alcuna opera complementare e/o accessoria

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Ufficio del P.U.T.T./P e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE all'Organizzazione Ellenica Telecomunicazioni, relativamente al Progetto di una rete di telecomunicazione Grecia/Europa Occidentale che prevede la posa in opera di due cavi sottomarini a fibre ottiche tra Bari e Corfu', l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando quanto di esclusiva competenza dell'Amministrazione Statale - Ministero dell'Ambiente - relativamente al parere definitivo nonché fermo restando l'acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici degli ulteriori pareri e/o assensi, per gli interventi esecutivi delle opere previste in progetto.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1620

LL.RR. 34/94- 8/98. Accordo di Programma per realizzazione di opificio artigianale per produzione mobili in legno nel Comune di Zapponeta (Fg). Ditta: Rizzi Antonio.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 “Accordo di programma per la realizzazione strutture nel settore industriale e artigianale così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell’art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142 ora sostituito dall’art.34 del D.lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell’Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l’ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali”.

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Zapponeta con nota n. 6068 del 03/04/2002, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta RIZZI Antonio di un opificio artigianale per la produzione di mobili in legno con annesso blocco uffici ed alloggio custode ubicata in l.tà “Terza Mortella” su un’area prospiciente la strada prov.le che collega Zapponeta a Trinitapoli.

La Regione Puglia - Assessorato all’Urbanistica e Assetto del Territorio - SUR, con nota n. 454 in data 30/01/2003, a seguito di istruttoria preliminare, ha chiesto al Comune di Zapponeta di produrre integrazioni agli atti ed ulteriori attestazioni.

Il Comune di Zapponeta con nota n.718 del 14/02/2003, ha trasmesso la documentazione richiesta.

Con successiva nota n. 2683 del 14.05.2003, il Responsabile del procedimento del Comune di

Zapponeta comunicava che che la ditta Rizzi Antonio, proponente l’Accordo di Programma in questione, in data 12.05.2003 aveva presentato una variante di localizzazione dell’intervento proposto interessante un suolo prospiciente la S.S. n. 159 delle Saline rimettendo all’Assessorato Regionale all’Urbanistica i nuovi e relativi elaborati grafici.

Con la predetta nota, in ordine all’intervento programmato, il Responsabile del Procedimento del del Comune di Zapponeta ha attestato, inoltre, quanto testualmente di seguito si riporta:

- 1) che i contenuti dell’accordo di programma proposto dalla ditta Rizzi Antonio è coerente ai contenuti delle direttive emanate dalla G.R. n. 1284 del 10.10.2000;
- 2) che per l’intervento costruttivo destinato alla costruzione di un capannone per la fabbricazione di mobili in legno con annesso blocco uffici e alloggi custode i agro di Zapponeta, ricorrano i presupposti giuridici di cui alla LL.RR. n.34/94 e 8/98 ovvero non esistono all’interno dello strumento urbanistico generale vigente, aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell’intervento indicato in oggetto;
- 3) che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Rizzi Antonio è sufficiente ad individuare compiutamente la proposta di variante al vigente PRG approvato con delibera di G.R. n. 1087 del 17.05.93;
- 4) che l’accordo di programma richiesto riguarda una variante allo strumento urbanistico da zona agricola tradizionale, zona nE1” su cui sono consentite attività agricole tradizionali -edifici singoli -alla realizzazione di un capannone per la fabbricazione di mobili in legno con annesso blocco uffici e alloggio custode settore artigianale.
- 5) che nell’area dell’intervento non sono presenti tutte le urbanizzazioni primarie e secondarie in quanto ricade all’interno di una zona agricola e che l’intervento oggetto di Programma è accessibile da strada pubblica provinciale per Margherita di Savoia ex S.S. 159 delle Saline e che non necessita di potenziamento delle stesse in rapporto alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto;

- 6) si attesta inoltre in base al programma costruttivo in progetto che è possibile reperire la superficie di mq 811 di cui al DM 1444/68 art. 5 c. 2 come meglio individuate nella tavola di disegno di progetto la quale è ubicata lungo la strada provinciale per Margherita di S. (ex S.S. 159 delle Saline e che saranno cedute al Comune di Zapponeta Trattasi quindi di aree accessibili direttamente da strada pubblica e andranno sistemate essenzialmente a parcheggio auto e/o verde attrezzato;
- 7) che non sussistono sull'area di intervento vincoli di varia natura (paesaggistica archeologico usi civici idrologici storico naturalistico etc) ed in particolare non sussistono le condizioni di immodificabilità assoluta finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT paesaggio e alle norme vigenti in materia di zone sismiche;
- 8) che il piano occupazionale presentato dalla ditta proponente è coerente con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1248 del 10.10.2000;
- 9) che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente sono conformi alle disposizioni della L.R. n. 8/98 ed alle direttive richiamate dalla G.R..”

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente del comune di Zapponeta parte come zona "E1 - Agricola tradizionale" parte come zona "FS3 - fascia di rispetto stradale" ed in minima parte zona "FS1 - fascia di rispetto del litorale" delle superfide complessiva di mq. 8.113, in catasto riportata alle particelle n. 124 (parte) e n.125 del foglio di mappa n.113 lungo la strada statale n.159 "delle Saline" tratto Zapponeta - Margherita di Savoia.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici i cui valori sono stati desunti dalla relazione di progetto:

- Superficie del lotto: mq. 8.113,00;
- Superficie coperta: mq. 1.683,70;
- H max: ml. 6,00;
- Volume: mc. 9.357,20
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq. 1,1534;
- Distanza dalle strada: m.40,00;

- Distanza dai confini: m.6,60;
- Area destinata a fascia di rispetto stradale: mq.430,00;
- Area destinata a standards pubblici: mq.850,00;
- Viabilità interna piazzale e parcheggio: mq.5.139,30.

L'intervento prevede la realizzazione di n. 2 capannoni della superficie coperta di mq. 745,00 cadauna primo destinato al deposito ed alla produzione di mobili in legno il secondo a deposito del prodotto finito. A ridosso dei capannoni sarà realizzata una palazzina destinata ad uffici servizi per il personale ed alloggio custode.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali:

- Relazione Tecnico - Illustrativa;
- Tav. unica:
 - Stralcio del PUTT - scala 1:25.000;
 - Stralcio del SIC - scala 1:25.000;
 - Stralcio del P.R.G. - scab 1:5.000;
 - Stralcio catastale - scala 1:2.000;
 - Planimetria generale-scala: 1.500;
 - Piante, sezioni e prospetti - scala 1:100;
- Relazione geologica;
- Business Plan;
- Schema di convenzione.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n°34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Zapponeta ed in particolare dall'attestato a firma del Responsabile del Procedimento datato 14/05/2003, risulta tra l'altro:

- a) che per l'intervento costruttivo destinato alla costruzione di un capannone per la fabbricazione di mobili in legno con annesso blocco uffici e alloggi custode in agro di Zapponeta, ricorrono i presupposti giuridici di cui alla LL.RR. n. 34/94 e 8/98 ovvero non esistono all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto;
- b) L'attività del complesso comporterà a regime livelli occupazionali pari a n.15 addetti a tempo indeterminato.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta RIZZI Antonio sussistono le condizioni previste dalla LR 19 dicembre 1994 n° 34 e s. m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico attesa la localizzazione in sito distante dall'abitato richiesta dalla specificità dell'impianto che non interferisce con le direttrici di espansione dello stesso abitato.

L'intervento dovrà però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a standard pubblici, ai sensi del D.I.M. 2.4.68 n.1444, una superficie - da cedersi al Comune di Zapponeta - pari a quella indicata in progetto e comunque non Inferiore ai minimi fissati dalla predetta disposizione;
- 2) Nella realizzazione dell'intervento e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dal Nuovo dal Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 4) Obbligo da parte della ditta interessata di richiedere ed ottenere, prima della emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti della legge 2/2/1974, n. 64, il nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia;
- 5) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;
- 6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento

dei livelli occupazionali previsti (n.15 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività complesso industriale. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Inoltre ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R con Delibera n° 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'accordo di Programma.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.r. n.7/98.

Inoltre, dato che l'area interessa è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 l'intervento va assoggettato alle disposizioni di cui al D.P.R. n.357/97 e ss. mm. ed ii. e ciò prima dell'emissione del D.P.G.R. che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'A. di P.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da attuale zona "E1 - Agricola tradizionale", parte come zona "FS3 - fascia di rispetto stradale"

ed in minima parte zona "FSI - fascia di rispetto del litorale" ad insediamenti Produttivi sotto l'osservanza degli indici e dei parametri urbanistico - edilizi così come sopra riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del Dlgs n.267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale in attuazione dell'articolo unico della LR n. 34 del 19/12/94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Zapponeta.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine, si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta regionale con delibera 1284 del 10/10/2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N.7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di Autorizzare per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della LR 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Zapponeta per la realizzazione in variante al P.R.G vigente, da parte della Ditta RIZZI Antonio di un opificio artigianale per la produzione di mobili in legno nel territorio del Comune di Zapponeta lunga la strada statale n. 159 "delle Saline".

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Zapponeta rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Francesco D'ALUIO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione di un impianto produttivo a carattere artigianale per la produzione di mobili in legno nel Comune di Zapponeta da parte del Sig. RIZI Antonio.

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci

dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del D.lgs n.267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art.34 del Dlgs n.267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO

- a) che il Sig. RIZI Antonio, ha in programma la realizzazione di un impianto produttivo a carattere artigianale per la produzione di mobili in legno, nel territorio del Comune di Zapponeta;
- b) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Zapponeta ha richiesto, con istanza in data 03/04/2002, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio artigianale da parte del Sig. RIZZI Antonio con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Zapponeta:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Zapponeta non dispone di aree giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla Sig. RIZI Antonio,

e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 8.113,00 con destinazione parte come zona "E1 - Agricola tradizionale", parte come zona "FS3 - fascia di rispetto stradale" ed in minima parte zona "FS1 - fascia di rispetto del litorale" nel vigente P.R.G.;

- b) che l'area individuale, risulta censita in catasto terreni in agro di Zapponeta al foglio n° 113 p.lle nn° 124 (parte) e 125, per una superficie territoriale di 8.113,00 mq. L'intervento è ubicato lungo la strada statale n.159 "delle Saline" tratto Zapponeta - Margherita di Savoia;
- c) che il Sig. RIZZI Antonio si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 15 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Zapponeta ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione dell'intervento da parte del Sig. RIZI Antonio

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Zapponeta, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1988 n.8, la Regione Puglia e il Comune di Zapponeta con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte del Sig. RIZZI Antonio di un impianto artigianale per la produzione di mobili in legno in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso a carattere artigianale, ricade in un'area che il vigente P.R.G. tipizzata parte

come zona "E1 - Agricola tradizionale", parte come zona "FS" - fascia di rispetto stradale" ed - in minima parte zona "FS-1 - fascia di - rispetto del litorale". Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. _____ del _____

- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n° _____ del _____
- 4) Il Sig. RIZZI Antonio dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Zapponeta e il Sig. RIZZI Antonio diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi - per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
 - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n.15 nuovi addetti), previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori

degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Zapponeta ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Zapponeta. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Zapponeta, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale urgente.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà al Sig. RIZZI Antonio la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n°34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa ditta proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun

onere finanziario ne a carico dell'Amministrazione Regionale ne a carico dell'Amministrazione Comunale.

- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Zapponeta provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Zapponeta.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di Zapponeta
Francesco D'ALUIISO

Il Presidente della Giunta
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1621

Ruvo di Puglia (Ba) - Progetto lottizzazione comparto VI zona C3 estensiva turistica. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Marinelli Lorenza ed altri.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di RUVO DI PUGLIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle

motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione comparto VI - Zona C3 estensiva turistica in C.da Mad. di Calendano - Ruvo di Puglia Soggetto proponente: Marinelli Lorenza ed altri.

Con nota n°3523 del 11/02/2002, acquisita al prot. N° 710/P del Settore Urbanistico Regionale in data 21/2/2002, il Comune di RUVO Di PUGLIA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione del comparto VI - Zona estensiva turistica in C.da Mad. di Calendano del vigente P.R G., presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati;

- TAV 1 Limite di comparto su rilievo planovolumetrico e catastale con stralcio di P.R.G.;
- TAV 2 Planimetria generale su stralcio catastale;
- TAV 3 Planimetria generale su rilievo planovolumetrico e stralcio catastale;
- TAV 4 Planimetria generale quotata.;
- TAV 5 Opere di urbanizzazione fogna bianca, fogna nera, rete idrica;
- TAV 5.1 Opere di urbanizzazione illuminazione pubblica, rete elettrica, rete telefonica,
- TAV 6 Profili stradali;
- Tav7 Ripartizioni in lottifondari;
- Tav 8 Planovolumetrico;
- TAV 9.1 Tipologia edilizia "P";
- TAV 9.2 Tipologia edilizia "G";
- TAV 10 Planimetria generale in scala su PRG;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Relazione finanziaria;
- Elenco ditte;
- Impianto imhoff con vasca di raccolta;
- Relazione per l'ottenimento parere paesaggistico P.U.T.T.

Successivamente con nota n° 9040/06 del 09/10/2002, il Settore Urbanistico Regionale, avendo riscontrato alcune carenze nei predetti elaborati scritto - grafici, ha richiesto al Comune di

Ruvo di Puglia la documentazione integrativa necessaria per la definizione dell'istruttoria ovvero per la definizione del giudizio di merito sul progetto di che trattasi da operarsi sulla base di quanto disposto dai punti 2.1-, 2.3, 2.4 dall'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

Con successiva nota n°667 del 13/01/2003 la ditta interessata ha trasmesso la documentazione scritto - grafica integrativa richiesta che risulta costituita da:

- Stralcio della variante generale al PRG tavole di indagini;
- Studio di impatto paesaggistico

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al FG. n°63 64 ptc. n° 17-107-111-110-13-22-19-115-51-193-191-95-192-96-26 dell'estensione complessiva di mq 7675,93.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi;

- St di comparto	mq. 113312,00
- S fondiaria	mq 92.330
- Volumetria	mc 21.964,339
- Aree a Standards	mq 12.539,00
- Viabilità	mq 9312,00
- Impianto imhoff	mq 804,00
- area cabina elettrica	mq 15,00

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" (art.2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte in parte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di RUVO DI PUGLIA con

la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art.2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art.3. 02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree"
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
 - Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di

riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tuffi gli ambiti territoriali(art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3. 04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non e interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;
- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico vegetazionale si rappresenta che l'area oggetto di intervento risulta ricadere in un'area individuata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P relative ad i vincoli faunistici come "zona a gestione sociale C3 - La Contessa"
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno

dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici preesistenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito esteso di riferimento non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità.

- Con riferimento, invece all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art.3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie, alcuna interferenza significativa dal punto di vista localizzativo (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto

l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche (edificazione estensiva) é per le misure di mitigazione adottate (conservazione dei muretti a secco e delle alberature di pregio esistenti) opera una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale compatibile ovvero non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica

secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto anche visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature di pregio della flora locale, eventualmente presenti sull'area oggetto d'intervento (alberature di olivo), siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono (unitamente allo sviluppo della potenzialità faunistica di sito) che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dalle aree a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella

sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- Con riferimento alle componenti storico-culturali presenti all'interno dell'ambito esteso di riferimento, l'intervento in progetto dovrà interessare aree comunque distanti oltre mt. 100 dal "tratturo Canosa- Ruvo" individuato dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla sig. Marinelli Lorenza ed altri, relativamente al piano di lottizzazione Comparto VI - Zona C3 estensiva turistica in C.da Mad. di Calendano, di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di RUVO DI PUGLIA, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1622

Minervino Murge (Ba) - Realizzazione complesso residenziale per anziani indigenti e minori cerebrilesi. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Associazione Casa del Samaritano ONLUS.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n.1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di Enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P, non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale, previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che dal Comune di MINERVINO MURGE - nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico - è pervenuta la sotto riportata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti a corredo che, munita del parere di merito, viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli A'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i sHi interessati (Titolo III), oppure sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: Associazione Casa del Samaritano ONLUS, via Giordano Bruno, n°31.

INTERVENTO: Approvazione di intervento edilizio in zona E1 e di adozione della relativa variante urbanistica, finalizzata alla realizzazione di un complesso residenziale per minori cerebrolesi ex art. 10, comma 6, legge 05.02.1992, n° 104, alla contrada Coste della Croce o Cavoni della Difesa, in agro di Minervino Murge.

Con nota in data 27/03/2003, acquisita al N° prot. 2377 del Settore Urbanistico Regionale, Il Comune di MINERVINO MURGE ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa all'intervento per la realizzazione di un complesso per minori cerebro lesi alla contrada Coste della Croce o Cavoni della Difesa in agro di Minervino Murge, ad iniziativa dell'Associazione onlus "Casa del Samaritano" in area tipizzata E1 nel vigente P d F.

La legge 05.02.1992, n° 104 ha esteso l'ammissibilità delle modificazioni territoriali in funzione di interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. L'art. 10, comma 6 della predetta legge recita: L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità - alloggio ed ai centri socio - riabilitativi (...) con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge (L. 104/92) ove localizzate in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla Legge 29 giugno 1939, n° 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino dell'originaria destinazione urbanistica dell'area.

Il Comune di Minervino Murge, con delibera-

zione C.C. n° 8 adottata nella seduta del 28.02.2003, ha dichiarato ammissibile l'intervento come sopra proposto, ha adottato la variante urbanistica consequenziale ed ha approvato lo schema di convenzione con il quale estende a trenta anni la durata del vincolo di destinazione della struttura autorizzata.

La documentazione trasmessa al fine dell'acquisizione del prescritto parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P è costituita dai seguenti elaborati:

- Parere istruttorio del Capo Settore urbanistica ed ambiente del Comune di Minervino M., in data 20.01.003;
- Deliberazione di C.C. n° 08 del 28 02.2003 di adozione della variante ed approvazione dello schema di convenzione;
- Studio di impatto ambientale - relazione di incidenza per l'area pSIC e ZPS
- TAV. 0 - relazione tecnico - illustrativa dei criteri progettuali;
- Relazione geologica, geomorfologia e sismica;
- TAV. 1- inquadramento urbanistico;
- TAV. 2- planimetria generale;
- TAV. 3- centro di accoglienza - pianta piano interrato e piano terra;
- TAV. 4- centro di accoglienza - prospetti sud-ovest, nord-est, sezione A-A
- TAV. 5- cappella: pianta, prospetti, sezione B-B;
- Stralcio delle N.T.A. del PUTT/P - Individuazione dell'area dell'intervento sulle tavole del PUTT/P. riportanti l'ambito territoriale esteso e gli ambiti territoriali distinti.

Successivamente, il Comune di Minervino Murge con nota prot. n° 6284 del 30.05.2003, acquisita al protocollo del Settore Urbanistico in data 04.06.2003, al n° 4861 ha inviato i seguenti ulteriori atti:

- parere sulla valutazione di incidenza ambientale, favorevolmente rilasciato, con prescrizioni, in data 19 maggio 2003 dal competente Ufficio dell'Assessorato regionale all'Ambiente - Settore Ecologia, Ufficio Parchi e Riserve Naturali;
- parere favorevole espresso dal competente Ufficio del Genio Civile di Bari, ai sensi dell'art. 13 della legge n° 64/74, in data 20.05.2003, prot. n° 5270, riguardante la verifica di compatibilità

delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;

- certificazione rilasciata dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste in data 29.08.2002, prot. n° 832, relativa alla insussistenza di vincoli rivenienti da Usi Civici gravanti sul territorio di cui trattasi.

Integrata la documentazione necessaria è possibile perseguire la definizione dell'istruttoria ovvero la definizione del giudizio di merito sul progetto di che trattasi, sulla base di quanto disposto dai punti 2.1, 2.3, 2.4 dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

Il programma costruttivo in argomento, che prevede la realizzazione a cura dell'associazione onlus "Casa del Samaritano" di un complesso residenziale per anziani indigenti e minori cerebro lesi ricade in località contrada Cavoni della Difesa, su aree individuate in catasto terreni del comune di Minervino Murge al fgl. n° 151, pct.lla 47, estesa mq. 11.611 e p.lla 48, estesa mq. 7.600 e, quindi, dell'estensione complessiva di mq.19.211.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici sulla cui scorta si è determinata l'ipotesi di variante allo strumento urbanistico vigente:

- | | |
|--|------------|
| - densità edilizia territoriale | mc/mq 0,35 |
| - rapporto di copertura max | % 10 |
| - altezza max degli edifici | m. 8,00 |
| - piani fuori terra | n° 1 |
| - distacco minimo degli edifici in rapporto all'altezza | m. 10,00/1 |
| - distacco minimo assoluto dai confini di proprietà | m. 10,00 |
| - aree per parcheggi in rapporto alla superficie fondiaria | % 10 |

La soluzione progettuale proposta, articolata in funzione dei parametri urbanistico - edilizi innanzi riferiti, è così caratterizzata:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - S totale (territoriale) | mq 19.211,00 |
| - S fondiaria | mq 19.211,00 |
| - S coperta | mq. 1.772,99 |
| - V | mc 6.279,00 |
| - Parcheggi | mq 903,38 |
| - Verde | mq 16.176,67 |

Il progetto prevede la costruzione della struttura da destinare a centro di accoglienza, che si sviluppa su un'unica superficie a piano terra, a forma di arco, al fine di migliorarne la fruibilità da parte di quei soggetti che potrebbero avere difficoltà motorie. Inoltre, per favorire la compartecipazione della cittadinanza alla vita giornaliera del centro, è stata prevista la costruzione di una cappella posta in posizione centrale al lotto, tra l'accesso dalla strada e la struttura del centro vero e proprio. Ambedue le strutture hanno altezza contenuta nell'ambito di m. 8,00, a meno del campanile che è alto m.12,00. Completano l'impianto due piscine terapeutiche scoperte e relativi spogliatoi, due trulli in pietra, uno dei quali preesistente, destinati a servizi e deposito di attrezzi agricoli, un ricovero per animali (che sarà realizzato in tempi differiti). L'area scoperta circostante la struttura è stata articolata in modo da disporre di un orto esteso circa mq. 3.000 per la coltivazione di ortaggi destinati all'auto consumo; di una zona di circa mq. 3.000, attrezzata per praticarvi l'ippoterapia; mq. 1.000 destinati ad idroterapia; mq. 2.000, per svolgere attività ginniche. La rimanente area scoperta è destinata a verde, parcheggi e viabilità interna.

Il progetto di cui trattasi, in quanto ricadente all'interno della Z.P.S. "Murgia Alta" (IT120007) designata ai sensi della Direttiva 79/409 e del proposto SIC a Murgia Alta n. (IT120007), designata ai sensi della Direttiva 92/43, ha ottenuto, in data 09.04.2003, parere favorevole con prescrizioni prot. n° 3178, riguardo la Valutazione di Incidenza Ambientale, rilasciato dal Settore Ecologia, Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente.

Il medesimo progetto ha ottenuto, altresì:

- dall'Ufficio Usi Civici, di cui alla L.R. n° 7 del 28 gennaio 1998, art. 5, dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la certificazione relativa alla sussistenza del gravame di livello sulle aree oggetto di intervento;
- dall'Ufficio del Genio Civile di Bari, il parere favorevole prot. n° 5270 del 20.05.2003, espresso ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, in ordine alla compatibilità delle previsioni contenute nel progetto con le condizioni geomorfologiche delle

aree interessate, nel rispetto delle condizioni riportate nella relazione geologica a supporto.

Per quanto attiene i rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C", di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), anche se negli atti è erroneamente indicato come ricadente in ambito "D".

In particolare, la classificazione «C» individua, secondo il P.U.T.T./P., un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

- Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra, innanzi tutto, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Minervino Murge con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi, inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene le direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli Ambiti Territoriali Estesi di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di

cui all'art.3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono". Si prescrive, altresì, che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita "la tutela dei beni storico - culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione / utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti. Si prescrive, altresì, che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità, di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata, infatti, dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio. Si rileva, tuttavia, all'interno dell'area interessata, la presenza di una piccola cava di calcare, del tipo a fossa, parzialmente riempita da materiale di risulta che sarà opportunamente bonificata prima di qualsiasi intervento edilizio previsto dal progetto;
- Sistema copertura botanico - vegetazionale e culturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale. Infatti, si presenta in parte coltivata a grano ed in parte sotto forma di incolto improduttivo con parziale rigenerazione della vegetazione naturale costituita da cedui isolati di Roverella;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento, ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato dalla vicinanza del tessuto urbano di Minervino Murge e dalla presenza, nelle immediate adiacenze, di un edificio di recente costruzione di proprietà dell'Acquedotto Pugliese e da alcuni altri edifici in stato di abbandono, ovvero, si presenta alquanto antropizzato ed urbanizzato.

L'ambito oggetto d'intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta all'interno dell'area oggetto d'intervento, alcuna

peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento, pertanto, a quanto in precedenza riportato, l'area oggetto d'intervento non risulta in sintesi interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante, l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare, ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato, nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T.

per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico - che l'intervento in progetto comunque comporta - poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico - ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano già alquanto antropizzati (viabilità extraurbana, diffusa edificazione) ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche, opera una trasformazione dell'assetto attuale compatibile, ovvero non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore

inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Gli habitat di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservati al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono.
- Siano messe a dimora alberature d'alto fusto della flora locale al fine di mitigare l'impatto visivo delle opere in progetto.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare, nel contempo, l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; i materiali di risulta, rivenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ovvero le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco, con relative siepi, di divisione dei campi, di delimitazioni delle sedi stradali.

Il presente provvedimento attiene l'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti, ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti alle

vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE all'Associazione Casa del Samaritano onlus, con sede in Minervino Murge, per il tramite del Comune di Minervino Murge, relativamente all'intervento per la realizzazione di un complesso residenziale per anziani indigenti e minori cerebro lesi ricadente in contrada Cavoni della Difesa, su aree individuate in catasto terreni del comune di Minervino Murge al fg. n° 151, p.lle 47 e 48, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizza-

zione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione, ai sensi di quanto disposto dal titolo II, art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1623

Presicce (Le)- Ampliamento cava di calcareniti in loc. “Cupe”. Rilascio autorizzazione paesaggistica all. 3 punto 3.01 e art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Carangelo Antonio.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“Il P.U.T.T./paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, all'allegato 3 punto 3.01, prevede che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01 delle N.T.A., relativa alle attività di coltivazione di cave nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciato da parte della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda, trasmessa direttamente dal richiedente, qui di seguito esplicitata:

**Oggetto: Ampliamento di una cava di calcareniti Comune di PRESICCE (LE) - località: “ Cupe”
Ditta: Carangelo Antonio**

La ditta CARANGELO Antonio ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento di una cava di calcareniti localmente denominati “tufo” ubicata in loc. “Cupe” del Comune di Presicce su di un'area, individuata in

catasto al F.gl. 11 p.lle 39 - 41 e 111 ed estesa circa mq. 14.165; l'ampliamento della cava viene richiesta al fine di soddisfare le esigenze aziendali e di mercato della ditta richiedente utilizzando materiali aventi simili caratteristiche geo-minerarie rispetto a quelli della cava esistente ed interesserà una porzione dell'area suddetta estesa circa 10.900 mq.

A riguardo, in base agli atti pervenuti, si rileva che la ditta CARANGELO Antonio è attualmente esercente di una cava di calcareniti ubicata in Comune di Acquarica del Capo su terreni in catasto identificati al fg. 22 p.la 31 ed in possesso di autorizzazione rilasciata dal Settore Industria Estrattiva con Decreto Dirigenziale n.57 del 1.10.1999 scadente in data 24.8.2008;

L'area interessata dall'ampliamento ricade all'interno dello stesso Bacino estrattivo della cava esistente (calcareniti del Bacino Estrattivo 5a/BV di Ugento - Presicce - Acquarica del Capo) ed è situata a circa 350 mt. dalla cava attualmente autorizzata,

Il progetto di coltivazione prevede che lo sfruttamento minerario di sedimenti calcarenitici appartenenti alla formazione plio - quaternaria delle "calcareniti del Salento" secondo la classica tipologia "a fossa" tipica delle aree sub-pianeggianti. Più specificatamente, la coltivazione avverrà con il metodo delle "fette orizzontali discendenti" che prevede l'isolamento di un ammasso roccioso che verrà sfruttato dall'alto verso il basso fino al letto del giacimento, previa asportazione dello strato agrario superficiale e di eventuali strati superficiali sterili.

L'intervento di ricomposizione ambientale presentato, prevede la sistemazione ed il recupero del fondo cava attraverso un parziale riempimento del fondo con sterili non inquinanti e con successiva rideposizione di terreno vegetale in modo da restituire il fondo cava ad uso agricolo (seminativo).

L'area oggetto d'intervento, così come si evince dalla documentazione in atti, rientra in un Bacino di estrazione classificato BV previsti dal PRAE adottato dalla Regione Puglia con Deliberazione do G.R. n. 1744 del 11.12.2000 ed in via di approvazione definitiva (BURP n°50 del 29/3/2001); tali Bacini di estrazione ricadono in aree vincolate e soggette a prescrizioni particolari con presenza di cave in attività.

L'area interessata dall'intervento non rientra nelle aree inserite nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai - sensi della Direttiva 92/43/CEE-"HABITAT"- RETE NATURA 2000.

La ditta di cui all'oggetto, in considerazione della tipologia delle opere, ha richiesto all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia le determinazioni di competenza in merito alla verifica di compatibilità ambientale (art.16 L.R.12/4/2001 n° 11)

Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n°44 del 20.02.03 per l'intervento di che trattasi è stato espresso, con prescrizioni, parere favorevole di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione «C» individua, secondo il P.U.T.T./P., un «valore distinguibile, ladove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;»

Stante la classificazione «C» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso per la pratica di che trattasi con la richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. -

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono quanto disposto dall'art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.3 - 3.3 - 4.2 dell'art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il P.U.T.T./P., all'allegato 3 punto 3.01 delle NTA, prevede che l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art.5.01 delle N.T.A., relativamente alle attività di coltivazione di cave (nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al predetto PUTT/P) sia rilasciata dalla Giunta Regionale nei soli casi di cui ai punti 3.02 e 3.03 del predetto allegato 3 delle NTA del PUTT/P.

Il punto 3.02 dell'allegato 3 prevede che, ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P (o non vi sia uno strumento urbanistico di secondo livello) e l'area interessata dall'intervento ricada anche parzialmente in un A.T.E. di tipo "A" "B" "C", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica "per la sola parte esterna" ai suddetti ATE.

Il punto 3.05 dell'allegato 3 prevede, invece, che nel caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stesa ricada in un A.T.E di tipo "B" o "C", ferme restando le prescrizioni di base per l'area di pertinenza, nella sola area annessa possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta; nel caso in cui il PRG non risulti adeguato, tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale, nel caso in cui il PRG risulti adeguato al PUTT/P o vi sia uno strumento di secondo livello, il Sindaco provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta.

Ciò stante, trattandosi di attività estrattiva da esercitarsi in area distante circa mt.350 dalla cava esistente, nell'ambito dello stesso bacino estrattivo individuato dal PRAE e potendosi per dette caratteristiche configurarsi come ampliamento di attività estrattiva esistente, il tutto ricadente in un A.T.E. classificato "C", non si rileva, per il caso in specie, contrasto normativo con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell'allegato 3 delle NTA del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si entra adesso nel merito della localizzazione delle opere di che trattasi al fine di verificare l'idoneità dell'intervento dal punto di vista paesaggistico - ambientale con riferimento specifico alle N.T.A. del PUTT/paesaggio, che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in fun-

zione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali ovvero degli elementi strutturanti l'attuale contesto paesaggistico di riferimento.

Dalla documentazione scritto - grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince che l'area oggetto d'intervento risulta essere direttamente interessata da un vincolo paesaggistico ed inoltre ricade in una zona a gestione sociale (C7 Acquarica-Presicce).

Inoltre, sempre in base alla documentazione trasmessa, si rileva che l'area in questione risulta coltivata a seminativo - incolto, presenta un andamento plani - altimetrico pressoché pianeggiante e non è interessata dalla presenza di idrografia superficiale:

Per quanto riguarda le direttive di tutela, si rileva altresì quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area di cava non è interessata, infatti, dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo - morfologico ed idrogeologico;
- Sistema copertura botanico - vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse biologico - vegetazionale. L'area d'intervento è infatti attualmente utilizzata in massima parte per seminativo - incolto (vedi documentazione fotografica in atti)
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area d'intervento non risulta interessata da beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico, né l'intervento interferisce dal punto di vista visivo, con "beni" posizionati all'esterno dell'area stessa.

L'ambito territoriale esteso oggetto d'intervento in prossimità dell'area interessata non possiede un elevato grado di naturalità pur presentando al suo interno alcune peculiarità paesaggistiche soggette a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.; infatti, l'originario contesto agricolo dei terreni è stato modificato ampiamente già da molti anni dall'esercizio di numerose attività estrattive per la gran parte cessate e non oggetto di lavori di recupero e dalla presenza di una discarica localizzate in prossimità dell'area di cava in questione. Il tutto è perfettamente evidenziato dalla documentazione agli atti.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare; per quanto attiene la presenza di una zona a gestione sociale si rileva le NTA del PUTT/P non prevedono specifiche prescrizioni da osservarsi a riguardo.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato anche in considerazione delle modalità di recupero della cava previste in progetto considerando, anche, che l'intervento stesso rientra nell'ambito della pianificazione regionale della attività estrattiva stabilita dal PRAE.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di che trattasi, in linea di massima, idonea dal punto

di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

Resta tuttavia evidente che, pur trattandosi di una "cava a fossa" ovvero di cava tipologicamente poco impattante dal punto di vista visivo, soprattutto in fase di esercizio dell'attività estrattiva, l'impatto paesaggistico dell'intervento potrebbe risultare comunque alquanto accentuato in considerazione soprattutto dei cumuli di materiale di risulta che, specie dal punto di vista visivo, realizzeranno una incidenza negativa sul contesto geo-morfologico esistente. Tale impatto, di segno negativo, è da reputarsi comunque di tipo reversibile in quanto cesserà a coltivazione ultimata ovvero quando sarà attuato il previsto piano di recupero dell'area.

Premesso quanto innanzi, ed in relazione all'allegato 3, punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta delle motivazioni sopra riportate nonché anche dei contenuti della determinazione n°44 del 20.02.03 del Dirigente del Settore Ecologia, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta di apertura della cava di calcareniti di che trattasi.

Al fine comunque di mitigare, anche in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle opere in progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- L'altezza dei cumuli di detriti, comunque derivanti dai cicli di lavorazione, dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento e non già aree attigue a quella oggetto di coltivazione al fine di limitare l'entità della superficie interessata dalla trasformazione paesaggistica.
- La coltivazione dovrà avvenire per fasi in modo tale da poter procedere al recupero delle zone già interessate dall'attività di coltivazione contestualmente alla coltivazione delle nuove aree.

- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messi a dimora, perimetralmente all'area d'intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento. In particolare, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere piantumata la parte del lotto ricadente nella fascia di rispetto della strada attigua all'area d'intervento, che sicuramente rappresenta il luogo a maggiore fruizione visiva.
- Dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l'adozione di adeguate misure, la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava e non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo.
- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi.
- Dovranno essere salvaguardati gli esistenti muretti a secco.
- Al fine di ridurre al massimo possibile la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo i materiali di risulta provenienti dall'attività di coltivazione, in particolare i terreni agricoli di copertura, non potranno essere allontanati dall'area di cava ma dovranno essere utilizzati per i lavori di riempimento del fondo cava; ciò anche al fine di rendere omogenea l'area alla originaria conformazione paesistica dei luoghi caratterizzati dalla diffusa presenza di aree coltivate a seminativo ed, in parte, di aree con coltivazioni arboree.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto

meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.01 allegato 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di polizia mineraria, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 47/85 e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L.R.7/98.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta Carangelo Antonio, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01 delle N.T.A. del PUTT/P, allegato 3 punto 3.01 con

le prescrizioni e per le motivazioni riportate in narrativa.

La presente autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati nelle opere esterne, devono essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non eseguita.

Il Segretario Della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1625

Corato (Ba) - Variante al PRG per l'estensione della zona A2 (rectius: individuazione della zona A3). Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Corato, dotato di P.R.G. approvato con delibere di G.R. n.2429 e n.5637 del 1979 e dichiarato conforme alla L.r. n.56/1980, giusta delibera di G.R. n. 1200/1999, con delibera di C.C. n.3 del 23/01/97 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della richiamata L.r. n.56/1980, la variante al predetto P.R.G. per l' "estensione della zona A2 ai fabbricati posti sull'anello esterno dello Stradone", previa dichiarazione - con lo stesso atto- del "notevole interesse storico, sociale, culturale ed ambientale dello Stradone, piazze annesse ed edifici su di essi prospettanti in quanto costituenti un insieme ambientale e bene culturale tangibile da tutelare".

Con successive delibere di C.C. n.28 del 24/03/98 e n.50 del 05/06/98, il Comune ha controdedotto - previa pubblicazioni degli atti - all'unica opposizione presentata dall'Arch. A. Acquafredda + 7 e costituita da n.9 punti, sostanzialmente rigettandola in toto, salvo la ridenominazione della zona in questione come "zona A3" (delib. C.C. n. 50/1998).

Gli elaborati tecnici, a firma dell'Ing. G.

Casciello dell'U.T.C., sono stati rimessi con nota comunale prot.8004 del 24/04/2001 e risultano costituiti da n.18 tavole.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n.03 del 24/03/2003, dalla quale risulta quanto segue.

Il settore urbano oggetto di studio, nel P.R.G. classificato come zona omogenea di completamento di tipo "B1", costituisce l'anello esterno al nucleo antico (nel P.R.G. zona "A" e zona "A1") e ricomprende essenzialmente gli immobili prospettanti sullo "stradone" e sulle piazze delimitanti lo stesso nucleo antico.

Per detto settore urbano, con la presente variante l'Amm.ne Com.le si propone il riconoscimento delle sue caratteristiche storico-ambientali e culturali, da salvaguardare e tutelare con l'introduzione di una disciplina normativa analoga (ma - occorre puntualizzare- non identica) a quella dell'ambito "A2" (zona marginale del nucleo antico).

Più precisamente, la disciplina proposta è testualmente la seguente (norme adottate con delib. C.C. n. 3/1997)

“Sono ammesse oltre che operazioni di risanamento come per la zona A 1, anche nuove costruzioni purchè la densità fondiaria non supera la densità fondiaria media della nuova zona A2 ed in ogni caso non superi i 10 mc/mq.

In mancanza di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata sono consentiti: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, modifiche interne o esterne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni o per abbattimento delle barriere architettoniche, ristrutturazione edilizia di cui all'art.31 della legge sfatale 457/78, ampliamento in misura non superiore al 20% per adeguamento igienico e fun-

zionale delle singole unità immobiliari, nel rispetto delle altezze esistenti.

E' consentita anche la redazione di piani di recupero, di iniziativa pubblica e privata, per interventi diversi da quelli indicati.

Strumento attuativo: piano planovolumetrico oppure piano particolareggiato riferito all'anello esterno.

Riferimento grafico: tavv. n. 8 e n. 9"

Ciò premesso, relaziona il S.U.R., nel merito dei provvedimenti comunali va preso atto delle motivazioni e delle finalità di tutela e salvaguardia della zona di studio, poste a base della variante al P.R.G. adottata.

Va considerato altresì che il Comune di Corato è dotato di P.R.G. dichiarato conforme alla L.r. n.56/1980; non sussiste pertanto il divieto di cui all'art.55, secondo comma, della L.r. n.56/1980.

In ordine, più in particolare, ai contenuti tecnico-urbanistici della variante adottata, precisando che la stessa non incide negativamente sul dimensionamento del settore residenziale e sulla relativa dotazione di standards fissata dal P.R.G., proponendosi anzi una più puntuale disciplina degli interventi edilizi ammissibili, il S.U.R. ha ritenuto nel contempo necessario rilevare e prescrivere quanto segue:

A. Con riferimento a talune imprecisioni ed incoerenze di rappresentazione grafica riscontrabili nelle tavole n.8 e n.9 adottate, rimaste di fatto irrisolte con la tavola sostitutiva n.9bis di cui alla delib. C.C. n.50/1998 (e segnata-mente: nelle tavole n.8 e n.9bis non c'è coerenza tra "nuova delimitazione zona A2" e "nuova zona A2 di variante", è stato utilizzato identico retino per "nuova zona A2 di variante" e per "zone omogenee Fi del vigente P.R.G.", non c'è corrispondenza tra legenda e contenuti per quanto attiene ai retini utilizzati), si puntualizza che oggetto del presente provvedimento di variante al P.R.G., con ritipizzazione come nuova "Zona A3" (giusta ridenominazione operata con la delib. C.C. n.50/1998), è il complesso di immobili ed aree ricompresi tra il nucleo antico e la linea tratteggiata riportata nelle tavole adottate, e che resta riconfer-

mata la destinazione pubblica e/o di uso pubblico per tutti quegli immobili ed aree già allo scopo individuati nel vigente P.R.G. (zone "Fi" e viabilità).

B. Con riferimento alle norme proposte, tenuto conto delle finalità della variante ed allo scopo di adeguare le stesse norme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (con particolare riguardo a: D.M. n. 1444/1968, artt. 7/1-8/1-9/1; L. n.457/1978, artt.27 e segg.; L.r. n.56/1980, artt.19 e segg.; L. n.1089/1939), nonchè di eliminare talune incertezze e lacune della disciplina degli interventi, se ne riformula il testo come segue:

“ZONA OMOGENEA A3 - RESIDENZIALE DI INTERESSE STORICO

Strumento attuativo: piano particolareggiato, ai sensi degli artt.19-20-21 della L.r. n.56/1980, esteso all'intera zona omogenea UA3" e zone "Fi" e viabilità ricompresa; sono consentiti anche piani di recupero ai sensi degli art.22-23-24 della L.r. n.56/1980, estesi ad uno o più isolati della zona A3 delimitati da viabilità

Interventi ammissibili in assenza di strumento attuativo: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interessanti singole unità immobiliari o singoli edifici.

Interventi ammissibili previo Piano Particolareggiato:

a) *operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, sostituzioni edilizie per dissesti statici e faticanze, con densità fondiaria non superiore a quella preesistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico, con altezze degli edifici non superiori a quelle preesistenti, computate senza tenere conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture, e con distanze tra edifici non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tenere conto*

di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

- b) *nuove costruzioni su eventuali aree libere, sopraelevazioni, ampliamenti, con densità fondiaria non superiore al 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso superiore a mc/mq.5,00, e con altezza massima non superiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.*

Interventi ammissibili previo piano di recupero: operazioni di cui al precedente punto "a)"

Immobili soggetti a vincolo storico-artistico-monumentale: gli interventi da eseguirsi sugli immobili soggetti a vincolo di tutela ai sensi della L. n. 1089/1939 e del D.Lgs. n.490/1999 sono subordinati a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Beni A.A.A.S.

Norme di dettaglio per gli interventi:

- Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico), comunque con obiettivo di dotare le singole unità abitative di tutti i servizi igienico-sanitari e degli impianti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mediante l'uso di tecniche e di materiali appropriati; è comunque obbligatoria l'eliminazione degli interventi impropri in passato eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni.
- Negli interventi di restauro e di risanamento conservativo, in linea generale si deve conservare la destinazione d'uso attuale, sempre che sia compatibile con la destinazione prevalentemente residenziale della zona; si deve tendere al mantenimento e al

ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico); in tutti i casi le facciate dovranno essere lasciate inalterate; non sono ammesse aperture di nuove finestrate, è sempre vietato l'ampliamento dei vani porta esterni a piano terra, e comunque obbligatoria l'eliminazione degli interventi impropri in passato eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni.

- *E' ammesso l'inserimento di ascensori e montacarichi e altri impianti tecnologici, con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture, per i quali e inoltre obbligatoria l'arretramento di almeno tre metri dal filo del fabbricato, con creazione di elementi di mascheramento in muratura; il tutto in coerenza con l'assetto, architettonico dell'edificio; non sono consentiti ulteriori impianti tecnologici sui lastrici solari. E' inoltre vietata la realizzazione sui lastrici solari di attrezzature fisse o provvisorie di copertura quali pensiline, tettoie, serre, ecc.*
- *Negli edifici in struttura muraria, vanno conservati a "faccia vista" gli elementi lapidei di facciata (quali zoccolature di piano terra, paraste e cornici marcapiano, cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, comici di porte e finestre, eventuali decorazioni), con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati; sono comunque vietate arbitrarie decortizzazioni di pareti intonacate.*
- *Nei rifacimenti di trattamenti superficiali esterni prospicienti le strade ed in genere gli spazi aperti al pubblico, vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista, stilaturo con malte cementizie, materiali ceramici e simili, lignei, pietra di Trani, travertino e simili ed in genere materiali e lavorazioni non tradizionali.*
- *I rifacimenti di tinteggiature sulle facciate devono essere armonizzati con le restanti*

patti dell'isolato per tutta la lunghezza del fronte, gli infissi esterni devono essere in legno pitturato, le chiusure di oscuramento devono essere realizzate esclusivamente con persiane in legno con colori armonizzati con la tinteggiatura di facciata e prevalentemente in verde locale o marrone scuro.

- *E' vietato l'uso di pluviali in plastica.*
- *E' vietato l'uso di ringhiere in anticorodal e simili e le stesse dovranno essere ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa), con colore prevalentemente nero antracite opaco; non sono consentite colorazioni o finiture dorate, argentate o simili.*
- *E' vietata la realizzazione di verande a chiusura di logge e balconi, attaccanti su strade ed in genere su spazi aperti, nonché bow-windows.*
- *Sulle facciate è vietata l'apposizione di impianti a rete, pubblici o privati, ad eccezione degli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all'esterno; nel caso di creazione o di rifacimento di canne fumarie le stesse non devono essere esterne alle facciate dei fabbricati e la parte terminale deve essere armonizzata con l'edificio esistente; è inoltre vietata l'apposizione di apparecchiature di impianti di condizionamento.*
- *Sulle facciate prospicienti spazi pubblici non sono ammessi elementi o insegne pubblicitarie luminose o no che sporgano dal filo dell'edificio oltre 1/50 della larghezza stradale; non sono ammesse insegne o tabelloni pubblicitari sui lastrici solari*
- *E' vietato modificare con manufatti sia permanenti sia precari tutti gli spazi interni dotati di qualsiasi tipo di vegetazione e piantumazione, alterandone le caratteristiche.*
- *E' vietato alterare particolari elementi di pregio all'interno dell'edificio, ancorché non segnalati o vincolati; la eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico preposto, va dichiarata nella istanza di concessione o di autorizzazione o nella denuncia lavori.*
- *E' vietata la costruzione di soppalchi.*

- Le sopraelevazioni e gli ampliamenti sono consentiti con finiture e materiali secondo le indicazioni di carattere generale sopra riportate e con il rispetto dei fili di facciata, delle caratteristiche architettoniche delle patti edificate sottostanti e limitrofe, se di pregio. Per quanto riguarda la composizione delle facciate, il rapporto tra i pieni ed i vuoti (finestrature) dovrà essere congruente con l'assetto degli edifici preesistenti di pregio.””

Il S.U.R. ha, per quanto sopra, espresso parere favorevole all'approvazione della variante al P.R.G. in oggetto, con le puntualizzazioni e prescrizioni in precedenza riportate ai punti A e B.

In ordine all'unica opposizione presentata, come già cennato costituita da n.9 punti e controdedotta dal Comune di Corato con delibere di C.C. n.28 e n.50 del 1998, previa relazione del Dirigente U.T.C. datata 05/12/97 (sostanzialmente con rigetto in toto, salvo la ridenominazione della zona in questione come "zona A3"), a seguito di puntuale esame il S.U.R. ha ritenuto la stessa di fatto superata dalle prescrizioni in precedenza riportate ai punti A e B; il S.U.R. ha respinto pertanto detta opposizione, alla luce anche delle controdeduzioni di merito formulate dal Dirigente U.T.C. con la propria relazione citata e delle determinazioni assunte dal Comune di Corato con le richiamate delibere di C.C. n.28 e n.50 del 1998.

Gli atti in questione sono stati successivamente rimessi al C.U.R. per il parere, di competenza, che in merito, con atto n.12/2003 assunto nell'adunanza del 19/06/2003, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, facendo propria la citata relazione istruttoria del SUR n.03 del 24/03/2003.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n.03 del 24/03/2003 e del parere C.U.R. n.12/2003 del 19/06/2003, la variante al P.R.G. per l'individuazione della zona A3, adottata dal Comune di Corato con le delibere di C.C. n.3/1997, n.28/1998 e n.50/1998, nei ter-

mini e con le prescrizioni di cui alla stessa relazione S.U.R. n. 03/2003 e parere C.U.R. n.12/2003, in precedenza riportati.

Il tutto, stante le prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE così COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/2001:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

Il Presidente, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione del Presidente
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 -decimo comma- della L.r. n.56/1980, per

le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al P.R.G. per l'individuazione della zona A3, adottata dal Comune di Corato con le delibere di C.C. n.3/1997, n. 28/1998 e n. 50/1998, nei termini e con le prescrizioni di cui alla relazione S.U.R. n. 03/2003 e parere C.U.R. n. 12/2003, in precedenza riportati;

- DI DECIDERE, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito con gli stessi relazione S.U.R. n.03/2003 e parere C.U.R. n.12/2003, qui in toto condiviso;
- Il Consiglio Comunale di Corato procederà, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti della Variante al P.R.G.;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Corato, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 19/06/2003

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.13

PARERE N. 12/2003

Oggetto: CORATO (BA) - Variante al PRG per l'estensione della zona A2 (rectius: individuazione della zona A3). Delib. C.C. n.3/1997, n.28/1998 e n.50/1999.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti

alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 -ottavo comma- della L.r. 31/05/80 n.56

VISTA la relazione istruttoria del SUR n.03 del 24/03/2003;

UDITO il relatore (Ing. Roberto GRIMALDI);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/08/80 n.56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n.03 del 24/03/2003.

Il Relatore
Ing. Roberto Grimaldi

Il Presidente della Seduta
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale
BARI

Oggetto: CORATO (BA) - Variante al P.R.G. per l'estensione del individuazione della zona A3). Delib. C.C. n.3/1997, n.28/1998 e n.50/1999.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Comune di Corato, dotato di P.R.G. approvato con delibere di G.R. n. 2429 e n. 5637 del 1979 e dichiarato conforme alla L.r. n. 56/1980, giusta delibera di G.R. n. 1200/1999, con delibera di C.C. n. 3 del 23/01/97 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della richiamata L.r. n. 56/1980, la variante al predetto P.R.G. per l' "estensione della zona A2 ai fabbricati posti sull'anello esterno dello Stradone", previa dichiarazione - con lo stesso atto- del "notevole interesse storico, sociale, culturale ed ambientale dello Stradone, piazze annesse ed edifici su di essi prospettanti in quanto costituenti un insieme ambientale e bene culturale tangibile da tutelare".

Con successive delibere di C.C. n.28 del 24/03/198 e n.50 del 05/06/98, il Comune ha controdedotto -previe pubblicazioni degli atti- all'unica opposizione presentata dall'Arch. A. Acquafredda + 7 e costituita da n.9 punti, sostanzialmente rigettandola in toto, salvo la ridenominazione della zona in questione come "zona A3" (delib. C.C. n.50/1998).

Gli elaborati tecnici, a firma dell'Ing. G. Casciello dell'U.T.C., sono stati rimessi con nota comunale prot.8004 del 24/04/2001 e risultano costituiti come segue:

1. Tav. 1 - Relazione tecnica e norme di attuazione;
2. Tav. 2 - Planimetria catastale 1868;
3. Tav. 3/A - Tavola di P.R.G. vigente con individuazione zona A1-A2;
4. Tav. 3/B - Tavola di P.R.G. vigente con individuazione zona B1 (anello esterno);
5. Tav. 4/A - Planimetria catastale del nucleo antico;
6. Tav. 4/B - Planimetria catastale del nucleo antico;
7. Tav. 4/C - Planimetria catastale anello esterno al nucleo antico;
8. Tav. 4/D - Planimetria catastale anello esterno al nucleo antico;
9. Tav. 4/E - Planimetria catastale anello esterno al nucleo antico;
10. Tav. 5 - Planimetria con individuazione edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39 (nucleo antico - anello esterno);
11. Tav. 6 - Planimetria con individuazione tipologia dei fabbricati (nucleo antico - anello esterno);
12. Tav. 7 - Rilievo fotografico fabbricati prospicienti lo stradone e piazze;
13. Tav. 8 - Planimetria catastale con individuazione nuova "zona A2" in variante al P.R.G. vigente;
14. Tav. 9 - Individuazione nuova "zona A2" in variante al P.R.G. vigente su rilievo aerofotogrammetrico;
15. Tav. 9bis - come sopra (tavola sostitutiva);
16. Tav. 10/A - Elenco ditte catastali;
17. Tav. 10/B - Elenco ditte catastali;
18. Tav. 10/C Elenco ditte catastali;

Il settore urbano oggetto di studio, nel P.R.G. classificato come zona omogenea di completa-

mento di tipo "BI", costituisce l'anello esterno al nucleo antico (nel P.R.G. zona "A" zona "A1") e ricomprende essenzialmente gli immobili prospettanti sullo "stradone" e sulle piazze delimitanti lo stesso nucleo antico.

Per detto settore urbano, con la presente variante l'Amm.ne Com.le si propone il riconoscimento delle sue caratteristiche storico-ambientali e culturali, da salvaguardare e tutelare con l'introduzione di una disciplina normativa analoga (ma -occorre puntualizzare- non identica) a quella dell'ambito "A2" (zona marginale del nucleo antico).

Più precisamente, la disciplina proposta è testualmente la seguente (norme adottate con delib. C.C. n. 3/1997):

"Sono ammesse oltre che operazioni di risanamento come per la zona A1, anche nuove costruzioni purchè la densità fondiaria non superi la densità fondiaria media della nuova zona A2 ed in ogni caso non superi i 10 mc/mq.

In mancanza di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata sono consentiti:

interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, modifiche interne o esterne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni o per abbattimento delle barriere architettoniche, ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 della legge statale 457/78, ampliamento in misura non superiore al 20% per adeguamento igienico e funzionale delle singole unità immobiliari, nel rispetto delle altezze esistenti.

E' consentita anche la redazione di piani di recupero, di iniziativa pubblica e privata, per interventi diversi da quelli indicati.

Strumento attuativo: piano planovolumetrico oppure piano particolareggiato riferito all'anello esterno.

Riferimento grafico: tavv. n.8 e n.9"

Ciò premesso, nel merito del provvedimento comunale va preso atto delle motivazioni e delle finalità di tutela e salvaguardia della zona di studio, poste a base della variante al P.R.G. adottata.

Va considerato altresì che il Comune di Corato è dotato di P.R.G. dichiarato conforme alla L.r. n.56/1980; non sussiste pertanto il divieto di cui all'art.55, secondo comma, della L.r. n.56/1980.

In ordine, più in particolare, ai contenuti tecnico-urbanistici della variante adottata, precisando che la stessa non incide negativamente sul dimensionamento del settore residenziale e sulla relativa dotazione di standards fissata dal P.R.G., proponendosi anzi una più puntuale disciplina degli interventi edilizi ammissibili, è nel contempo necessario rilevare e prescrivere quanto segue:

- A. Con riferimento a talune imprecisioni ed incoerenze di rappresentazione grafica riscontrabili nelle tavole n.8 e n.9 adottate, rimaste di fatto irrisolte con la tavola sostitutiva n.9bis di cui alla delib. C.C. n.50/1998 (e segnatamente: nelle tavole n.8 e n.9bis non c'è coerenza tra "nuova delimitazione zona A2" e "nuova zona A2 di variante", è stato utilizzato identico retino per "nuova zona A2 di variante" e per "zone omogenee Fi del vigente P.R.G.", non c'è corrispondenza tra legenda e contenuti per quanto attiene ai retini utilizzati), si puntualizza che oggetto del presente provvedimento di variante al P.R.G., con ritipizzazione come nuova "Zona A3".(giusta ridenominazione operata con la delib. C.C. n.50/1998), è il complesso di immobili ed aree ricompresi tra il nucleo antico e la linea tratteggiata riportata nelle tavole adottate, e che resta riconfermata la destinazione pubblica e/o di uso pubblico per tutti quegli immobili ed aree già allo scopo individuati nel vigente P.R.G. (zone "Fi" e viabilità).
- B. Con riferimento alle norme proposte, tenuto conto delle finalità della variante ed allo scopo di adeguare le stesse norme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (con particolare riguardo a: D.M. n. 1444/1968, artt.7/1-8/1-9/1; L. n.457/1978, artt.27 e segg.; L.r. n.56/1980, artt.19 e segg.; L. n. 1089/1939), nonchè di eliminare talune incertezze e lacune della disciplina degli interventi, se ne riformula il testo come segue:

“ZONA OMOGENEA A3-RESIDENZIALE DI INTERESSE STORICO

Strumento attuativo: piano particolareggiato, ai sensi degli artt. 19-20-21 della L.r. n.56/1980, esteso all'intera zona omogenea "A3" e zone "Fi" e viabilità ricompresa; sono consentiti anche piani di recupero ai sensi degli artt. 22-23-24 della L. r. n. 56/1980, estesi ad uno o più isolati della zona A3 delimitati da viabilità

Interventi ammissibili in assenza di strumento attuativo: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interessanti singole unità immobiliari o singoli edifici.

Interventi ammissibili previo piano particolareggiato:

- a) operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, sostituzioni edilizie per dissesti statici e fatiscenze, con densità fondiaria non superiore a quella preesistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico, con altezze degli edifici non superiori a quelle preesistenti, computate senza tenere conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture, e con distanze tra edifici non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
- b) nuove costruzioni su eventuali aree libere, sopraelevazioni, ampliamenti, con densità fondiaria non superiore al 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso superiore a mc/mq.5,00, e con altezza massima non superiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

Interventi ammissibili previo piano di recupero: operazioni di cui al precedente punto "a)".

Immobili soggetti a vincolo storico-artistico-monumentale: gli interventi da eseguirsi sugli immobili soggetti a vincolo di tutela ai sensi della L. n. 1089/1939 e del D.Lgs. n.490/1999 sono subordinati a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Beni A.A.A.S..

Norme di dettaglio per gli interventi:

- Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico), comunque con l'obiettivo di dotare le singole unità abitative di tutti i servizi igienico-sanitari e degli impianti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mediante l'uso di tecniche e di materiali appropriati; è comunque obbligatoria l'eliminazione degli interventi impropri in passato eseguiti sui prospetti e delle sopraelevazioni.
- Negli interventi di restauro e di risanamento conservativo, in linea generale si deve conservare la destinazione d'uso attuale, sempre che sia compatibile con la destinazione prevalentemente residenziale della zona; si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico); in tutti i casi le facciate dovranno essere lasciate inalterate; non sono ammesse aperture di nuove finestrate, è sempre vietato l'ampliamento dei vani porta esterni a piano terra, è comunque obbligatoria l'eliminazione degli interventi impropri in passato eseguiti sui prospetti e delle sopraelevazioni.
- E' ammesso l'inserimento di ascensori e montacarichi e altri impianti tecnologici,

- con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture, per i quali è inoltre obbligatorio l'arretramento di almeno tre metri dal filo del fabbricato, con creazione di elementi di mascheramento in muratura; il tutto in coerenza con l'assetto architettonico dell'edificio; non sono consentiti ulteriori impianti tecnologici sui lastrici solari. E' inoltre vietata la realizzazione sui lastrici solari di attrezzature fisse o provvisorie di copertura quali pensiline, tettoie, serre, ecc.*
- *Negli edifici in struttura muraria, vanno conservati a "faccia vista" gli elementi lapidei di facciata (quali zoccolature di piano terra, paraste e cornici marcapiano, cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, cornici di porte e finestre, eventuali decorazioni), con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati; sono comunque vietate arbitrarie decorticazioni di pareti intonacate.*
 - *Nei rifacimenti di trattamenti superficiali esterni prospicienti le strade ed in genere gli spazi aperti al pubblico, vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista, stilatura con malte cementizie, materiali ceramici e simili, lignei, pietra di Trani, travertino e simili ed in genere materiali e lavorazioni non tradizionali*
 - *I rifacimenti di tinteggiature sulle facciate devono essere armonizzati con le restanti parti dell'isolato per tutta la lunghezza del fronte, gli infissi esterni devono essere in legno pitturato, le chiusure di oscuramento devono essere realizzate esclusivamente con persiane in legno con colori armonizzati con la tinteggiatura di facciata e prevalentemente in verde locale o marrone scuro.*
 - *E' vietato l'uso di pluviali in plastica*
 - *E' vietato l'uso di ringhiere in anticorodal e simili e le stesse dovranno essere ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa), con colore prevalentemente nero antracite opaco; non sono consentite colorazioni o finiture dorate, argentate o simili.*
 - *E' vietata la realizzazione di verande a chiu-*

sura di logge e balconi, affacciati su strade ed in genere su spazi aperti, nonché bow-windows.

- *Sulle facciate è vietata l'apposizione di impianti a rete, pubblici o privati, ad eccezione degli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all'esterno; nel caso di creazione o di rifacimento di canne fumarie le stesse non devono essere esterne alle facciate dei fabbricati e la parte terminale deve essere armonizzata con l'edificio esistente; è inoltre vietata l'apposizione di apparecchiature di impianti di condizionamento.*
- *Sulle facciate prospicienti spazi pubblici non sono ammessi elementi o insegne pubblicitarie luminose o no che sporgano dal filo dell'edificio oltre 1/50 della larghezza stradale; non sono ammesse insegne o tabelloni pubblicitari sui lastrici solari.*
- *E' vietato modificare con manufatti sia permanenti sia precari tutti gli spazi interni dotati di qualsiasi tipo di vegetazione e piantumazione, alterandone le caratteristiche.*
- *E' vietato alterare particolari elementi di pregio all'interno dell'edificio, ancorché non segnalati o vincolati; la eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico preposto, va dichiarata nella istanza di concessione o di autorizzazione o nella denuncia lavori.*
- *E' vietata la costruzione di soppalchi.*
- *Le sopraelevazioni e gli ampliamenti sono consentiti con finiture e materiali secondo le indicazioni di carattere generale sopra riportate e con il rispetto dei fili di facciata, delle caratteristiche architettoniche delle parti edificate sottostanti e limitrofe, se di pregio. Per quanto riguarda la composizione delle facciate, il rapporto tra i pieni ed i vuoti (finestrature) dovrà essere congruente con l'assetto degli edifici preesistenti di pregio.""*

Premesso quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione della variante al P.R.G. in oggetto, con le puntualizzazioni e prescrizioni in precedenza riportate ai punti A e B.

In ordine all'unica opposizione presentata, come già cennato costituita da n.9 punti e controdedotta dal Comune di Corato con delibere di C.C. n.28 e n.50 del 1998, previa relazione del Dirigente U.T.C. datata 05/12/97 (sostanzialmente con rigetto in toto, salvo la ridenominazione della zona in questione come "zona A3"), a seguito di puntuale esame la stessa risulta di fatto superata dalle prescrizioni in precedenza riportate ai punti A e B; si respinge pertanto detta opposizione, alla luce anche delle controdeduzioni di merito formulate dal Dirigente U.T.C. con la propria relazione citata e delle determinazioni assunte dal Comune di Corato con le richiamate delibere di C.C. n.28 e n.50 del 1998.

Si rimettono gli atti al CUR, per il parere di competenza ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/80.

L'Istruttore
Geom. Emanuele Moretti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1627

Nardò (LE) - Ampliamento cava. Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui all. 3 punto 3.01 e art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. Ditta: M.C.M. s.r.l. dei F.lli Marra.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Il P.U.T.T./Paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, all'allegato 3 punto 3.01, prevede che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01 delle N.T.A., relativa alle attività di coltivazione di cave nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciato da parte della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'i-

struttoria tecnica della domanda, trasmessa direttamente dal richiedente, qui di seguito esplicitata:

**Oggetto: Comune di NARDO' (LE)
Ampliamento della coltivazione mineraria di una cava di pietra calcarea
Ditta: M.C.M. srl dei F.lli Marra
Località: "Ande"**

La ditta M.C.M. srl dei F.lli Marra richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento alla coltivazione di una cava esistente di pietra calcarea ubicata in loc. "Ande" del Comune di Nardò su di un'area, individuata in catasto al F.gl. 72 p.lle 38,39,40,45,46,47, 48,49, 50,53,147,170.

L'ampliamento viene richiesto al fine di soddisfare le esigenze aziendali della ditta richiedente operante da molti anni nel settore dell'attività estrattiva.

Il progetto di coltivazione prevede che lo sfruttamento minerario della cava avvenga, secondo la classica tipologia "a fossa" tipica delle aree subpiagneggianti e sia suddiviso in tre successive fasi di coltivazione.

L'intervento di ricomposizione ambientale presentato, anch'esso articolato in tre successive fasi d'intervento, prevede la sistemazione ed il recupero sia dei gradoni sia del fondo cava attraverso un limitato riempimento del fondo con inerti non inquinanti, con successiva deposizione di terreno vegetale ed, infine, mediante la messa a dimora di essenze vegetali locali (lecci, pini, vallonee, prato rustico alborato, etc.)

L'area oggetto d'intervento, così come si evince dalla relazione tecnica allegata, non rientra in un Bacino di estrazione previsti dal PRAE adottato dalla Regione Puglia ed in via di approvazione definitiva (BURP n°50 del 29/3/2001).

La ditta richiedente non risulta attualmente in possesso di autorizzazione per la coltivazione di cava, ma, come risulta da attestazione dell'Ufficio Minerario Regionale, ha chiesto l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85 su terreni in catasto identificati al fg.72 p.lle 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 147 e 170.

L'area interessata dall'intervento non rientra nelle aree inserite nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - "HABITAT" - RETE NATURA 2000.

La ditta di cui all'oggetto in considerazione della tipologia delle opere ha richiesto all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia le determinazioni di competenza in merito alla verifica di compatibilità ambientale (art.16 L.R.12/4/2001 n°11)

Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n°167 del 4.10.2002 per l'intervento di che trattasi è stato espresso, con prescrizioni, parere positivo circa la valutazione di impatto ambientale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione «C» individua, secondo il P.U.T.T./P., un «valore distinguibile, laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;»

Stante la classificazione «C» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso per la pratica di che trattasi con la richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. dei P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono quanto disposto dall'art.202 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Per quanto,attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai

tre sistemi identificati si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.3 - 3.3 - 4.2 dell'art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il P.U.T.T./P., all'allegato 3 punto 3.01 delle NTA, prevede che l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativamente alle attività di coltivazione di cave (nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al predetto PUTT/P,) sia rilasciata dalla Giunta Regionale nei soli casi di cui ai punti 3.02 e 3.03 del predetto allegato 3 delle NTA del PUTT/P.

Il punto 3.02 dell'allegato 3 prevede che ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P. (o non vi sia uno strumento di secondo livello) e l'area interessata dall'intervento ricada (anche parzialmente) in un A.T.E. di tipo "A" "B" "C", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica " per la sola parte esterna" ai suddetti A.T.E.

Il punto 3.05 dell'allegato 3 prevede, invece, che nel caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un A.T.E. di tipo "B" e "C", ferme restando le prescrizioni di base per " l'area di pertinenza", nella sola " area annessa" possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato, tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale; nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia una strumento di secondo livello, il Sindaco provvede alla autorizzazione paesaggistica della proposta;

Ciò stante, trattandosi di ampliamento di un'attività estrattiva già esistente ricadente in zona classificata A.T.E.. di tipo «C» non si rileva, per il caso in specie, alcun contrasto normativo con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell'allegato 3 delle N.T.A. del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito alla possibilità di procedere all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si entra adesso nel merito della localizzazione delle opere di che trattasi al fine di verificare l'idoneità

dell'intervento dal punto di vista paesaggistico - ambientale con riferimento specifico alle N.T.A. del PUTT/paesaggio, che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali ovvero degli elementi strutturanti l'attuale contesto paesaggistico di riferimento.

Dalla documentazione scritto - grafica trasmessa si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere direttamente interessate da specifiche peculiarità paesaggistiche né le aree oggetto dell'intervento risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

In particolare, per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.

L'area di cava non è interessata infatti, dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo - morfologico ed idrogeologico;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse biologico - vegetazionale

L'area d'intervento è infatti attualmente utilizzata prevalentemente per seminativo, nonché per l'esercizio di impianti connessi all'attività estrattiva e per il deposito di inerti; solo in parte si evidenzia prevalentemente sulla p.lla 45 la presenza di alberi di ulivo (vedasi documentazione fotografica agli atti).

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area d'intervento non risulta interessata da beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico, né l'intervento interferisce dal punto di vista visivo, con "beni" posizionati all'esterno dell'area stessa.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici vigenti prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, vincoli e segnalazioni architettonico-archeologiche). Si specifica comunque che l'area d'intervento stante alla cartografia tematica del PUTT/P presentata, risulta interessata dalla presenza di una zona a gestione sociale non soggetta a tutela ex art.3.13 delle N.T.A. del PUTT/P.

Entrando adesso nel merito della valutazione dell'intervento dal punto di vista prettamente paesaggistico si evidenzia quanto segue.

L'ambito territoriale esteso oggetto d'intervento non possiede un elevato grado di naturalità pur presentando al suo interno alcune peculiarità paesaggistiche soggette a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P;

Con riferimento alla specifica area oggetto d'intervento questa risulta essere stata ampiamente modificata rispetto all'originaria caratteristica agricola dei paesaggi, non solo dalla precedente attività di coltivazione di cava, ma anche dalla presenza di impianti connessi od al servizio dell'attività di cava (impianti di frantumazione e di betonaggio) nonché da un limitrofo impianto per la produzione di blocchi di c.c.. Il tutto è evidenziato dalla documentazione fotografica agli atti.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua loca-

lizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché, rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T/P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato anche in considerazione delle opere di recupero della cava previste in progetto.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di che trattasi, in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T/P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e che consente, negli ambiti classificati A.T.E. di tipo «C», l'ampliamento delle attività estrattive esistenti purchè detto ampliamento non interessi direttamente alcun A.T.D..

Resta evidente che, pur trattandosi di una "cava a fossa" ovvero di cava tipologicamente poco impattante dal punto di vista visivo, anche in fase di esercizio dell'attività estrattiva, l'impatto paesaggistico dell'intervento risulterà comunque alquanto accentuato in considerazione soprattutto dei cumuli di inerti e/o di materiale di risulta, cumuli che produrranno anche un impatto visivo.

Tale impatto, di segno negativo, è da reputarsi comunque di tipo reversibile in quanto cesserà a coltivazione ultimata ovvero quando sarà attuato il previsto piano di recupero dell'area.

Premesso quanto innanzi, ed in relazione all'allegato 3, punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T/P., sulla scorta delle motivazioni sopra riportate nonché anche dei contenuti della determinazione n° 167 del 4.10.2002 del Dirigente del Settore Ecologia, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta di ampliamento

della cava esistente di che trattasi, anche in considerazione degli effettuati lavori di cava.

Al fine comunque di mitigare, soprattutto in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle opere in progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- L'altezza dei cumuli di materiali, derivanti dal processo di lavorazione, dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento e non già aree attigue a quella oggetto di coltivazione al fine di limitare l'entità della superficie interessata dalla trasformazione paesaggistica. Al fine di contenere l'altezza dei predetti cumuli nonché anche al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, dell'intervento, si prescrive, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo di coltivazione, che i lavori di recupero vengano attuati per fasi in tempi non superiori a quelli previsti dal piano di recupero;
- Gli alberi di ulivi presenti sulle zone non interessate dalla coltivazione non dovranno essere rimossi; gli alberi di ulivo che, invece, dovranno essere rimossi per esigenze di coltivazione mineraria dovranno essere reimpiantati in aree non interessate dai lavori di coltivazione;
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messe a dimora, perimetralmente all'area d'intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore ed, anche, al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono e di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento.
- Dovranno essere adottate nel corso dei lavori ade-

guate misure per la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava, non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo ed impedire corrivazioni verso l'esterno dell'area di cava.

- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi.
- Ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto, che dovrà interessare anche l'area di cava attualmente esistente ed i relativi cumuli, dovrà tendere ad omogeneizzare, dal punto di vista strutturale e cromatico, la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo possibile la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo utilizzando per il riempimento della predetta depressione sia i materiali inerti di risulta che il terreno vegetale derivanti dai lavori di coltivazione. Analogamente dovrà essere curato il recupero dei gradoni i quali dovranno avere una altezza media non superiore a mt. 6 come indicato nel piano di recupero; in particolare, al fine di consentire una omogeneizzazione cromatica della morfologia artificiale sui gradoni dovranno essere impiantati soggetti arborei e/o arbustivi tipici della flora locale.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.01 allegato 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di

polizia mineraria, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 47/85 e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta M.C.M. srl dei F.lli Marra, L'autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P, allegato 3 punto 3.01 per le motivazioni riportate in narrativa; tale autorizzazione sarà valida per un periodo di anni cinque, trascorsi i quali i lavori progettati non ancora completati nella parti esterne devono essere oggetto di nuova autorizzazione per la parte non eseguita.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2108

Mottola (Ta) - Piano Regolatore Generale in adeguamento alla L.R. 56/80. Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 14/07/1993. Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Mottola, dotato di un Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 631 del 1997, con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 14.07.1993 ha adottato il P.R.G. costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati di analisi

- tav. A - Inquadramento territoriale scala 1:50.000
- tav. B - Ambiente naturale e tracce della storia scala 1:25.000
- tav. C - Vincoli sul territorio scala 1:25.000
- tav. D - Geo-lito-morfologia scala 1:25.000
- tav. E-F-G - Stato di fatto del territorio scala 1:10.000
- tav. H-I - Stato di fatto del nucleo urbano scala 1:2.000
- tav. L - Stato di fatto del centro storico scala 1:1.000
- Elaborati di progetto
- tav. 1-2-3 - Azzonamento - Territorio comunale scala 1:10.000
- tav. 4 - Azzonamento - Nucleo urbano scala 1:2.000
- tav. 5 - Azzonamento - San Basilio scala 1:5.000
- tav. 6 - Azzonamento - Chiancarello scala 1:5.000
- tav. 7 - Azzonamento - Boara scala 1:5.000
- tav. 8 - Piani di recupero ambientale, Marinara, via Noci scala 1:5.000
- tav. 9 - Azzonamento - Casalrotto zona cave scala 1:5.000
- relazione;
- norme di attuazione;
- regolamento edilizio.

INDAGINE GEOLOGICO - TECNICA, condotta su parte del territorio comunale a supporto

della stesura del P.R.G. e costituita da:

- relazione geologico - tecnica;
- corografia - scala 1:50.000;
- cartageologica - scala 1:25.000;
- carta idrogeologica - scala 1:25.000;
- carta clivometrica - scala 1:25.000;
- carta dei vincoli - scala 1:25.000;
- carta litotecnica - scala 1:25.000.

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n° 34 osservazioni nei termini e n° 22 osservazioni fuori termine, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 05.03.1996, “Osservazioni al Piano Regolatore Generale - Determinazioni”; di seguito si elencano le stesse osservazioni (a lato se ne indica l'esito in sede di esame da parte del Consiglio Comunale):

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI DI LEGGE

- 01 - SERGIO Lucia: accolta;
- 02 - SERGIO Pietro: accolta;
- 03 - MAREMONTI Nicola: respinta;
- 04 - AVOLIO Giuseppe Walter: respinta;
- 05 - SEMERARO Marco: accolta parzialmente;
- 06 - MASI Michele e MALDARIZI Maria: respinta;
- 07 - DI DONNA Vito ed altri: respinta;
- 08 - ANDRESINI Mario ed altri: accolta;
- 09 - PAVONE Cosimo e ADDABBO Pasquale: accolta parzialmente;
- 10 - RAGNO Giuseppe: respinta;
- 11 - Sac. BRUGNONI Umberto: respinta;
- 12 - INDUSTRIAL COSTRUZIONI s.r.l.: respinta;
- 13 - MONGELLI Cataldo: accolta parzialmente;
- 14 - CAPONE Pasquale: respinta;
- 15 - MIGNOZZI Liborio: respinta;
- 16 - TURI Vito: respinta;
- 17 - MOREA Paola ed altri: respinta;
- 18 - DI DONNA Giuseppe e CARULLI Grazia: respinta;
- 19 - NOTARISTEFANO Vincenzo e MIRIZZI Giovanni: respinta;
- 20 - FRATTI SCAPATI Tommaso: respinta;
- 21 - LATORRATA Raffaele: respinta;
- 22 - ROTOLO Angelo ed altri: respinta;
- 23 - Sac. BA ZELLO Pierino: accolta;

- 24 - FANELLI Pietro: respinta;
- 25 - Ingg. MALDARIZZI Raffaele ed altri: respinta;
- 26 - MOVIMENTO PER LA DEMOCRAZIA LA RETE: respinta;
- 27 - ALOISIO Giacomo ed altri: respinta;
- 28 - MEZZAPESA Felice e SEMERARO Rosa: accolta;
- 29 - CARAGNANO Stefano: respinta;
- 30 - SCAPATI Carmelo: respinta;
- 31 - LENTINO Francesco: accolta parzialmente;
- 32 - LENTINO Francesco e PEZZOLLA Giuseppe: respinta;
- 33 - PANICO Pasquale: respinta;
- 34 - PELILLO Rosaria Maurizia ed altri: accolta parzialmente;

OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE

- 01 - ZELLA Angelo Pietro: respinta;
- 02 - CURCI Chiara: respinta;
- 03 - MARTELLA Carlo: respinta;
- 04 - FERRARA Tommaso: respinta;
- 05 - CONVERTINI Paolo: respinta;
- 06 - DELLA BELLA Maria Luisa: respinta;
- 07 - STUDIO LEGALE DALENA: respinta;
- 08 - MINISTERO DELLE FINANZE: respinta;
- 09 - CARUCCI Domenico: respinta;
- 10 - BIANCO Angelo e CALIANNO Leonarda Antonia: accolta;
- 11 - LEGROTTagLIE Angelo: respinta;
- 12 - LATORRATA Angelo: accolta;
- 13 - DALENA Domenico: accolta;
- 14 - BRADASCIO Giovanni: respinta;
- 15 - Geom. GENTILE Antonio: accolta parzialmente;
- 16 - PELILLO Rosaria Maurizia: non presa in esame in quanto assimilabile nei contenuti alla precedente osservazione n° 34;
- 17 - Ingg. MALDARIZZI Raffaele: accolta;
- 18 - Ingg. BRADASCIO Nicola ed altri: accolta;
- 19 - Geom. FANELLI Giuseppe: accolta parzialmente;
- 20 - Sac. SCHENA Antonio: respinta;
- 21 - NOTARNICOLA Luigi: respinta;
- 22 - Geom. CARAGNANO Giuseppe: respinta;

Gli atti del P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, sono stati esaminati dal Comitato

Urbanistico Ristretto, il quale con propria relazione - parere in data 28/10/2003, parte integrante del presente provvedimento, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti "3.1" (Vincoli Territoriali), "3.2" (Norme Tecniche di Attuazione); "3.3" (Regolamento Edilizio).

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di Mottola di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

Per quanto attiene alle osservazioni, le stesse sono state esaminate e valutate dallo stesso Comitato Urbanistico Ristretto, come puntualmente riportato al punto "3.4" della predetta relazione-parere del 28/10/2003.

Premesso quanto sopra e sulla scorta della relazione-parere del CUR, qui in toto condivisa, si propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, l'approvazione del P.R.G. del Comune di Mottola adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 14.07.1993, con l'introduzione negli atti e grafici delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella relazione-parere del C.U.R. parte integrante del presente provvedimento.

In ordine alle osservazioni prodotte, si propone alla Giunta l'accoglimento e/o rigetto nei limiti e nei termini di cui al citato parere del Comitato Urbanistico ristretto del 28/10/2003 (punto "3.4").

Inoltre si dà atto, sulla scorta degli atti d'ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che il territorio Comunale di Mottola risulta gravato di vincoli di uso civico e, pertanto, rimangono a carico dello stesso Comune gli adempimenti relativi alle disposizioni della L.R. n. 7/98 e successive mm. ed ii.

Si dà atto, altresì, che il territorio comunale di Mottola è ricompreso nelle Zone di Protezione Speciale "Area delle Gravine - IT 9130007" e SIC "Murgia del Sud Est - IT 9130005" e che in ordine alle previsioni di Piano interessanti dette zone il competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente ha espresso in merito le proprie valutazioni (sulla scorta di apposita "Valutazione di Incidenza" predisposta dall'Amm/Comunale) con parere prot. n. 9255 del 28.10.02 (e

non come riportato erroneamente nella relazione parere del CUR "prot. n. 6037 del 15.07.02").

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario, dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione sopra riportata;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - comma 10° - della L.R. 31/5/80, n. 56, il P.R.G. del Comune di Mottola, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 14.07.1993, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto del 28/10/2003 e con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento;
- DI DECIDERE in ordine alle osservazioni pro-

dotte nei limiti e nei termini di cui al punto "3.4" della relazione-parere del Comitato Urbanistico ristretto;

- DI RICHIEDERE al Consiglio Comunale di Mottola, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma;
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Mottola, del presente provvedimento;
- DI DEMANDARE all'Ufficio BUR la pubblicazione del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

COMITATO URBANISTICO REGIONALE

COMITATO RISTRETTO

(LL.RR. 24/94 e 8/98)

Piano Regolatore Generale Comune di MOTTOLA (TA)

RELAZIONE-PARERE

Il Comitato Ristretto

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi inerenti il P.R.G. in epigrafe, rimessi per il parere di cui all'art. 16, ottavo comma della L.R. n. 56/80;

UDITO il relatore Arch. Gian Luigi CONSALES

1.0 PREMESSO

1.1 ASPETTI GENERALI

Il Comune di Mottola è dotato di Regolamento

Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione predisposto ai sensi dell'art. 34 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 631 del 1977.

Le successive varianti apportate allo strumento urbanistico generale sono:

- variante per individuazione area nuovo Ospedale-1978;
- variante per individuazione aree per edilizia economica e popolare (1 comprensorio)-1978;
- variante zona C 1.2 per individuazione aree da destinare a verde pubblico-1978;
- variante per trasformazione della zona di espansione C 1.3 in zona di edilizia esistente con i.f.f. = 3 mc./mq.;
- variante per individuazione aree per edilizia economica e popolare (2° comprensorio);
- variante ai limiti del comparto C 1.4 -1978;
- variante di posizione delle aree produttive D 2.1 e D 2.2 - 1978

Gli strumenti urbanistici esecutivi in vigore nel Comune sono i seguenti:

- Piano Particolareggiato delle zone omogenee di tipo B (delibera del C.C. n° 89 del 30.06.77);
- Piano per insediamenti produttivi (delibera C.C. n°56 del 25.03.83) a carattere artigianale;
- Piano di Lottizzazione comparti C 2.1. b e d (convenzione 28.10.83);
- Piano di Lottizzazione comparto C 2.2.b (convenzione base 29.05.82);
- Piano di Lottizzazione comparto C 2.4 a e piano quadro dell'intero comparto (convenzione 01.03.79);
- Piano di Zona n° 1 e n° 2.

Inoltre, in adempimento alle disposizioni delle LL.RR. n. 6 e n. 66 del 1979, sono stati approvati i seguenti Programmi Pluriennali di Attuazione:

- Programma pluriennale di attuazione (anni 1990/1994).

L'Amministrazione Comunale ha deciso di dotarsi, ai sensi degli artt. 14, 15, 16 della L.R. n. 56/80, del Piano Regolatore Generale ed ha affidato l'incarico per la sua redazione con delibera di C.C. ed, in adempimento a quanto previsto dall'art. 16 della stessa legge, al compimento della fase di analisi per il P.R.G., con delibera di C.C n° 370 del

17.02.1987, ha approvato il documento - Obiettivi e criteri di impostazione del P.R.G. -.

Il P.R.G. è stato adottato con delibera di C.C. n° 51 del 14.07.1993 ed è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati di analisi

- tav. A - Inquadramento territoriale scala 1:50.000
- tav. B - Ambiente naturale e tracce della storia scala 1:25.000
- tav. C - Vincoli sul territorio scala 1:25.000
- tav. D - Geo-lito-morfologia scala 1:25.000
- tav. E-F-G - Stato di fatto del territorio scala 1:10.000
- tav. H-I - Stato di fatto del nucleo urbano scala 1:2.000
- tav. L - Stato di fatto del centro storico scala 1:1.000

Elaborati di progetto

- tav. 1-2-3 - Azzonamento - Territorio comunale scala 1:10.000
- tav. 4 - Azzonamento - Nucleo urbano scala 1:2.000
- tav. 5 - Azzonamento - San Basilio scala 1:5.000
- tav. 6 - Azzonamento - Chiancarelio scala 1:5.000
- tav. 7 - Azzonamento - Boara scala 1:5.000
- tav. 8 - Piani di recupero ambientale, Marinara, via Noci scala 1:5.000
- tav. 9 - Azzonamento - Casalrotto zona cave scala 1:5.000
- relazione;
- norme di attuazione;
- regolamento edilizio.

INDAGINE GEOLOGICO - TECNICA, condotta su parte del territorio comunale a supporto della stesura del P.R.G. e costituita da:

- relazione geologico-tecnica;
- corografia - scala 1:50.000;
- cartageologica- scala 1:25.000;
- carta idrogeologica - scala 1:25.000;
- carta clivometrica - scala 1:25.000;
- carta dei vincoli - scala 1:25.000;
- carta litotecnica - scala 1:25.000.

ATTI AMMINISTRATIVI ALLEGATI:

- Decreto del Presidente della Giunta - Regione Puglia - n° 4524 del 24.09.1975 - Approvazione

- del Programma di Fabbricazione e del Regolamento Edilizio;
- Deliberazione di C.C. n° 34 del 30.10.1975 - Presa d'atto del Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione;
 - Deliberazione di C.C. n° 145 del 12.07.1976 - Approvazione del Piano Quadro del comparto C2-4;
 - Deliberazione di C.C. n° 47 del 28.03.1977 - Variante al Programma di Fabbricazione - Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della Legge 18.04.1962, n° 167 e successive modificazioni;
 - Deliberazione di C.C. n° 89 del 30.06.1977 - Approvazione modifiche al Programma di Fabbricazione - Studio Particolareggiato della zona B;
 - Decreto del Presidente della Giunta - Regione Puglia - n° 2645 del 07.11.1977 - Nulla Osta all'utilizzazione edilizia dei suoli ricadenti nel comparto C2-4;
 - Deliberazione di C.C. n° 182 del 16.11.1977 - Variante al Programma di Fabbricazione - Scelta area per la costruzione del nuovo ospedale;
 - Nota della Regione Puglia - Assessorato Urbanistica e Assetto del Territorio - del 16.11.1977, di trasmissione al Comune di Mottola del nulla osta per l'utilizzazione edilizia dei suoli ricadenti nel comparto C2-4;
 - Relazione-parere del Settore Urbanistico Regionale n° 2048 del 03.01.1978 - Parere favorevole alla variante al Programma di Fabbricazione - Scelta per l'area nuovo ospedale;
 - Relazione del Settore Urbanistico Regionale e parere sulla variante al P. di F. e Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare (Relazione parere n° 2078 del 08.02.1978);
 - Decreto del Presidente della Regione Puglia n° 1165 del 30.05.78 - Approvazione della variante al Programma di Fabbricazione - Scelta dell'area per la costruzione del nuovo ospedale;
 - Deliberazione di C.C. n° 191 del 31.10.1978 - Piano di lottizzazione del comparto C2-4 presentato dalla - ISVEME - Presa d'atto ed autorizzazione alla stipula della convenzione;
 - Decreto del Presidente della Giunta - Regione Puglia - n° 2636 del 11.11.1978 - Approvazione con prescrizioni della variante al P. di F. e Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare;
 - Deliberazione di C.C. n° 94 del 11.04.1979 - Adozione del comparto n° 2 del Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare rielaborato secondo le prescrizioni di cui al D.P.G.R. n° 2636 dell'11.11.1978 e annessa relazione;
 - Deliberazione di C.C. n° 115 del 30.04.1979 - Variante al Programma di Fabbricazione rielaborato secondo le prescrizioni di cui al D.P.G.R. n° 2636 dell'11.11.1978 - Norme aggiuntive al Programma di Fabbricazione per l'area territoriale F4 tipizzata come area boscata;
 - Deliberazione della Giunta Regionale - Regione Puglia - n° 3413 del 23.03.1981 - Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare (deliberazione di C.C. n° 94 del 11.04.1978) - Approvazione;
 - Deliberazione della Giunta Regionale - Regione Puglia - n° 2717 del 06.04.1981 - Variante al P. di F. e R.E. per la zona F4 (deliberazione di C.C. n° 115 del 30.04.1979) - Parere favorevole con prescrizioni;
 - Deliberazione di C.C. n° 98 del 28.10.1981 - Approvazione Piano di Lottizzazione con annesso schema di convenzione del comparto B) inserito nella zona di espansione C.2.2;
 - Deliberazione di C.C. n° 6 del 24.03.1982 - Approvazione Piano di Lottizzazione con annesso schema di convenzione del comparto C) - zona di espansione C.2.1;
 - Deliberazione di C.C. n° 7 del 24.03.1982 - Approvazione Piano di Lottizzazione con annesso schema di convenzione del comparto D) - Zona di espansione C.2.1;
 - Deliberazione di C.C. n° 1 del 03.01.1983 - Approvazione variante al Piano di Lottizzazione del comparto B) inserito nella zona di espansione C.2.1 - Attuazione con procedura di cui all'art. 15 della legge regionale n° 6 del 12.02.1979, modificata ed integrata con legge regionale n° 66 del 31.10.1979;
 - Deliberazione di C.C. n° 56 del 25.03.1983 - Riadozione P.I.P., area per insediamenti produttivi a carattere artigianale D.1-2;
 - Deliberazione di C.C. n° 154 del 15.07.1983 - Approvazione in via definitiva del P.I.P. - Area per insediamenti produttivi a carattere artigianale D.1-2;
 - Deliberazione di C.C. n° 252 del 06.06.1985 - Variante al P. di F. per la destinazione a zona

boscata F4 si un'area privata, prima tipizzata ad attività produttive del tipo - A - Presa d'atto della delibera G.R. n° 2717 del 06.04.1981;

- Deliberazione di C.C. n° 331 del 20.11.1987 - Approvazione progetto sistemazione a verde attrezzato e parcheggio pubblico dell'area tipizzata C.1.2 dal P. di F. - Adozione variante ai sensi della legge n. 1/78;
- Deliberazione della Giunta Regionale - Regione Puglia - n° 5560 del 07.06.1988 - Legge n° 1 del 03.01.1978, art. 1 - Progetto per la sistemazione a verde attrezzato e parcheggio pubblico dell'area tipizzata C.1.2. dal vigente P. di F. - (Deliberazioni di C.C. n° 331 del 20.11.1987 e n° 51 del 06.05.1988) - Approvazione;
- Deliberazione di C.C. n° 57 del 03.03.1990 - Legge Regionale 8 marzo 1985, n° 6 - Approvazione definitiva del II P.P.A.;
- Deliberazione di C.C. n° 52 del 28.03.1991 - Revoca delibera consiliare n° 192 del 31.10.78 - Adozione della variante al P. di F. per insediamenti produttivi con i poteri di utilizzazione definibile in piano delle aree ai sensi dell'art. 27 della Legge 865/71 - Zona industriale;
- Deliberazione di C.C. n° 53 del 28.03.1991 - Adozione variante al vigente P. di F. per insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della Legge 22.20.1971, n° 865 - Zona industriale;
- Deliberazione di C.C. n° 30 del 28.05.1993 - Piano di Lottizzazione di iniziativa privata relativo alla zona residenziale di espansione C.2.1.A a firma degli Ingg. R. Maldarizzi e C. De Crescenzo - Approvazione definitiva;
- Deliberazione della Giunta Regionale - Regione Puglia - n° 2250 del 01.07.1993 - legge regionale 24.01.81 n° 11 - Variante al vigente P. di F. per insediamenti produttivi (deliberazione di C.C. n° 53 del 28.11.1991) - Approvazione con prescrizioni;
- Deliberazione di C.C. n° 54 del 23.07.1993 - Piano di Lottizzazione di iniziativa privata relativo alla zona residenziale di completamento C.1.4 - Approvazione definitiva;
- Deliberazione di C.C. n° 57 del 05.08.1995 - Adozione Piano per insediamenti produttivi a carattere industriale in località S. Basilio, in variante al P.R.G.;
- Deliberazione di C.C. n° 69 del 11.02.1997 - Piano di Lottizzazione dell'area C.2.2 comparti

A e C del vigente P. di F. - Opposizioni ed osservazioni - Decisioni - Approvazione definitiva, art. 21 legge regionale n° 56/80;

ATTI AMMINISTRATIVI ALLEGATI RELATIVI AL P.R.G.

- Delibera C.C. n° 195 del 05.11. 1983 - L.R. n. 56/80 - Conferimento incarico allo "Studio Nizzoli" di Milano per redazione P.R.G.
- Delibera C.C. n° 370 del 17.12.1987 - L.R. 31.5.80 n° 56 art. 16 - Obiettivi e criteri di impostazione del P.R.G. -: Determinazioni;
- Delibera C.C. n° 106 del 28.06.1991 - Incarico per la rielaborazione e definitiva redazione del PRG all'Ing. P. Viola di Milamo - Variazione di Bilancio;
- Delibera C.C. n° 51 del 14.07.1993 - L.R. 31.05.80, n° 56 - P.R.G. - Adozione;
- Delibera C.C. n° 75 del 09.10.1993 - Chiarimenti delibera di C.C. n° 51/93 - L.R. 31.05.80, n° 56 - P.R.G. - Adozione;
- Nota Sovrintendenza Archeologica, prot. n° 365 del 10.01.1997 - Piano Regolatore Generale Comunale di Mottola, art. 16 L.R. n° 56/80- Richiesta parere;
- Nota Sovrintendenza B.A.A.A.S., prot. n° 1963 del 29.01.1998;
- Nota Assessorato Agricoltura e Foreste - Settore Forestale - Ufficio Ispettorato Rip/le Foreste - Taranto, prot. n° 2991/99 tec. 1.3, del 07.06.2001 -Parere sul vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D.L. n° 3267/23-;
- Nota prot. n° 6037 del 15.07.02 del Settore Ecologia - Valutazione di Incidenza - Piano Regolatore del Comune di Mottola (TA) - Zona di Protezione Speciale - Area delle Gravine - IT9130007- e S.I.C. - Murgia del Sud-Est - IT9130005 -.

1.2 OSSERVAZIONI

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n° 34 osservazioni nei termini e n° 22 osservazioni fuori termine, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 05.03.1996, - Osservazioni al Piano Regolatore Generale - Determinazioni -; di seguito si elencano le stesse osservazioni (a lato se ne indica l'esito in sede di esame delle stesse da parte del Consiglio Comunale):

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI DI LEGGE

- 01 - SERGIO Lucia: accolta;
 02 - SERGIO Pietro: accolta;
 03 - MAREMONTI Nicola: respinta;
 04 - AVOLIO Giuseppe Walter: respinta;
 05 - SEMERARO Marco: accolta parzialmente;
 06 - MASI Michele e MALDARIZZI Maria: respinta;
 07 - DI DONNA Vito ed altri: respinta;
 08 - ANDRESINI Mario ed altri: accolta 2;
 09 - PAVONE Cosimo e ADDABBO Pasquale: accolta parzialmente;
 10 - RAGNO Giuseppe: respinta;
 11 - Sac. BRUGNONI Umberto: respinta;
 12 - INDUSTRIAL COSTRUZIONI s.r.l.: respinta;
 13 - MONGELLI Cataldo: accolta parzialmente;
 14 - CAPONE Pasquale: respinta;
 15 - MIGNOZZI Liborio: respinta;
 16 - TURI Vito: respinta;
 17 - MOREA Paola ed altri: respinta;
 18 - DI DONNA Giuseppe e CARULLI Grazia: respinta;
 19 - NOTARISTEFANO Vincenzo e MIRIZZI Giovanni: respinta;
 20 - FRATTI SCAPATI Tommaso: respinta;
 21 - LATORRATA Raffaele: respinta;
 22 - ROTOLO Angelo ed altri: respinta;
 23 - Sac. BALZELLO Pierino: accolta;
 24 - FANELLI Pietro: respinta;
 25 - Ingg. MALDARIZZI Raffaele ed altri: respinta;
 26 - MOVIMENTO PER LA DEMOCRAZIA LA RETE: respinta;
 27 - ALOISIO Giacomo ed altri: respinta;
 28 - MEZZAPESA Felice e SEMERARO Rosa: accolta;
 29 - CARAGNANO Stefano: respinta;
 30 - SCAPATI Carmelo: respinta;
 31 - LENTINO Francesco: accolta parzialmente;
 32 - LENTINO Francesco e PEZOLLA Giuseppe: respinta;
 33 - PANICO Pasquale: respinta;
 34 - ELILLO Rosaria Maurizia ed altri: accolta parzialmente;

OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE

- 01 - ZELLA Angelo Pietro: respinta;
 02 - CURCI Chiara: respinta;
 03 - MARTELLA Carlo: respinta;
 04 - FERRARA Tommaso: respinta;
 05 - CONVERTINI Paolo: respinta;
 06 - DELLA BELLA Maria Luisa: respinta;
 07 - STUDIO LEGALE DALENA: respinta;
 08 - MINISTERO DELLE FINANZE: respinta;
 09 - CARUCCI Domenico: respinta;
 10 - BIANCO Angelo e CALIANNO Leonarda Antonia: accolta;
 11 - LEGROTTAGLIE Angelo: respinta;
 12 - LATORRATA Angelo: accolta;
 13 - DALENA Domenico: accolta;
 14 - BRADASCIO Giovanni: respinta;
 15 - Geom. GENTILE Antonio: accolta parzialmente;
 16 - PELILLO Rosaria Maurizia: non presa in esame in quanto assimilabile nei contenuti alla precedente osservazione n° 34;
 17 - Ing. MALDARIZZI Raffaele: accolta;
 18 - Ingg. BRADASCIO Nicola ed altri: accolta;
 19 - Geom. FANELLI Giuseppe: accolta parzialmente;
 20 - Sac. SCHENA Antonio: respinta;
 21 - NOTARNICOLA Luigi: respinta;
 22 - Geom. CARAGNANO Giuseppe: respinta;
 (le determinazioni del Comitato sulle osservazioni sono riportate al punto 3.4 della presente relazione).

1.3 RICOGNIZIONE GIURIDICA

Gli strumenti urbanistici successivi all'adozione del P. di F., definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 495 del 28.02.1977, sono:

- variante per l'individuazione area nuovo Ospedale - 1978;
- variante per l'individuazione aree per l'edilizia economica e popolare (1° comprensorio) - 1978;
- variante zona C 1.2 per individuazione aree da destinare a verde pubblico - 1978;
- variante per trasformazione della zona di espansione c 1.3 in zona di edilizia esistente con i.f.f. = 3 mc./mq.;
- variante per individuazione aree per l'edilizia economica e popolare (2° comprensorio);
- variante ai limiti del comparto C 1.4- 1978;

- variante di posizione delle aree produttive D 2.1 e D 2.2 - 1978.

Gli strumenti urbanistici esecutivi in vigore sono i seguenti:

- Piano Particolareggiato delle zone omogenee di tipo B (delibera di C.C. n° 89 del 30.06.77);
- Piano per Insediamenti produttivi (delibera di C.C. n° 56 del 25.03.83) a carattere artigianale;
- Piano di Lottizzazione comparti C 2.1 b e d (convenzione 28.10.83);
- Piano di Lottizzazione comparto C 2.2.b (convenzione base 29.05.82);
- Piano di lottizzazione comparto C 2.4 a e piano quadro dell'intero comparto (convenzione 01.03.79);
- Piano di Zona n° 1 e n° 2.

1.4 SISTEMA DELLE TUTELE

Stante la data di adozione (14.07.1993) del P.R.G., questi non risulta essere adeguato al P.U.T.T./P. della Regione Puglia.

Per quanto prescritto dall'art. 2.10 - Piani Regolatori Generali conformi al Piano - delle N.T.A. del P.U.T.T./T., - I contenuti paesaggistico-ambientali del P.R.G. al di fuori dei territori costruiti vanno esplicitati e documentati. Detti contenuti devono articolarsi in:

- 2.1 - analisi del territorio comunale, documentata con idonee elaborazioni scritto-grafiche-fotografiche, riportanti la perimetrazione degli ambiti estesi (art. 2.01) e la individuazione e perimetrazione degli ambiti distinti (titolo III);
- 2.2 - specificazione delle trasformazioni e delle opere (insediative e infrastrutturali) compatibili con la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche (titolo III) individuate e perimetrate;
- 2.3 - specificazione operativa delle prescrizioni di base (titolo III) del Piano nelle norme tecniche di esecuzione del P.R.G., e possono avere, all'interno del P.R.G., una loro autonoma formalizzazione.
3. La conformità del P.R.G. al Piano è attestata dal parere paesaggistico di cui all'art. 5.03.

Segnalazioni archeologiche ed architettoniche.

Le zone archeologiche individuate dal P.R.G.

sono soggette a vincolo ai sensi della L. 1497/39 e dalla L. 431/85, art. 1, m.

Con nota della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici, prot. n° 23926 del 06.09.2000, avente per oggetto - Immobili sottoposti a vincolo D.Lgs 29.10.99, n° 490 - Invio elenchi -, è stato trasmesso al Comune di Mottola il seguente elenco degli immobili vincolati, con la precisazione che detto elenco non è da intendersi completo in quanto, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 29.10.99 n° 490, sono tutelati ope legis - tutti gli immobili di proprietà comunale, ecclesiastica o di Ente legalmente riconosciuto:

- Cappella della Madonna di Costantinopoli (zona di rispetto); D.M. 08.06.1984, art. 21 - Fg. 97 p.lla 191 (parte) - proprietà privata;
- Chiesa rupestre detta Cattedrale del Petruscio (zona di rispetto); D.M. 05.07.1982 e D.M. 21.09.1984 art. 21 - Fg. 133 p.lla 24 (parte) - proprietà privata;
- Chiesetta rurale della Madonna delle sette lampade; Not. 06.05.1947 - Fg. 113 p.lla A - proprietà privata;
- Chiesa rupestre S. Angelo; D.M. 31.01.1970 - Fg. 128 p.lla 10 - proprietà privata;
- Chiesa rupestre S. Apollinare; DECL. 16.05.1981 - Fg. 129 p.lla 4 (parte) - proprietà Ente Ecclesiastico;
- Chiesa rupestre S. Cesareo; DECL. 16.05.1981 - Fg. 129 p.lla 4 (parte) - proprietà Ente Ecclesiastico;
- Chiesa di S. Giacomo (abside); Not. 06.05.1947 - proprietà privata;
- Chiesa rupestre di S. Giorgio; Not. 06.05.1947 - proprietà privata;
- Chiesa rupestre di S. Gregorio; D.M. 17.01.1983 - Fg. 113 p.lla 220 (parte) - proprietà privata;
- Chiesa rupestre S. Margherita; D.M. 31.01.1970 - Fg. 129 p.lla 5 - proprietà privata;
- Chiesa rupestre di S. Nicola; D.M. 29.01.1970 - Fg. 128 p.lla 170 - proprietà privata;
- Edificio - Via Adua finestra; Not. 06.05.1947 - proprietà privata;
- Edificio - Piazza Plebiscito (portone con stemma); Not. 06.05.1947 - proprietà privata;
- Edificio - Via Lemarangi, 45 (portale); Not. 06.05.1947 - proprietà privata;
- Edificio - Via Lemarangi, 50 (balastra); Not. 06.05.1947 - proprietà privata;

- Edificio - Via Lemarangi, 62 (finestra); Not. 06.05.1947 - proprietà privata;
- Immobile (suolo) zona di rispetto Cappella della Madonna di Costantinopoli; D.M. 08.06.1984, art. 21 - Fg. 97 p.lla 191 (parte) - proprietà privata;
- Immobile (suolo) - SS. 100 zona di rispetto Cattedrale del Petruscio; D.M. 21.09.1984, art. 21 - Fg. 133 p.la 24 (parte) - proprietà privata;
- Trappeto di Casalrotto; DECL. 21.05.1984 - Fg. 128 p.la 37 - proprietà E.R.S.A.P. Lucania Molise.

Il P.R.G. individua nel centro storico e nelle immediate vicinanze i seguenti edifici di particolare pregio storico architettonico da sottoporre a interventi di restauro:

- Chiesa dell'Assunta;
- Chiesa del Carmine;
- Chiesa del Rosario;
- Convento di S. Francesco;
- Palazzo Putignano, in via Putignano, 45;
- Casa Oronzo Maria Scarano in via Lemarangi, 13
- Casa in via Adua, 2 (not. 06.05.1947);
- Edificio in piazza Plebiscito (not. 06.05.1947);
- Casa in via Lemarangi, 50 (not. 06.05.1947);
- Casa in via Lemarangi, 62 (not. 06.05.1947);
- Casa in via Lemarangi, 45 (not. 06.05.1947);
- Chiesa di Maria SS. Immacolata (alla Rotonda)

Il P.R.G. individua edifici isolati e masserie di particolare pregio storico monumentale da conservare integralmente attraverso interventi di restauro filologico ed opportuna normativa di salvaguardia dei siti.

Tali edifici, con riferimento alle tavole del P.R.G., sono:

- tav. 1: mass. Stingeto, mass. Le Grotte, mass. Casalrotto, mass. Caramia, mass. Sabato (Scarano), mass. Semeraro, Trappeto di Casalrotto, mass. Scorvo, Casa Sansonetti;
- tav. 2: mass. Sterpina, mass. Teologo, mass. Pandaro-Lenti, mass. Scacchiemme, mass. Beluomo, mass. Chiancarello, mass. Pandaro Perirli, nucleo case Carlo di Stella, mass. Pizzoferro Argentieri, mass. Caragnano, mass. Caroli, mass. Cassiere, mass. Semeraro, mass. Belvedere,

mass. San Basilio Grande, Casa Isabella, lazzo di Burgensatico, mass. Bellaveduta Surico, mass. Casone Coratini;

- tav. 3: mass. Cunegonda, mass. Isabella, mass. Pizzoferro Monsignore, mass. Mastro Santo e nucleo Fischietti, mass. Monaci o San Domenico, mass. Rossa, mass. Coppola di fuoco, mass. Poltri, mass. Aiglio;

Oltre alle masserie sono da considerarsi manufatti di pregio storico le antiche cisterne presenti nell'agro.

Individua inoltre Masserie ed edifici isolati di pregio ambientale e di grande interesse paesaggistico (per questi edifici si prevede il risanamento conservativo ed opportune condizioni di salvaguardia dei siti).

Tali edifici, con riferimento alle tavole del P.R.G., sono:

- tav. 1: mass. S. Biagio, mass. Giunta, mass. Laino, mass. Savagnano, mass. Acquagnora, mass. Lemarangi, mass. Tamburello, casino Odaldo, casa Iolanda;
- tav. 2: mass. Nicolìa, mass. Saladino, mass. Lama di Rose, mass. Maglio Piccolo, mass. Confrateria, mass. Maglio Grande, mass. Monache, mass. Spirito Santo, mass. Malarizza, mass. Zecchini di sotto, mass. Agrusti, mass. San Francesco, mass. Cassiere, mass. Piccolo san Basilio, mass. Dolcemorso, mass. Beatrice;
- tav. 3: mass. Riccarda, mass. Bellaveduta Sangro, mass. don Cesare, mass. Colombo, mass. Don Romano, mass. Don Marino, mass. Giarangiambola.

Usi Civici

Con nota del 21.05.2001, prot. n° 6772, il Comune di Mottola ha trasmesso alla Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura - Ufficio Usi Civici e p.c. all'Assessorato Regionale all'Urbanistica - Settore Urbanistico l'individuazione delle aree su base catastale, inserite nel P.R.G., da sottoporre a verifica di vincolo per "usi civici e terre collettive" in ottemperanza ai disposti delle L.R. n° 7/98 e n° 17/99.

2.0 CONSIDERATO:**2.1 OBIETTIVI DEL P.R.G.**

Il Consiglio Comunale di Mottola definiva nella delibera programmatica per la formulazione del P.R.G. una serie di indirizzi (delibera C.C. n. 370 del 17/02/1987) finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) Tutela dell'ambiente naturale, conservazione delle parti del territorio in cui la storia ha lasciato le sue tracce più evidenti e tutela dell'attività agricola in rapporto al suo territorio;
- 2) Necessità di un attento recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla riduzione dei livelli di affollamento esistenti con la creazione di condizioni di equilibrio in tutto il centro abitato;
- 3) Reperimento di aree disponibili per le attività produttive (artigianato locale) per mezzo di strumenti di facile attuazione e di aree per l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli;
- 4) Individuazione di aree con destinazione d'uso turistica, sia per seconde case sia per nuclei organizzati per la ricettività alberghiera e per lo sport, senza trascurare opportunità di interventi nell'agriturismo stante l'imponente patrimonio di antiche masserie.

2.2 TIPIZZAZIONI DEL P. di F. E RESIDUE CAPACITA' INSEDIATIVE

Il P. di F. vigente nel Comune di Mottola, redatto nel 1974 ed approvato con D.P.G.R. n° 631 del 1977, ha suddiviso il territorio comunale in:

- zone residenziali;
- zone produttive;
- zone di uso pubblico.

Ciascuna di esse è strutturata secondo le seguenti sub-destinazioni:

zone residenziali

- A-zona storico ambientale;
- B - zona di edilizia esistente;
- C 1 - zona di completamento
- C 2 - zona di espansione;

zone produttive

- D 1 - zona artigianale;
- D 2 - zona industriale;
- E 1 - zona per uso agricolo;

- E 2 - zona per attività turistico culturali;
- E 3 - zona per attività turistico ricettive;

zone di uso pubblico

- F 1 - per viabilità;
- F 2 - per rispetto cimiteriale;
- F 3 - per verde attrezzato.

PREVISIONI DEL P. di F.

Le previsioni di sviluppo demografico del P. di F. valutavano ammissibili, per il centro abitato, 21.141 abitanti, così ripartiti:

• zona A + zona B	10.167 ab.
• zona C 1	1.843ab.
• zona C 2	9.131 ab.

E più analiticamente per tipologia di zona di espansione:

• zona C 1.1	1.037 ab.
• zona C 1.2	143 ab.
• zona C 1.3	272ab.
• zona C 1.4	391 ab.

Totale 1.843 ab.

• zona C 2.1	2.610 ab.
• zona C 2.2	1.455 ab.
• zona C 2.3	577 ab.
• zona C	2.4 514 ab.
• zona C	2.5 1.245 ab.
• zona C	2.6 2 730 ab.

Totale 9.131 ab.

Le successive varianti al P. di F. hanno comportato le seguenti modifiche delle previsioni insediative:

• zona A + zona B	11.599 ab.
• zona C 1	2.071 ab.
• zona C 2	9.441 ab.

Totale 23.111 ab.

Con un aumento delle capacità insediative del P. di F. di circa il 10% rispetto alle previsioni originarie.

La dotazione di standards urbanistici che il P. di F. riconosceva come esistenti era:

- aree per l'istruzione dell'obbligo:	mq. 15.400
- attrezzature di interesse comune:	mq. 12.900
- spazi pubblici a parco e per lo sport:	mq. 9.400
- parcheggi pubblici:	mq. 600

Totali: **mq. 38.300**

Le previsioni di standards urbanistici nelle zone di espansione sono:

	scuole	verde	attrezzature	parcheggi
zona C 1.1	mq. 4.000	mq. 10.000	mq. 2.000	mq. 3.000
zona C 1.2		mq. 1.000		mq. 1.000
zona C 1.3		mq. 2.000		mq. 2.000
zona C 1.4		mq. 4.000		mq. 2.000
zona C2.1	mq. 14.000	mq. 10.000	mq. 11.000	mq. 6.000
zona C2.2	mq. 14.000	mq. 10.000	mq. 6.000	mq. 6.000
zona C 2.3	mq. 4.000	mq. 4.000		mq. 1.500
zona C2.4	mq. 4.000	mq. 2.000		mq. 1.500
zona C2.5	mq. 14.000	mq. 2.000	mq. 5.000	mq. 5.000
zona C 2.6	mq. 26.000	mq. 3.000	mq. 10.000	mq. 6.000
Totale	mq. 80.000	mq. 48.000	mq. 31.000	mq. 34.000

Il P. di F., rapportando detti valori ai soli abitanti insediabili nelle zone C, ottiene:

- per scuole dell'obbligo:	7,3 mq./ab.
- per spazi pubblici a parco e per lo sport:	4,4 mq./ab.
- per attrezzature pubbliche:	2,8 mq./ab.
- per parcheggi:	3,1 mq./ab.

Totale: 18,0 mq./ab.

Gli stessi valori sommati agli standards urbanistici esistenti (calcolati al doppio) danno una dotazione complessiva pari a mq. 269.000.

Questi rapportati al numero degli abitanti previsti dal P. di F. e dalle successive varianti (23.111 ab.) danno uno standard pro-capite pari a 11,66 mq./ab., ben al di sotto della dotazione minima prescritta dal D.I.M. n° 1444/68.

Attuazione degli standards urbanistici previsti dal P. di F. alla data di adozione del P.R.G. (1992).

	attrezzature scolastiche	verde e sport	attrezzature collettive	parcheggi pubblici	TOTALI
standard pro capite mq./ab.	4,5	9,0	2,0	2,5	18,00
standards realizzati al 1992	mq. 42.210	mq. 57.000	mq. 17.910	mq. 6.810	mq. 123.930
necessità al 1992 ab. 16.933	mq. 76.198	mq. 152.397	mq. 33.866	mq. 42.333	mq. 304.794
deficit al 1992	-mq. 33.988	-mq. 95.397	-mq. 15.956	- mq. 35.523	- mq. 180.864
standards esistenti pro capite mq./ab.	2,49	3,36	1,06	0,40	7,31

La natura stessa del P. di F. quale strumento di governo del territorio ed i relativi limiti nelle possibilità di scelta sono stati causa di incongruenze nella crescita urbanistica.

L'eccessiva estensione delle zone di espansione è stata motivo di non poche difficoltà alla formazione degli strumenti urbanistici esecutivi.

Inoltre la distribuzione, attorno all'abitato, delle zone di espansione, senza chiare indicazioni di direttici di sviluppo, ha precluso la corretta pianificazione delle infrastrutture con il conseguente risultato di una crescita urbana casuale.

2.3 DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.

2.3.1 SETTORE RESIDENZIALE

L'analisi statistica dei fenomeni demografici nel Comune di Mottola ha consentito ai redattori del P.R.G. di stimare i futuri residenti alla data del (1992+15) in circa 18.276 abitanti, con un incremento assoluto pari a 1.343 abitanti.

E' stato assunto, nella proiezione all'anno (1995+15), un indice di affollamento di 0,80 abitante stanza.

Sulla base di questo parametro è stata costruita la tabella di calcolo (tabella n. 2.2 della relazione del P.R.G. che ha struttura diversa dalla tabella n. 12 della Delibera G.R. n. 6320/89) avente come riferimento l'indice di affollamento".

Il procedimento adottato porta al risultato di un fabbisogno di nuove aree per 3.374 abitanti.

I redattori del P.R.G., pur avendo definito nella tabella n° 8 della relazione il rapporto persone/famiglia, sia nell'abitato (3,22 pers./fam.) che nell'agro (3,61 pers./fam.), non hanno operato alcuna previsione riguardo all'indice di coabitazione" al 1992+15. Resta quindi possibile ai fini della verifica dei fabbisogno residenziale l'utilizzo della sola tabella n. 12 della delibera G.R. n° 6320/89. Inoltre, per correttezza di calcolo, vanno rettificati i dati della tabella 2.1 della relazione dei P.R.G. - "Recupero dei patrimonio edilizio esistente al 1990+15 - sintesi".

Le correzioni riguardano:

- 1) il numero delle stanze non adeguate al 1990 che da n° 5.275 si riducono a n° 5.107;

- 2) il totale delle stanze non adeguate al 1990+15 che da no 6.146 si riducono a 5.978;
- 3) il numero delle stanze perse al 1990+15 che da n° 1.403 si riducono a n° 1.395;
- 4) il numero delle stanze recuperate al 1990+15 che da n° 4.743 si riducono a n° 4.583;
- 5) il totale delle stanze idonee al 1995+15 che da n° 8721 si riducono a n° 8.561.

I dati di cui ai precedenti punti 3) e 5) sono utilizzati nella successiva tabella di calcolo dei fabbisogno residenziale nel nucleo urbano al 1992+15.

popolazione residente	
all'anno 1992+15:	ab. 16.076
indice di affollamento medio comunale	
al 1992+15:	0,8 ab./st.
dotazione necessaria al 1992+15 di stanze	
ab. 16.076: 0,8 =	st. 20.095

dotazione esistente di stanze	
al 1992 nelle zone A e B	
(stanze occupate +	
stanze vuote):	st. 9.956
stanze inidonee o perse negli	
interventi di recupero:	st. 1.395
stanze idonee al 1995+15	
(stanze adeguate + stanze	
recuperate):	st. 8.561

abitanti già insediati nelle aree	
a verde privato	
ab. 150: 0,8	st. 188
abitanti già insediati nelle	
aree di P. di L.	
ab. 2.066: 0,8	st. 2.583
abitanti già insediati nelle	
aree di P. di Z.	
ab. 660: 0,8	st. 825

Totale:	st. 12.157	<u>st. 12.157</u>
----------------	-------------------	--------------------------

fabbisogno di edilizia residenziale	
al 1992+15:	st. 7.938

Al sopperimento dei fabbisogno così determinato

Si provvederà:

abitanti ancora insediabili nelle zone di P. di L.	
ab. 2.146: 0,8 =	st. 2.682

abitanti ancora insediabili nelle zone di P.diL.
ab. 740: 0,8 st. 925

Pertanto il fabbisogno complessivo di stanze
al 1992+15 è: st. 4.331
per un numero di abitanti dato da:
st. 4.331 x 0,8 = ab. 3.465

La verifica effettuata porta a valori in linea con le ipotesi di dimensionamento del P.R.G.

2.3.3 SETTORE PRODUTTIVO

2.3.3.1 ZONE AGRICOLE

Il P.R.G., in seguito ad indagini e confronti diretti, ha individuato le seguenti minime unità colturali:

- 7,00 ha per le aziende con allevamento o con bosco o prato e pascolo permanente;
- 3,50 ha per tutte le altre aziende.

L'indice di edificabilità viene determinato in 0,05 mc./mq. Complessivo per abitazioni e strutture di servizio all'attività.

E' inoltre prevista, ai fini della conservazione delle attività agricole del tipo "part time", la possibilità di edificazione di un "vano appoggio" su appezzamenti non inferiori a mq. 4.000.

Le zone agricole sono dal P.R.G. suddivise in:

- zona E 1, agricola normale;
- zona E 2, agricola di interesse paesistico;
- zona E 3, di salvaguardia di elementi geomorfologici;
- zona E 4, zone di bosco o di macchia mediterranea.

Zona E 1, agricola normale

Unità minima colturale:

- 7,00 ha, di cui almeno 4,00 ha accorpati, per aziende con allevamento e/o su terreni a bosco o foraggio;
- 3,50 ha, di cui almeno 2,00 ha accorpati per altre aziende (viticole, frutticole, ecc.).

Indice di fabbricabilità fondiario:

- 0,03 mc./mq. per le abitazioni;
- 0,05 mc./mq. complessivi per abitazioni e strut-

ture di servizio all'attività agricola di tipo b), (le relative caratteristiche sono definite nelle N.T.A.).

E' ammesso, ai soli fini della verifica degli indici volumetrici, l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse.

- rapporto di copertura: 1,5%;
- altezza massima: mt. 7,50;
- numero dei piani fuori terra: 2 per le abitazioni ed 1 per gli edifici di tipo b);
- distanza minima dai confini: mt. 10,00
- distanze minime tra fabbricati: mt. 10,00.

Caratteristiche del "vano appoggio" la cui costruzione è consentita in caso di unità colturali accorpate comprese tra 4.000 mq. e 35.000 mq.:

- superficie coperta massima: mq. 36,00;
- altezza massima: mt. 3,50.

Nel caso di lotti inferiori a mq. 4.000 è consentito l'accorpamento di più lotti, previo accordo trascritto tra proprietari confinanti, onde raggiungere la misura minima consentita (mq. 4.000) per la realizzazione di un unico "vano appoggio".

Per gli interventi di tipo c) e d), (le relative caratteristiche sono definite nelle N.T.A.), è prescritto un lotto minimo di:

- 3,50 ha in un unico corpo per interventi del tipo c);
- 4,00 ha in un unico corpo per interventi del tipo d).

Indice di fabbricabilità fondiario: 0,05 mc./mq.

E' consentita la realizzazione di una sola unità abitativa per impianto della superficie massima di mq. 150.

Altezza massima: mt. 5,00 con un solo piano fuori terra.

Sono ammissibili altezze superiori su dimostrate necessità di speciali impianti.

Aree da destinare a parcheggio: nel rapporto di 1 mq/3 mq. di superficie utile, di cui almeno il 30% di uso pubblico ai margini del lotto lungo la strada di accesso.

Distanza minima dai confini: mt. 10,00; per gli allevamenti industriali la distanza minima è fissata in mt. 25,00.

Gli interventi di tipo e), per gli usi agrituristici, sono definiti dalla L.R. 34/85 ed ammessi alle specifiche condizioni contenute nelle N.T.A.

Zona E 2, agricola di interesse paesistico

“La zona E 2 comprende aree in cui è preminente la tutela del paesaggio, per vicinanza di complessi monumentali o di imponenti zone boscate o per la presenza di vincolo paesistico ai sensi della L. 1497/39”

Nell'art. 2.39 delle N.T.A. sono definiti gli interventi ammissibili e le relative modalità di attuazione.

Zona E 3, agricola di tutela di elementi geomorfologici

“Sono costituite da particolari zone del territorio di Mottola, tradizionalmente utilizzate dall'agricoltura o coperte da tratti discontinui di macchia o addirittura brulle e rocciose, caratterizzate dalla presenza di elementi geomorfologici che si intendono tutelare, quali: pendii particolarmente ripidi, canali di deflusso delle acque meteoriche, aree di protezione dei boschi di particolare importanza (S. Antuono), piccole gravine o lame non tutelate da presenza di bosco o macchia o da tutela archeologica.

Nell'art. 2.40 delle N.T.A. sono definiti gli interventi ammissibili e le relative modalità di attuazione.”

Zona E 4, bosco o macchia mediterranea

“Le zone boscate o coperte da macchia mediterranea sono automaticamente soggette al vincolo paesistico ai sensi della L. 1497/39, dalla L. 431/85, art. 1, 9) ancorché percorse o danneggiate dal fuoco.

Nell'art. 2.41 delle N.T.A. sono definiti gli interventi ammissibili e le relative modalità di attuazione.

Nel complesso, per quanto espresso nella relazione e per i contenuti e prescrizioni delle N.T.A., si ritiene che la zona agricola sia sufficientemente tutelata sia sotto l'aspetto produttivo che nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità ambientali.

Tuttavia la possibilità di costruzione del “vano appoggio”, su appezzamenti di terreno con dimen-

sioni inferiori alla minima unità colturale prevista ma comunque superiori a mq. 4.000, genera qualche perplessità soprattutto per la tipologia di intervento consentita (superficie coperta massima di mq. 36 ed altezza massima di mt. 3,50), con caratteristiche quindi di vano o più vani abitabili.

Onde evitare che il “vano appoggio” possa nella realtà essere utilizzato come vano abitabile si ritiene opportuno proporre la riduzione della superficie coperta massima da mq. 36 a mq. 25 e la riduzione dell'altezza massima, misurata all'intradosso del solaio di copertura, a mt. 2,50.

2.3.3.2. ZONE DI TIPO “D”

Comprendono aree a destinazione produttiva secondaria, artigianale e industriale, comprese le attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

Il P.R.G., sulla base degli indirizzi del documento programmatico e di confronti con l'Amm.ne Comunale, individua le seguenti esigenze:

- a) reperimento di aree per insediamenti artigianali con immediato utilizzo mediante la redazione di un P.I.P. o P. di L. di dimensioni contenute;
- b) necessità di aree destinate ad industrie agro-alimentari per attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
- c) individuazione di un'area a scala sovracomunale per insediamenti industriali nei pressi della frazione di S. Basilio;
- d) necessità di ubicare un'area in adiacenza alla zona industriale per sosta e servizi per gli autotrasportatori che tradizionalmente sostano a S. Basilio e a Mottola.

Per esigenze sopravvenute l'Amm.ne Comunale ha già adottato, con delibera di C.C. n° 53 del 28.03.91, una variante al P. di F. finalizzata alla redazione di un P.I.P. a carattere industriale, approvata con prescrizioni con delibera G.R. n° 2250 del 01.07.93.

Il P.R.G., in quanto adottato in data 14.07.93 e quindi quasi contestualmente alla approvazione della variante, conferma la localizzazione della zona industriale in località S. Basilio, senza però tener conto delle prescrizioni contenute nella succitata delibera n° 2250 (riduzione e contenimento della zona tipizzata da destinare a P.I.P. alla maglia compresa fra la strada provinciale S. Basilio - Castellaneta e la linea ferroviaria).

Detta zona inoltre, tipizzata come "D 7 - industriale nuova" risulta essere ampliata nel P.R.G. (ha 74,4) rispetto a quella proposta in variante al P. di F. (ha 47,00).

Si ritiene pertanto opportuno che per essa le scelte di P.R.G. si adeguino alle prescrizioni della delibera G.R. n° 2250 del 01.07.93.

Per le altre aree a destinazione industriale ed artigianale il P.R.G. definisce come appresso numero degli addetti per ha:

- zona P.I.P. vigente: 40addetti/ha;
- nuova zona D 3: 50 addetti/ha;
- zona per industria agro-alimentare: 30addetti/ha.

Il P.R.G., in base alla popolazione prevista al 1992+15, quantifica in n° 551 il fabbisogno di posti lavoro.

Per il fabbisogno pregresso fa inoltre riferimento alla disponibilità dei lotti in zona P.I.P. (n° 43) rispetto alle richieste (n° 56).

Il fabbisogno complessivo viene così calcolato:

area P.I.P. vigente:

- superficie: ha 9,00
- addetti/ha: 40
- numero addetti: 360

nuova zona D 3:

- superficie: ha 6,11
- addetti/ha: 50
- numero addetti: 305

zona per industria agro-alimentare:

- superficie: ha 6,51
- addetti/ha: 30
- numero addetti: 190

Numero totale addetti: 855

Valore superiore al fabbisogno rilevato ma accettabile per appianare il fabbisogno pregresso, per consentire il trasferimento delle aziende esistenti all'interno dell'abitato e per necessità di ampi spazi rispetto ai manufatti edilizi per il settore agro-alimentare.

2.3.3.3 IL TURISMO

Il P.R.G. individua le seguenti tre direttrici di sviluppo:

- concentrazione in luoghi precisi delle attività turistiche al fine di evitare un eccessivo utilizzo del territorio agricolo;
- caratterizzazione di diversi tipi di insediamento turistico in rapporto alla specificità dei luoghi (poli turistici);
- possibilità di soddisfacimento alla richiesta di seconde case senza dispersione nel territorio ma con riqualificazione e recupero ambientale di zone ove sono esistenti piccoli agglomerati di seconde case.

Il polo turistico di S. Caterina

In esso sono previste attrezzature ricettive e per il tempo libero, in relazione anche alle zone archeologiche di "Petruccio" e "Casalrotto".

Per il polo è prevista la redazione di due piani esecutivi; entrambi comprendono sia un'area edificata sia un'area con attrezzature all'aperto per svago e relax.

E' prevista inoltre, con funzione di cerniera tra il polo turistico e gli impianti sportivi comunali, una estesa area per attrezzature sportive nella quale potranno anche essere insediati campeggi.

Il polo turistico di "Chiancarello"

Il P.R.G. prevede di insediare attorno all'antica masseria di "Chiancarello" attrezzature turistiche di limitata entità e con caratteristiche di agriturismo.

La masseria di "Chiancarello", di proprietà pubblica, è compresa in un Piano di Recupero le cui finalità sono indirizzate a:

- il potenziamento del ruolo di centro di riferimento, di incontro e di scambio tra la popolazione dell'agro e quanti sono interessati all'agriturismo;
- la realizzazione di un albergo o ostello per la gioventù e di un campeggio.

Il turismo residenziale: "Boara" e le seconde case

P.R.G. ha individuato il territorio da destinare al turismo residenziale nella parte meridionale della contrada "Boara" in quanto già interessata da suddivisione in lotti regolari (riferiti ad antiche quotizzazioni) serviti da strade interpoderali:

E' previsto per gli insediamenti residenziali un lotto minimo di mq. 7.000 e un indice di fabbricabi-

lità fondiario non superiore a 0,06 mc./mq. con un massimo di due piani fuori terra.

In posizione baricentrica è indicato un “centro servizi” che dovrà contenere strutture di appoggio, di ristoro, commerciali e di servizio.

Nella relazione del P.R.G., parte terza, le tabelle 3.5.a e 3.5.b definiscono in maniera compiuta i dati dimensionali degli interventi previsti nei poli turistici.

2.3.4 SUPERFICI A STANDARDS

2.3.4.1 AREE PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE

Le aree per le urbanizzazioni primarie riguardano:

- a) le strade a servizio degli insediamenti ivi comprese le strade pedonali;
- b) gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico;
- c) la rete fognante;
- d) l'impianto di depurazione;
- e) la rete di distribuzione idrica;
- f) la rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- g) la rete di distribuzione del gas;
- h) la rete di distribuzione del telefono;
- i) la pubblica illuminazione;
- j) gli allacciamenti generali ai pubblici servizi ed oneri indotti;
- k) gli spazi per verde attrezzato;
- l) lo smaltimento dei rifiuti solidi.

2.3.4.2 AREE PER URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Le aree per le urbanizzazioni secondarie riguardano:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e

scuole dell'obbligo, la cui dotazione minima deve essere mq./ab: = 4,50;

- aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi ed altre, la cui dotazione minima deve essere mq./ab: = 2,00;
- aree per parcheggi, la cui dotazione minima deve essere mq./ab: = 2,50;
- aree per spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport, la cui dotazione minima deve essere mq./ab: = 9,00;

Le aree destinate a standards sono calcolate per le zone “A”, “B” e “C” e si è ottenuta una dotazione pro-capite pari a mq. 21,88:

Nella pagina seguente è riportata la tabella riassuntiva degli standards per le zone omogenee “A”, “B” e “C” (rif. Tab. 3.2 della relazione illustrativa del P.R.G.).

2.3.4.3 ZONE OMOGENEE “F”

Per i servizi di carattere generale il P.R.G. prevede la dotazione di strutture oltre la normale dotazione di standards urbanistici.

Le aree per attrezzature pubbliche di interesse generale, denominate “F” si distinguono in:

- aree per attrezzature sportive;
- aree per attrezzature scolastiche di grado superiore;
- aree per attrezzature universitarie;
- aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
- aree cimiteriali;
- aree a verde di servizio ai cimiteri;
- aree per lo sviluppo dei servizi a carattere urbano e sovracomunale.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle zone “F” (rif. Tab. 3.2 della relazione illustrativa del P.R.G.).

TABELLA RIASSUNTIVA STANDARDS ZONE OMOGENEE "A" - "B" - "C"

	Attrezzature scolastiche dell'obbligo	Attrezzature di interesse comune	Parcheggi pubblici	Verde pubblico attrezzato	TOTALI
Standard pro-capite minimo mq./ab.	4,5	2	2,5	9	18
Aree realizzate al 1992	mq. 52.210	mq. 32.547	mq. 6.810	mq. 71.493	mq. 163.060
Necessità al 1992+15	mq. 82.292	mq. 36.574	mq. 40.218	mq. 164.583	mq. 323.667
Deficit in mq.	-mq. 30.082	-mq. 4.027	-mq. 33.408	-mq. 93.090	-mq. 160.607
Previsioni di P.R.G.	mq. 33.450	mq. 12.322	mq. 35.374	mq. 107.920	mq. 189.066
TOTALI	mq. 85.660	mq. 44.869	mq. 42.184	mq. 179.413	mq. 352.126
standards pro-capite Previsto dal P.R.G.	mq./ab. 5,32	mq./ab. 2,79	mq./ab. 2,62	mq./ab. 11,15	mq./ab. 21,88
PREVISIONE DI P.R.G.: abitanti	16.087 + 2.200				

2.3.4.3 ZONE OMOGENEE "F"

Per i servizi di carattere generale il P.R.G. prevede la dotazione di strutture oltre la normale dotazione di standards urbanistici. Le aree per attrezzature pubbliche di interesse generale, denominate "F" si distinguono in:

- aree per attrezzature sportive;
- aree per attrezzature scolastiche di grado superiore;
- aree per attrezzature universitarie;

- aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
- aree cimiteriali;
- aree a verde di servizio ai cimiteri;
- aree per lo sviluppo dei servizi a carattere urbano e sovracomunale.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle zone "F" (rif. Tab. 3.2 della relazione illustrativa del P.R.G.).

TABELLA RIASSUNTIVA STANDARDS ZONE OMOGENEE "F"

	Attrezz. e scolastiche di livello superiore	Attrezz. sanitarie ospedaliere	Parchi urbani	TOTALI
Standard pro-capite minimo mq./ab.	1,5	1	15	17,5
Aree realizzate al 1992	---	---	---	---
Necessità al 1992+15	mq. 27.430	mq. 18.287	mq. 274.305	mq. 320.022
Deficit in mq.	-mq. 27.430	-mq. 18.287	-mq. 274.305	-mq. 320.022
Previsioni di P.R.G.	mq. 29.000	mq. 56.000	mq. (A)	mq. (B)
TOTALI	mq. 29.000	mq. 56.000	mq. (B)	mq. (B)
standards pro-capite Previsto dal P.R.G.	mq./ab. 1,58	mq./ab. 3,05	mq./ab. (B)	mq./ab. (B)

PREVISIONE DI P.R.G.: abitanti 18.287

- (A) non compiutamente quantificata;
(B) non quantificabile

3.0 TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

Con il rispetto delle seguenti prescrizioni e modifiche:

3.1 VINCOLI TERRITORIALI

si inseriscono d'ufficio negli atti di P.R.G., i contenute delle note:

- nota-parere, prot. n° 365 del 10.01.1997, della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto;
- nota, prot. n° 1693 del 29.01.1998, della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia - Bari;
- nota-parere, prot. n° 2991/99 tec. 1.3 del 07.06.2001, della Regione Puglia - Assessorato Agricoltura e Foreste - Settore Forestale - Ufficio Ispettorato Rip/le Foreste - Taranto;
- la nota-parere, prot. n° 6037 del 15.07.02, della Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali;
- recepimento delle tutele contenute nei tematismi dei PUTT/Paesaggio approvato con Delibera di G.R. n.1748 del 15.12.2000;
- delle procedure previste dalla L.R. n. 7/98 e successive mm. ed ii. per le aree gravate da usi civici;
- della quantificazione in relazione alle zone omogenee "F", della superficie destinata a parchi pubblici urbani e territoriali

3.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Nel testo delle N.T.A. si introducono le seguenti integrazioni e/o rettifiche e/o modifiche:

MODIFICHE ALLE N.T.A. CONSEGUENTI ALLE INDICAZIONI DEL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.4 - Indici urbanistici ed edilizi

- Sp - Superficie di piano (mq); sostituire le parole "con oggetto inferiore a m 1,20" con le parole "con oggetto uguale o minore di mt. 1,20" e la frase "Rientrano nella superficie di piano i balconi incassati rispetto al piano di facciata" con la frase "Rientrano nella superficie di piano i bal-

coni incassati rispetto al piano di facciata se la profondità degli stessi è maggiore della metà del loro fronte."

- V - Volume (mc); aggiungere alla dopo la riga "- i volumi tecnici sporgenti dalla soletta di copertura dell'ultimo piano abitabile;" la riga "- il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile;"
- Hm - Altezza massima (m); sostituire le parole "misurata in un punto qualsiasi del perimetro" con le parole "misurata dalla quota più bassa del perimetro".

Art. 2.4;

- sostituire il titolo dell'articolo "Attrezzature di livello sovracomunale - F" con il titolo "Attrezzature pubbliche di interesse generale - F";
- sostituire la frase "Le aree per attrezzature pubbliche di livello sovracomunale sono aree di uso pubblico" con la frase "le aree per attrezzature pubbliche di interesse generale sono di uso pubblico."

Art. 2.5 - Aree destinate alla viabilità e fasce di rispetto stradale

- Fasce di rispetto stradale; i primi due commi vanno sostituiti con gli artt. 26, 27, 28, e 29 del D.P.R. 16.12.92 n° 495, modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 16.09.96 n° 284.

Art. 2.17 - Zona B 2 di completamento a densità elevata

- a) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.;
- sostituire la frase "In genere per gli interventi di sopraelevazione non potranno consentirsi più di due piani fuori terra per una altezza massima di m. 8,00" con la frase "Con la sopraelevazione del primo piano sul piano terra esistente l'edificio non potrà superare l'altezza massima di mt. 8,00".
 - Aggiungere alla fine del capoverso "Negli interventi di sopraelevazione l'i.f.f. non potrà superare 5,00 mc./mq."

Art. 2.18 - Zona B 3 di completamento a densità media

nuove costruzioni su lotti liberi o resi liberi a seguito di demolizione di edifici esistenti;

- sostituire “ If = 5 mc/mq in caso di interventi che prevedano la cessione gratuita di aree per il miglioramento della viabilità e/o per la formazione di parcheggi pubblici, nella misura di almeno 2,5 mq/100 mc.” con la frase “ Nel caso di interventi che prevedano la cessione gratuita di aree per il miglioramento della viabilità e/o per la formazione di parcheggi pubblici, nella misura di almeno 2,5 mq./100 mc., il volume edificabile di pertinenza delle aree cedute potrà essere trasferito ed utilizzato nella edificazione del lotto, fermo restando il rispetto di tutti gli altri indici urbanistici ed edilizi.”

Art. 2.30 - Zona D 3 artigianale e industriale nuova

Zona D 3.2 - autoporto;

- correggere l'indice di fabbricabilità territoriale da “0,6 mq./mq.” a “0,6 mc./mq.”

Art. 2.31 - Zona D 4 - Aree per attività estrattive

D 4.1 - Zona per attività estrattive;

- aggiungere dopo “- distanza dalle strade: min. 10 m” la frase “Vanno comunque rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. 16.12.92 n° 495, modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 16.09.96 n° 284.” e successive mm. ed ii.

Art. 2.32 - Frazione di San Basilio - generalità

Zona D6 per attività turistico ricettive;

- aggiungere dopo la norma relativa al distacco dalle strade “Vanno comunque rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. 16.12.92 n° 495, modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 16.09.96 n° 284.” e successive mm. ed ii.

Zona D 7 industriale nuova;

- penultimo comma, aggiungere a “si rinvia al D.M. 1/4/68” le parole “ed alle disposizioni di cui al D.P.R. 16.12.92 n° 495, modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 16.09.96 n° 284.” e successive mm. ed ii.;
- in calce si aggiunge quanto segue: si confermano le prescrizioni di cui alla delibera di g.r. n. 2250 del 01.07.93.

Art. 2.36 - Zona D 6.3 turistico residenziale

1 - località Boara;

- aggiungere dopo “- distanza dalla strada di media

importanza: min 20 m” la frase “Vanno comunque rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. 16.12.92 n° 495, modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 16.09.96 n° 284.” e successive mm. ed ii.

Art. 2.38 - Zona E 1 - agricola normale

Interventi di tipo a) e b)

- aggiungere dopo “rapporto di copertura q=1,5%” le seguenti parole “è valido solo per gli interventi di tipo a);
- aggiungere alla fine del paragrafo relativo all'indice di fabbricabilità fondiaria: “Le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo, di cui alla lettera a) dell'art. 9 della L. 28.01.1977 n° 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (T.U. approvato con R.D. 28.04.1938, n° 1165 e successive modificazioni ed integrazioni).”
- distanza minima dalle strade; aggiungere alla fine del capoverso “Vanno comunque rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. 16.12.92 n° 495, modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 16.09.96 n° 284.”
- Vano appoggio; sostituire “Tali costruzioni non potranno comunque superare il limite massimo di 36 mq e l'altezza massima di m 3,50;” con la frase “Tali costruzioni non potranno avere superficie coperta superiore a mq. 25,00 ed altezza netta, misurata all'intradosso del solaio di copertura, non superiore a mt. 2,50.N

Interventi di tipo c) e d)

- Sostituire nel paragrafo relativo all'indice di fabbricabilità fondiaria la frase “E' consentita la realizzazione di una sola unità abitativa per impianto, della superficie massima di mq 150.” Con “E' consentita la realizzazione di una sola unità abitativa per impianto; le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo, di cui alla lettera a) dell'art. 9 della L. 28.01.1977 n° 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (T.U. approvato con R.D. 28.04.1938, n° 1165 e successive modificazioni ed integrazioni).”

RETTIFICHE ALLE N.T.A. CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI AL P.R.G.

Art. 2.28 - Zona D 1 - artigianale esistente

Aggiungere alla fine dell'articolo i seguenti due commi:

- “Per l'area con asterisco, relativa a via Noci, trattandosi di manufatto regolarmente autorizzato e non utilizzato all'atto della adozione del PRG, si riconosce la possibilità di dar corso alla destinazione originaria relativa alla concessione edilizia regolarmente ottenuta, oppure di richiedere il cambio di destinazione per attività commerciali con relativa verifica della dotazione di parcheggi.” (per effetto dell'accoglimento parziale dell'osservazione n° 5)
- “L'attività turistico-ricettiva in essere in località Montanaro (segnalata con asterisco nella tav. 7 del PRG) viene riconosciuta come tale: ai fini dello svolgimento di tale attività è consentita la realizzazione di attrezzature ricreative senza incremento di volumi limitatamente alla area di proprietà alla data della adozione del PRG.” (per effetto dell'accoglimento parziale dell'osservazione n° 13)

Art. 2.32 - Frazione di San Basilio - generalità

- Aggiungere dopo il terzo comma il seguente quarto comma: “Il progetto esecutivo sarà concordato con l'ANAS ed in quella sede si dovrà tener conto della situazione dei luoghi e dei manufatti esistenti.” (per effetto dell'accoglimento parziale dell'osservazione n° 9)

Art. 2.39 Zona E 2, agricola di interesse paesistico

- ultimo comma; sostituire “Nelle zone di interesse paesistico sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 2.37 ad esclusione di quelli contenuti nei punti c) e d) e delle serre di tipo permanente.” con il seguente periodo “Nelle zone di interesse paesistico sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 2.37 ad esclusione di quelli contenuti nei punti c) e d), delle serre di tipo permanente e dei vani appoggio di cui all'art. 2.38.” (norma modificata in riferimento all'osservazione n° 48 punto 2).

Art. 2.40 - Zona E 3 - di tutela di elementi geomorfologici

- Quarto comma; inserire dopo “indici di fabbricabilità” la frase “Ogni intervento di nuova costruzione

che si rendesse necessario ai fini del proseguimento dell'attività agricola in essere, accertato dal S.F.R.P., deve essere opportunamente localizzato in modo da non compromettere i caratteri geomorfologici del sito (linea di deflusso delle acque piovane, scoscendimenti, ecc.)”. (per effetto dell'accoglimento dell'osservazione n° 28)

- La frase successiva costituisce il quinto comma.

3.3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Nel testo delle R.E si introducono le seguenti integrazioni e/o modifiche:

Art. 71 - Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, locali di edifici industriali speciali.

- Modificare: “a) l'altezza minima di ml 3,30, nel caso di botteghe in genere, e di ml 3,50 nel caso di laboratori” come segue “a) l'altezza minima di ml 2,80 nel caso di botteghe in genere e laboratori limitatamente alle zone A1 e B1 e l'altezza minima di ml 3,50 per le altre zone B e C” (accoglimento parziale della osservazione n° 48 punto 1)

Viene aggiunto al Regolamento Edilizio, in sostituzione di quello esistente che acquisisce il numero 96, il seguente articolo:

- “Art. 95 - Norme del R. E. e disciplina legislativa vigente. Le disposizioni contenute negli articoli costituenti il Regolamento Edilizio si applicano in quanto non in contrasto con la disciplina urbanistica sopravvenuta che deve intendersi inserita “ipso iure” nel presente testo.”

3.4 OSSERVAZIONI

Ad eccezione dell'osservazione n° 48 punto 1, che viene parzialmente accolta, si concorda con le controdeduzioni espresse dal Consiglio Comunale in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e fuori termini in precedenza elencate.

Bari, lì 28.10.03

Il Relatore
Arch. Gian Luigi Consales

I Componenti presenti
Ing. V. Tricarico
Ing. N. Giordano

Il Presidente
Arch. G. Piemontese

Il Segretario
Arch. F. Di Trani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2109

Seclì (Le) - Variante al P.R.G. relativa alla riduzione della fascia di rispetto stradale della prevista tangenziale con riferimento all'attraversamento del P.I.P. Delibera C.C. n. 15 del 19/04/2002.

Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Il Comune di Seclì”, munito di P.R.G. e R.E. vigenti, con provvedimento di C.C. n. 15 del 19.4.2002 ha approvato ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31.5.1980 n. 56 e, quindi, in variante al predetto P.R.G. vigente, la riduzione della fascia di rispetto stradale da m. 30 a m. 10 per tutta la lunghezza della tangenziale all'interno della zona P.I.P.

Gli atti della proposta comunale, che sono parte integrante della delibera C.C. n. 15/02, sono costituiti dalla planimetria in scala 1:5000 nella quale è indicata la previsione della viabilità e le relative fasce di rispetto stradale.

I predetti atti sono stati pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi - nei termini - non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, come risulta dall'attestazione a firma del Segretario comunale in data 8.9.2002.

Nel merito della proposta il S.U.R., con relazione n. 00006 del 17.7.03, ha evidenziato quanto segue.

Per quanto attiene al quadro di riferimento progettuale, la riduzione delle fasce di rispetto stradale è motivata dalla sproporzione, oltre che, dall'evidente contrasto con la S.P. Seclì'-Neviano con la quale la viabilità di previsione in questione si interseca, e per la quale la fascia di rispetto è già da tempo di m. 10. L'intervento, comunque, non interferisce con i criteri informativi del P.R.G. vigente, né con le N.T.A. del P.I.P. vigente che prevedono m. 10 per le fasce di rispetto stradale, né con la realizzazione della futura viabilità.

La riduzione delle fasce di rispetto stradale è prevista per tutta la lunghezza della tangenziale, sempre e comunque all'interno della zona P.I.P.,

nella quale tale riduzione è ammessa - come già detto - dalle N.T.A. del P.I.P. vigente.

L'Amministrazione comunale ha precisato, inoltre, che l'intervento di riduzione delle fasce di rispetto stradale non modifica i volumi espressi e/o esprimibili dai lotti interessati della tangenziale Per quanto attiene l'aspetto urbanistico, il S.U.R. ha ritenuto la variante in questione ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico perché non incide sui criteri informativi del P.R.G. vigente, né contrasta con le N.T.A. del P.I.P. comunale.

Sotto l'aspetto amministrativo la proposta comunale risulta compatibile con le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. n. 56/80 trattandosi - nel caso specifico - di una variante al P.R.G. adeguato alla citata l.r. n. 56/80 che attiene la viabilità pubblica all'interno della zona P.I.P.

Per quanto attiene agli aspetti che riguardano il PUTT/Paesaggio, atteso che l'intervento di che trattasi ricade in Ambito territoriale Esteso di valore normale “E”, non è previsto nessun adempimento del citato Piano.

In merito al provvedimento in questione il C.U.R. si è espresso favorevolmente con parere n. 19/2003 nell'adunanza del 18.09.2003 ai sensi dell'art. 16 - 8° comma - della L.R. 31.05.80 n. 56 condividendo la istruttoria tecnica del S.U.R. giusta relazione n. 00006 del 17.7.03.

Tutto ciò premesso, e sulla scorta della relazione del S.U.R. e del parere del C.U.R. n. 19/2003 del 18.9.03, parti integranti del presente provvedimento, si propone alla GIUNTA l'approvazione della suddetta variante al P.R.G. vigente del Comune di Seclì'.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° - DELLA L.R. n. 7/97 PUNTO D).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti, i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi nei modi di legge;

DELIBERA

- di APPROVARE - per gli aspetti urbanistici - per i motivi e con le considerazioni di cui alla relazione in premessa, ai sensi dell'art. 16 - 8° comma - della L.R. n. 56/80 la variante al P.R.G. vigente adottata dal Comune di Seclì, giusta deliberazione C.C. n. 15 del 19.4.2002, relativa alla riduzione della fascia di rispetto stradale da m. 30 a m. 10 per tutta la lunghezza della tangenziale all'interno della zona P.I.P. del suddetto Comune;
- di PRENDERE ATTO che avverso la suddetta variante non risultano prodotte osservazioni e/o opposizioni, giusta documentazione in atti;
- di PROVVEDERE ad inoltrare il presente provvedimento all'Ufficio B.U.R. per la pubblicazione.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

Via delle Magnolie n. 6-8
70026 Z.I. Modugno (Ba)
Tel./fax 0805407897

ADUNANZA DEL 18/09/2003

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 12

PARERE N. 19/2003

Oggetto: SECLI' (LE) - Variante al P.R.G. per riduzione fascia di rispetto stradale nel P.I.P. Delib. C.C. n. 15/2002.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 06 del 17/07/2003;

UDITO il relatore (Arch. Massimo EVANGELISTA);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 della L.r. 31/08/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 06 del 17/07/2003.

Il Relatore
Arch. Massimo Evangelista

Il Presidente della Seduta
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

Via delle Magnolie, 6-8
Zona Industriale - MODUGNO (BA)
Tel. 080/5406821 - 080/5406828
Fax 080/5406824

Prot. 00006

OGGETTO: SECLI' (LE) - L.r. n. 56/80 art. 16 - Proposta in variante al P.R.G. relativa alla riduzione della fascia di rispetto stradale della prevista tangenziale con riferimento all'attraversamento del P.I.P. comunale. Delibera C.C. n. 15 del 19.4.2002.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il suddetto Comune di Secli', munito di P.R.G. e R.E. vigenti con provvedimento di C.C. n. 15 del 19.4.2002 ha approvato ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31.5.1980 n. 56 e, quindi, in variante al predetto P.R.G. vigente, la riduzione della fascia di rispetto stradale da m. 30 a m. 10 per tutta la lunghezza della tangenziale all'interno della zona P.I.P.

Gli atti della proposta comunale, che sono parte integrante della delibera C.C. n. 15/02, sono costituiti dalla planimetria in scala 1:5000 nella quale è indicata la previsione della viabilità e le relative fasce di rispetto stradale.

I predetti atti sono stati pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi - nei termini - non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, come risulta dall'attestazione a firma del Segretario comunale in data 8.9.2002.

Nel merito della proposta si rileva quanto segue.

In particolare per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale la riduzione delle fasce di rispetto stradale è motivata dalla sproporzione, oltre che, dall'evidente contrasto con la S.P. Secli'-Neviano con la quale la viabilità di previsione in questione si interseca, e per la quale la fascia di rispetto è già da tempo di m. 10. L'intervento, comunque, non interferisce con i criteri informativi del P.R.G. vigente, né con le N.T.A. del P.I.P. vigente che prevedono m. 10 per le fasce di rispetto stradale, né con la realizzazione della futura viabilità.

La riduzione delle fasce di rispetto stradale è prevista per tutta la lunghezza della tangenziale, sempre e comunque all'interno della zona P.I.P., nella quale tale riduzione è ammessa - come già detto - dalle N.T.A. del P.I.P. comunale.

Sotto l'aspetto amministrativo la proposta comu-

nale risulta compatibile con le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. n. 56/80 trattandosi - nel caso specifico - di una variante al P.R.G. adeguato alla citata l.r. n. 56/80 che attiene la viabilità pubblica all'interno della zona P.I.P.

Per quanto sopra la proposta di che trattasi, ricadente nel territorio comunale di Secli', è da ritenersi ammissibile.

Il presente provvedimento viene sottoposto al parere del C.U.R. ai sensi della l.r. n. 56/80, trattandosi di variante al P.R.G.

Modugno, lì 17 luglio 2003

Il Funzionario Istruttore
Geom. Gaetano Iacobbe

Il Dirigente dell'Ufficio
Geom. Antonio Ancona

Il Dirigente di Settore
Dott. Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2111

Ceglie Messapica (Br) - L.R. 20/98 Turismo rurale. Progetto di variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso. Delibera di C.C. n. 41 del 28/11/2002. "Soc. Kiklos s.r.l." di G. De Marzo.

Il Presidente On. Dott. Raffaele FITTO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

La legge regionale del 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione con l'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali.

"L' Amm.ne Com.le di Ceglie Messapica in attuazione della citata L.R. art. 1 comma 5° ha approvato con delibera di C.C. n. 41 del 28/11/2002 su richiesta della Soc. KIKLOS S.r.l. di G. DE MARZO il progetto di recupero della masseria Epicoco sita in c.da Epicoco, lungo la SS. 581 Martina

Franca - Ceglie Messapica, riferita ad una superficie complessiva di pertinenza di Ha 8.55.58 di cui al fg. catastale n. 30 p.lle 12,13, 14, 15, 31, 32, 43, 46, 83, di cui mq. 850 circa interessati da manufatti rurali ricadenti in zona Produttiva Agricola del P. di F. vigente.

Il progetto di variante al P di F, limitatamente alla modifica di destinazione d'uso dei citati manufatti rurali, è stato pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed avverso lo stesso non risultano prodotte osservazioni giuste attestazione in atti a firma del Segretario generale.

I lavori di recupero della masseria Epicoco finalizzati ad una destinazione d'uso per struttura ricettiva alberghiera, ai sensi dell'art. 6 della L. 217/83 e s.m. e della l.r. n. 11/99, riguardano un complesso di 14 unità di trulli contigui; in adiacenza è posto un manufatto edilizio a forma rettangolare di recente costruzione destinato a sala ristorante e servizi.

Il recupero del complesso rurale prevede, nei termini dell'art. 7 della citata L.R. n. 11/99, sette camere doppie per un totale di 14 posti letto, oltre alla sala ricezione e servizi amministrativi.

Per quanto riguarda la sistemazione esterna delle aree sono previste attrezzature funzionali alla ricettività alberghiera quali n. 2 campi da tennis, solarium, piscina, pista di pattinaggio, parcheggi, volumi di servizio interrati per gli impianti sportivi e per il ricovero di alimenti.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- Soprintendenza per i Beni A.A.A. e Storici con nota n. 24296 del 7/10/99,
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio n. 5474 del 23/12/02;
- Assessorato Regionale al Turismo: parere favorevole a condizioni, con nota n. 36/297 del 15/01/03.

Per quanto attiene i rapporti tra l'intervento di recupero edilizio in questione e il vigente Piano Paesistico Regionale (PUTT/P), il complesso rurale esistente e le aree di pertinenza ricadono in Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante "B" sulle quali sono previste attrezzature sportive quali piscina, n.2 campi da tennis con relativi servizi interrati annessi e una pista di pattinaggio che risultano ricadere nell'area annessa all'Ambito Territo-

riale Distinto "bosco" disciplinata dal capo III Componenti botanico-vegetazionali (art. 3.10; regimi di tutela punto 4.2 "non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettono la morfologia e i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia e il suo interno diretto").

Ciò posto, i seguenti interventi: piscina, campi da tennis e i previsti servizi interrati, compreso lo spogliatoio-lavanderia, si ritengono inammissibili in quanto in contrasto con le citate norme di tutela del PUTT/Paesaggio relative alle aree annessa al bosco.

Per quanto riguarda i manufatti edilizi destinati a sala ristorante e cucina, di recente costruzione, gli stessi non sono oggetto del presente provvedimento di variante di destinazione d'uso degli edifici in quanto non suscettibili di essere assoggettati al regime giuridico della L. 1089/39 per essere stati eseguiti meno di cinquant'anni fa (art. 1 - 2° comma L.R. 20/98).

Tutto ciò premesso, si rileva l'ammissibilità sotto il profilo amministrativo della proposta di variante relativa al cambio di destinazione d'uso del fabbricato rurale, come innanzi individuato, a struttura ricettiva nei termini di cui alla L.R. n. 11 del 11/02/99.

Sotto il profilo urbanistico si ritiene ammissibile il cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva, non inferiore a sette unità abitative, limitatamente agli edifici rurali rientranti nella fattispecie prevista dal comma 2° - art. 1 della citata L.R. 20/98, e con le prescrizioni innanzi riportate relative alla eliminazione degli interventi previsti nell'area annessa al bosco.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale dei manufatti rurali limitatamente a quelli riconducibili alla fattispecie prevista dal citato art. 1 - 2° comma e con le prescrizioni ad esso riferite.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01**

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”

Il Presidente sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento, dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e con le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale dei manufatti rurali in ditta KIKLOS S.r.l. da destinare a struttura ricettiva nei termini di cui all'art. 7 della L.R. n. 11/99, approvato dal C.C. di Ceglie Messapico con delibera n. 41 del 28/11/2002;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Ceglie Messapica del presente provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 dicembre 2003, n. 2112**

**Bisceglie (Ba) - PEEP L. 167/62 in variante al
P.R.G. Delibera di C.C. n. 52 del 26/07/2000 e n.
125 del 21/12/2000.**

Il Presidente, on. Dott. Raffaele FITTO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

Il Comune di Bisceglie, dotato di PRG vigente, con delibera di C.C. n. 52 del 26/07/2000 ha adottato in variante al suindicato strumento urbanistico il Piano di Edilizia Economica e Popolare di cui alla L. n. 167/62 e succ. modif. e integrazioni interessando aree tipizzate nel vigente PRG per la maggior parte a “zona per la residenza stagionale in campagna” e parte “zona agricola”.

Il piano in questione è costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione illustrativa e finanziaria;
- Tav. 2 - PEEP nel PRG;
- Tav. 3 - Stralci mappa catastale e aereofotogrammetrica con previsione del PEEP;
- Tav. 4 - Rilievo stato di fatto - dato edifici esistenti ricadenti nella maglia 167;
- Tav. 5 - Planimetria di progetto - arredo urbano;
- Tav. 6 - Planimetria di progetto - dati tecnici - individuazione lotti;
- Tav. 7 - Planimetria di progetto - Urbanizzazioni primarie;
- Tav. 8 - Profili - sezioni;
- Tav. 9 - Schemi tipologici;
- Tav. 10 - Norme Tecniche di Attuazioni;
- Tav. 11 - Relazione geologica;
- Tav. 12 - Elenco ditte catastali.

Gli atti in questione sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi risultano prodotte n. 2 opposizioni in ditte Albrizio Tommaso e Di Leo Vincenzo e Dell'Orco Elisabetta in merito alle quali l'A.C. ha controdedito con delibera di C.C. n. 125 del 21/12/2000.

In merito al progetto di ERP risulta acquisito il parere del Genio Civile di Bari, previsto dall'art. 13 della L. n. 64/74, in data 11/12/2000 n. 13469 di prot.

Gli atti in questione sono stati sottoposti all'istruttoria tecnica da parte del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 7 del 17/07/2003 dalla quale si evidenzia quanto segue.

Il Comune di Bisceglie ha adottato in variante al PRG, con delibera di C.C. n. 52 del 26/07/00 e n. 125/00 il Piano di Edilizia Ec. e Popolare, L. 167/62, interessando aree tipizzate "Zona per residenza stagionale in campagna e una parte marginale "zona agricola".

L'intervento progettuale attiene alla maglia n. 167, ha una superficie di circa mq. 98.475, già destinata dal PRG vigente a "Zona C/5" per la residenza stagionale in campagna, da cui risultano detratte superfici edificate pari a mq. 1.521, l'esistente strada Carrara Di Ceglie pari a mq. 1.557; il tutto con una superficie territoriale di risulta da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica pari a mq. 95.397.

L'area interessata dall'intervento è delimitata a est dalla strada comunale Carrara di Ceglie, a sud della rete ferroviaria, a nord da via M. Imbriani secondo le previsioni di PRG.

L'insediamento edilizio è caratterizzato da 21 lotti edificabili, prevede un rapporto di copertura pari al 30% del lotto ed un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3,5 mc/mq; ogni lotto è dotato di un'area privata di pertinenza destinata a verde condominiale.

L'intervento residenziale, pari a mc 158.233, comporta un insediamento di n. 1265 abitanti, posto mc 100 per vano e un indice di affollamento pari a 0,80 abitante per vano (Ab. = mc 158.233: 100 X 0,80 = 1.265).

Per quanto riguarda le aree destinate a standard urbanistici ai sensi dell'art. 3 DM n. 1444/68, le stesse risultano soddisfatte nei termini seguenti:

- Verde Pubblico mq. 13.547 > di mq. 11.385;
- Attrezzature comuni: mq. 2.826 > di mq. 2.530;
- Parcheggi: mq. 4.752 > di mq. 3.162;
- Istruzione: mq. 4.576 > di mq. 5.692. Per queste aree la dotazione minima risulta comunque rispettata in quanto le aree a parcheggi, per scelta progettuale, risultano ubicate al di fuori del perimetro dell'area destinata all'istruzione (asilo).

Sotto il profilo urbanistico esaminata complessivamente la proposta di variante urbanistica, il SUR ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole

atteso che l'area interessata risulta integrata in modo organico con il tessuto urbano circostante (viabilità, urbanizzazioni esistenti) e quindi, in linea di massima, conforme agli indirizzi e criteri di localizzazione di aree per edilizia residenziale pubblica.

Inoltre, la soppressione delle aree destinate a "Zona per la residenza agricola stagionale che la stessa variante comporta, come riportato nella relazione del SUR, non incide negativamente sui criteri generali del PRG vigente in quanto tale destinazione originaria ha di fatto perso le caratteristiche di zona residenziale agricola stagionale attesa l'avvenuta integrazione di dette aree con l'abitato.

Successivamente gli atti relativi alla variante in questione, in uno alla citata relazione del SUR n. 7/2003, sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale per le determinazioni di competenza.

Il C.U.R. con parere n. 18 del 24.07.2003 ha fatto propria, integralmente, la relazione del SUR n. 7/2003.

Avverso la variante urbanistica in questione, come già rilevato, sono state prodotte n. 2 opposizioni, congiuntamente da parte dei Sigg. ALBRIZIO Tommaso e Di LEO Vincenzo e in ditta DELL'ORCO Elisabetta.

In proposito, con la relazione n. 7/2003 il SUR si è espresso ritenendo di condividere le determinazioni del Consiglio Comunale; ad analoga conclusione e condivisione di valutazioni è pervenuto il CUR con il parere citato.

Tutto ciò premesso, in ragione della Relazione del SUR n. 7/2003 e del Parere del CUR n. 18/2003 qui integralmente condivisi si propone alla Giunta l'approvazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare di cui alle delibere di C.C. n. 52 del 26.07.2000 e n. 152 del 21.12.2000, in variante al PRG del Comune di Bisceglie.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”

Il Presidente relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del relatore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento, dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente di settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di approvare, il Piano di Edilizia Economica e Popolare in variante al PRG del Comune di Bisceglie di cui alle delibere di C.C. n. 52 del 26.07.2000 e 125 del 21.12.2000 per le motivazioni riportate nella relazione SUR n. 7/2003 e parere CUR n. 18/2003 parti integranti del presente provvedimento.
- Di determinarsi in merito alle osservazioni avverso gli atti della variante in questione nei termini di cui alla relazione del SUR n. 7/2003 e parere n. 18/2003 del CUR.
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la comunicazione al Comune di Bisceglie del presente provvedimento.
- Di inoltrare all'Ufficio BUR il presente provvedimento per la pubblicazione.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 24/07/2003

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 13

PARERE N. 18/2003

Oggetto: BISCEGLIE (BA) - P.E.E.P. in variante al P.R.G. Delib. C.C. n. 52 e n. 125 del 2000.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti al P.E.E.P. in variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 07 del 17/07/2003;

UDITO il relatore (Ing. Giovanni LONGO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

- ai sensi dell'art. 16 della L.r. 31/08/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 07 del 17/07/2003.

Il Relatore
Ing. Giovanni Longo

Il Presidente della Seduta
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato Assetto del Territorio
Urbanistica - E.R.P.
- Settore Urbanistico -

Via delle Magnolie, 6-8
Zona Industriale - Modugno (BA)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Port. 00007

17 luglio 2003

OGGETTO: Bisceglie (BA) - Variante PEEP L. 167/62. Delibera di CC. n. 52 del 26/07/2000 e 125 del 21/12/2000.

Il Comune di Bisceglie, dotato di PRG vigente, con delibera di C.C. n. 52 del 26/07/2000 ha adottato in variante al suindicato strumento urbanistico il Piano di Edilizia Economica e Popolare di cui alla L. n. 167/62 e succ. modif. e integrazioni interessando aree tipizzate nel vigente PRG per la maggior parte a "zona per la residenza stagionale in campagna" e parte "zona agricola".

Il piano in questione è costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione illustrativa e finanziaria;
- Tav. 2 - PEEP nel PRG;
- Tav. 3 - Stralci mappa catastale e aereofotogrammetrica con previsione del PEEP;
- Tav. 4 - Rilievo stato di fatto - dato edifici esistenti ricadenti nella maglia 167;
- Tav. 5 - Planimetria di progetto-arredo urbano;
- Tav. 6 - Planimetria di progetto - dati tecnici - individuazione lotti;
- Tav. 7 - Planimetria di progetto- Urbanizzazioni primarie;
- Tav. 8 - Profili-sezioni;
- Tav. 9 - Schemi tipologici;
- Tav. 10 - Norme Tecniche di Attuazioni;
- Tav. 11 - Relazione geologica;
- Tav. 12 - Elenco ditte catastali.

Gli atti in questione sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi risultano prodotte n. 2 opposizioni in ditte Albrizio Tommaso e Di Leo Vincenzo e Dell'Orco Elisabetta in merito alle quali l'A.C. ha controdedotto con delibera di C.C. n. 125 del 21/12/2000 di cui si riferirà in seguito.

In merito al progetto di ERP risulta acquisito il parere del Genio Civile di Bari, previsto dall'art. 13 della L. n. 64/74, in data 11/12/2000 n. 13469 di prot.

Con nota n. 3026 del 15/04/2003 il Settore Urbanistico chiedeva chiarimenti in merito alle aree complessivamente interessate dal fabbisogno di edilizia residenziale pubblica per il decennio di riferimento atteso che il progetto di variante urbanistica, per aree PEEP di cui alla citata delibera n. 52/2000, attiene soltanto alla maglia c.d. "167".

L'A.C. di Bisceglie con nota n. 16078 del 9/06/2003 ha rappresentato che le aree che complessivamente concorrono a soddisfare il fabbisogno di Edilizia Residenziale Pubblica nei termini della L. n. 167/62, oltre alla citata maglia "167" oggetto del presente provvedimento amministrativo, sono:

- Il Piano Particolareggiato e Recupero del Centro Storico approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 438 del 24/07/86;
- Il PRU del quartiere San Pietro oggetto di Accordo di Programma tra il Presidente della G.R. e il Sindaco del Comune di Bisceglie sottoscritto in data 1/04/2003;
- La maglia n. 195 di PRG destinata ad Edilizia Residenziale Pubblica con delibera di C.C. n. 301 del 14/03/90 e n. 559 del 28/09/90.

Nel merito del progetto di Piano in questione questo ufficio rappresenta quanto segue.

Il fabbisogno abitativo relativo al decennio 2000-2010, sulla base dei dati comunali al 1999 e ISTAT relativi ai censimenti 1981 e 1991, ammonta complessivamente a n. 10857 vani, di cui n. 4.340 vani destinati ad edilizia residenziale pubblica, pari al 40% della dotazione minima prevista dall'art. 3 della L. n. 10/77.

Il citato fabbisogno individuato da destinare ad E.R.P. (4.340 vani) è ripartito come di seguito:

UBICAZIONE	VANI	CUBATURE
Centro Storico	900	90.000
Maglia 167	1.580	158.233
PRU S. Pietro	920	91.967
Maglia.	195 940	94.300
TOTALI	4.340	434.500

L'intervento progettuale, di cui alla delibera di C.C. n. 52/2000, oggetto della presente variante urbanistica attiene alla maglia n. 167, ha una superficie di circa mq. 98.475, già destinata dal PRG vigente a "Zona C/5" per la residenza stagionale in campagna, da cui risultano detratte superfici edificate pari a mq. 1.521, l'esistente strada Carrara Di Ceglie pari a mq. 1.557; con una superficie territoriale di risulta da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica pari a mq. 95.397.

L'area interessata dall'intervento è delimitata a est dalla strada comunale Carrara di Ceglie, a sud della rete ferroviaria, a nord da via M. Imbriani secondo le previsioni di PRG.

L'intervento, sotto il profilo della viabilità, prevede due innesti con la viabilità esistente: il primo in corrispondenza di via S. Martino con via Imbriani; il secondo tra quest'ultima e via Carrara di Ceglie.

La viabilità interna individua tre insule a forma quadrata, due destinate all'insediamento residenziale, l'altra in zona centrale, destinata a scuola materna e piazza di quartiere; altri servizi di quartiere sono previsti sul versante nord (uffici pubblici) (Mercato rionale), e sud (attrezzature sportive).

I percorsi viari sono dotati di parcheggi pubblici esterni alle corsie di marcia, nonché di piste ciclabili separate da cordali piantumati e marciapiedi.

L'insediamento residenziale rispetta la distanza di mt. 30 dal binario più vicino e mt. 20 dal ciglio della viabilità esistente (via Imbriani).

La tipologia edilizia prevista è quella degli edifici in linea, con piani terra destinati a servizi della residenza.

L'altezza degli edifici risulta di mt 15,80 (p.t. 4 = mt. 3,50 e n. 4 p. = mt. 3,00), con alcuni edifici aventi h. = n. 18,80 (p.t. + 5 p.).

L'insediamento edilizio è composto da 21 lotti edificabili (superficie fondiaria); prevede un rapporto di copertura pari al 30% del lotto ed un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3,5 mc/mq; ogni lotto è dotato di un'area privata di pertinenza destinata a verde condominiale.

L'intervento residenziale, in ragione di mc 158.233 previsti comporta un insediamento di n. 1265 abitanti, posto mc 100 per vano e un indice di affollamento pari a 0,80 abitante per vano (Ab. = mc 158.233: 100 X 0,80 = 1.265).

Per quanto riguarda le aree destinate a standard urbanistici ai sensi dell'art. 3 DM n. 1444/68, le stesse risultano soddisfatte nei termini seguenti:

- Verde Pubblico mq. 13.547 > di mq. 11.385;
- Attrezzature comuni: mq. 2.826 > di mq. 2.530;
- Parcheggi: mq. 4.752 > di mq. 3.162;
- Istruzione: mq. 4.576 > di mq. 5.692. Per queste aree la dotazione minima risulta comunque rispettata in quanto le aree a parcheggi, per scelta progettuale risultano ubicate al di fuori del perimetro dell'area destinata all'istruzione (asilo).

Sotto il profilo urbanistico esaminata complessivamente la proposta di variante urbanistica, che interessa aree tipizzate dal PRG vigente per la maggior parte a "Zona per la residenza stagionale in campagna" e in piccola parte "Zona Agricola, si ritiene di poter esprimere parere favorevole, attesa che l'area interessata in questione risulta integrata in modo organico con il tessuto urbano circostante (viabilità, urbanizzazioni esistenti) e quindi, in linea di massima conforme agli indirizzi e criteri di localizzazione di aree per E.E.P.

Inoltre, la soppressione delle aree destinate a "Zona per la residenza agricola stagionale che la stessa variante comporta, non incide negativamente sui criteri generali del PRG vigente in quanto tale destinazione originaria ha di fatto perso le caratteristiche di zona residenziale agricola stagionale attesa l'avvenuta integrazione di dette aree con l'abitato.

Avverso la variante urbanistica in questione, come già rilevato, sono state prodotte n. 2 opposizioni, congiuntamente da parte dei Sigg.

ALBRIZIO Tommaso e Di LEO Vincenzo e in ditta DELL'ORCO Elisabetta.

L'opposizione in ditta ALBRIZIO-DI LEO riflette interessi e valutazioni di carattere generale in merito alle scelte operate dall'A.C. di Bisceglie, come di seguito esplicitate:

- a Opposizione: Alla individuazione del nucleo di E.R.P. facente parte del PEEP e del Piano di Recupero Urbano (quartiere San Pietro);
- b Osservazione: La "Villa Turco" ed il "Supermercato Alvi";
- c Osservazione: La viabilità del nuovo Piano Urbanistico per la maglia n.167 del PRG;
- d Probabili riflessi socio-economici e culturali, derivanti dalla attuazione del nuovo PEEP così come redatto ed adottato;
- e Non rispondenza del nuovo P.E.E.P. alla delibera n. 59 del 7/06/1999.

In merito, l'ufficio tecnico con relazione del 14/12/2000 controdeduce come di seguito:

L'opposizione a è riferita al P.R.U. del quartiere San Pietro ed è stata prodotta in quanto, secondo i firmatari della stessa (proprietari di suoli compresi nella maglia di PRG n. 129, tipizzata B/3, il cui P. d. L. fu approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 19/04/1994) la variante al PRG vigente privilegia l'interesse dei privati rispetto all'interesse dei privati rispetto all'interesse pubblico.

Per quanto sopra questo ufficio esprime il parere di rigettare l'opposizione in quanto, nessuna violazione di legge è stata operata in sede di redazione del P.R.U. per i seguenti motivi:

- il P.R.U. è stato redatto ed approvato dal Consiglio Comunale con un suo autonomo procedimento derivante dall'art. 11 della l. n. 493/1993 e dalla delibera di G.R. n. 894/1994. Lo stesso, da ultimo, è stato anche approvato ed ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n. 1484 del 30/10/2000.

Nei predetti provvedimenti normativi è prevista la possibilità di modificare le destinazioni urbanistiche vigenti (tranne che per le aree destinate a verde pubblico o agricole). Per una più completa valutazione delle possibilità operative del P.R.U.

si ritiene opportuno allegare per intero il capito 6.2 della del. G.R. n. 894/94 da cui si potrà anche evincere la possibilità di assegnare le aree ai soggetti attuatori qualora gli stessi siano proprietari.

- In merito agli interessi consolidati da parte dei proprietari di alcuni suoli compresi nella maglia n. 129, interessati oggi dal P.R.U. per la realizzazione di una strada pubblica che servirà a creare un collegamento diretto tre via Prof. Terlizzi - via G. Bovio e via G. Di Vittorio (opera di evidente interesse pubblico in quanto sgraverà notevolmente i flussi di traffico oggi presenti in corrispondenza degli accessi alle 5 scuole pubbliche ivi ubicate), si ritiene opportuno precisare che l'art. 16, comma 16°, della L.R. n. 56/1980 dispone che "L'impostazione compositiva e distributiva delle lottizzazioni approvate e convenzionate, nonché la relativa redazione e/o variazione degli strumenti urbanistici per motivate necessità di pubblico interesse". Nel caso specifico oltre al pubblico interesse innanzi detto la lottizzazione della maglia n. 129, seppure approvata in via definitiva sin dal 19/04/1994, a tutt'oggi non è stata convenzionata.

L'osservazione b pone in evidenza alcune questioni relative alla presenza, nella maglia n. 167, di due manufatti edilizi per i quali non è stata prevista l'espropriazione ovvero la loro eventuale sostituzione: La villa Turco ed il supermercato Alvi.

I firmatari della osservazione hanno ipotizzato la possibilità che detti immobili, pur essendo esclusi dal Piano (vedasi pag. 4 della relazione tecnica e finanziaria) possano essere demoliti e ricostruiti con gli indici edilizi propri delle aree compresa nel piano.

Tale circostanza, a parere di questo ufficio è da escludersi in quanto detti immobili, non essendo stati sottoposti ad una nuova normativa, rimangono assoggettati alla precedente.

In merito poi alla possibilità di includere la villa Turco in un piano di recupero ex art. 28 della legge n. 457/1978 e quindi procedere ad una sua espropriazione per destinarla a standard urbanistici, (pratica molta applicata da questa Amministrazione nel centro Storico), si ritiene la stessa non applicabile in quanto non si è in presenza di un" risanamento,

anche conservativo, degli agglomerati urbani....”

Per quanto sopra, a parere di questo ufficio l'osservazione non va accolta.

L'osservazione c evidenzia una incompletezza del progetto urbanistico nella parte in cui non prevede, in corrispondenza dell'incrocio della strada Carrara di Ceglie con la ferrovia, un cavalcaferrovia. Nella stessa però si fa anche rilevare che detta opera non potrebbe considerarsi di stretta pertinenza dell'insediamento progettato ma di interesse generale e quindi con un costo che non dovrebbe gravare sui soggetti attuatori dell'edilizia residenziale pubblica ivi prevista. In sintesi l'osservazione tende solo a porre in evidenza la necessità di prevedere, in quel sito, un collegamento tra la città e le aree produttive ubicate a sud di questa nonché con la SS 16 bis, evidenziando che la sua realizzazione non potrebbe porsi a carico dei soli interventi E.R.P.

E' ovvio che il piano in questione non poteva né prevedere opere di interesse generale, tanto meno di tipo infrastrutturale a scala urbana, né modificare gli attuali indirizzi programmatori approvati dal Consiglio Comunale sia in merito alla soppressione dei passaggi a livello sia in merito al già previsto cavalcaferrovia in corrispondenza di via Terlizzi con sbocco su via San Martino (poco più ad est del supermercato Alvi).

Per quanto sopra, a parere di questo ufficio l'osservazione non va accolta anche perché prodotta in sede inopportuna.

L'osservazione d con riferimento all'insediamento previsto nella maglia n. 167, evidenzia un ipotetico contrasto con il 3° P.P.A. vigente ed una ipotetica difformità rispetto all'art. 5 comma 4°, della L.R. n. 6/1979 la quale stabilisce che l'edilizia residenziale pubblica prevista nelle zone C deve essere distribuita con criteri di omogeneità “.....nell'ambito di ciascun nucleo.....” e non di ciascuna maglia come probabilmente hanno inteso i firmatari della osservazione.

L'attuale distribuzione, nel Comune di Bisceglie, dei vani da realizzare in regime di edilizia residenziale pubblica (di tipo sovvenzionato, agevolato e convenzionato) vede solo il 58% di essi inseriti

nella Zona Omogenea di tipo C ed il restante 42% nelle Zone EA (Centro Storico) e B (P.R.U. San Pietro): ciò, a parere di questo ufficio, è un fatto abbastanza singolare in quanto rappresenta una inversione di tendenza rispetto ai P.E.E.P. tutti in zona di espansione.

Rispetto alle due grandi distribuzioni, nella zona C, 2/3 dei vani saranno realizzati nella maglia n. 167 (poco più di 1/3 del totale) dove la urbanizzazione avrà sicuramente costi inferiori in quanto compresa nel nucleo San Francesco (abbondantemente urbanizzato) ed 1/3 dei vani saranno realizzati nella maglia n. 195 - nucleo Crosta (circa 1/5 del totale) attualmente priva di idonee urbanizzazioni.

Per la zona C - nucleo San Andrea - si è ritenuto non opportuno inserire nel computo i vani, già previsti nella precedente versione del PEEP adottato nel 1995, in quanto gli stessi sono attualmente già abitati.

Da quanto sopra si può dedurre che nel Comune di Bisceglie l'Edilizia Residenziale Pubblica è attualmente, ma lo è stato anche storicamente, distribuita nei diversi nuclei di espansione.

La circostanza poi che i quartieri di E.R.P., siano essi ubicati in periferia o in pieno Centro Antico, diventino quartieri degradati o dormitori (in particolare modo quelli costruiti in regime di edilizia sovvenzionata), non è da attribuirsi, a parere di questo ufficio, alla distribuzione degli stessi nelle diverse Zone Omogenee o alla capacità del progettista, bensì a fattori sociali difficilmente risolvibili con la sola costruzione di realizzazioni nel nostro Comune (centro storico, via Padre Kolbe, via Di Vittorio - via Cavour, ecc.) e la mutata tendenza della normativa nazionale e comunitaria ora mai pienamente indirizzata alla costruzione dei cosiddetti “Programmi Complessi” (P.I., P.R.U. P.R.U.S.S., URBAN, ecc.) con i quali il privato può diventare protagonista nelle trasformazioni urbane, magari investendo risorse nei quartieri degradati di cui sopra.

Per quanto sopra, a parere di questo ufficio l'osservazione non va accolta, in quanto come già detto, non si rilevano contrasti con le norme e gli strumenti di programmazione vigenti.

L'opposizione e evidenzia una presunta difformità del progetto che interessa la maglia n. 167 dalla delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 7/06/1999 con la quale si stabilì di decurtare dal Piano già adottato il 1995, la volumetria prevista nel P.R.U. San Pietro.

Ciò per il solo fatto che gli opponendi hanno aggiunto alla volumetria progettata quella della villa Turco e parte del supermercato Alvi.

A nulla sembra sia servito precisare, nella stessa pag. 4 della relazione (dove gli stessi opponenti hanno rilevato le volumetrie progettate) che gli immobili in questione sono stati esclusi dal piano anche perché le precedenti opposizioni presentate dai proprietari degli stessi erano state ritenute accoglibili sia dall'ufficio che dalla Commissione edilizia che all'epoca le esaminò.

A tal fine si ritiene opportuno allegare alla presente le predette opposizioni, ed i pareri dell'ufficio e della C.E.C. in merito alle stesse al fine di far prendere atto al Consiglio Comunale che all'epoca non si espresse in via definitiva sul precedente Piano.

Ripetere le stesse previsioni sarebbe stato, a parere di questo ufficio, un aggravio del procedimento amministrativo (che avrebbe costretto i cittadini a ripetere opposizione 3) in contrasto con l'art. 1 della legge n. 241/1990.

Al fine di fugare ogni dubbio sulla esclusione dei predetti immobili dalla trasformazione edilizia prevista nel progetto si propone di aggiungere alle N.T.A. del PEEP la seguente norma, derivata da quella già proposta nell'esame delle precedenti osservazioni/opposizioni ed esaminata favorevolmente dalla C.E.C., e cioè:

NORMA SPECIFICA PER GLI IMMOBILI DENOMINATI "VILLA TURCO" E SUPERMERCATO ALVI".

I complessi edilizi denominati "Villa Turco" e "supermercato Alvi sono esclusi dal progetto urbanistico che interessa la maglia di P.R.G. n. 167 e quindi dalla relativa variante urbanistica.

Per entrambi i complessi e per le relative aree di pertinenza saranno consentiti, per effetto delle attuali disposizioni legislative, solo gli interventi di cui all'art. 31 a), b) e c) della legge 5/08/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le aree interessate non potranno essere computate ai fini del calcolo delle volumetrie realizzabili nell'ambito dell'area destinata all'insediamento di Edilizia Residenziale Pubblica.

Qualora quanto sopra esposto verrà condiviso dal Consiglio Comunale, sarà apportata la modifica alle N.T.A. aggiungendo sulla copertina la dicitura "Modificato in sede di approvazione definitiva con delibera del Consiglio Comunale n. del.".

Infine, poiché si è rilevato un errore materiale nelle N.T.A. si è provveduto a correggere lo stesso scalando gli articoli dal n. 4 e portando gli stessi articoli a 16 anziché 15.

Opposizione in ditta Dell'ORCO Elisabetta:

La opponente, risulta proprietaria di due lotti di terreno su cui insistono una villetta residenziale composta da due piani fuori terra (fg. 11 particella n. 378) ed edifici a destinazione artigianale condonati (p.lle nn. 2376, 1299, 1300, 1301).

I suddetti lotti sono destinati dal PEEP in questione a viabilità pubblica ed arredo urbano (tav. 52 di progetto); la opponente chiede che l'abitazione con l'area di pertinenza venga esclusa dalle previsioni di PEEP.

In merito a detta opposizione, l'U.T.C. con relazione del 19/12/2000, la rigetta in quanto la permanenza degli edifici è in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti e con quelle in fase di modificazione sia per quanto riguarda le opere pubbliche (allargamenti stradali) che per quanto riguarda la destinazione degli immobili (artigianale).

Il Settore scrivente, esaminate le predette opposizioni, ritiene di condividere le determinazioni dell'U.T.C. sia per quanto riguarda l'osservazione congiunta presentata da parte dei Sigg. ALBRIZIO - Di LEO che per quanto riguarda l'osservazione in ditta Dell'ORCO Elisabetta.

Premesso quanto sopra, si trasmette la presente relazione con i relativi atti al Comitato Urbanistico Regionale per le determinazioni di competenza ai sensi della L.R. 56/80.

Il Funzionario
Dott. Gianni Carena

Il Dirigente di Settore
Dott. Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2118

Canosa di Puglia (Ba) - L.R. 56/80. Piano Regolatore Generale. Delibera del Commissario ad acta n. 233 del 21/12/1999. Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Il Presidente dott. Raffaele Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio confermata, dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

“Il Comune di CANOSA DI PUGLIA è dotato di P.F. e R.E. vigenti.

Con delibera n°623 del 13 marzo 1992 la Giunta Regionale nominava il Commissario ad Acta per l'espletamento degli adempimenti di cui alla L.R. 56/80 riguardante la formazione ed approvazione del P.R.G.

Con delibera del Commissario ad Acta n. 14 del 25/03/1994 si definivano i criteri e gli indirizzi da porre a base del P.R.G. ai sensi della l.r. n. 56/80, delinendo nel contempo tempi e modi di esecuzione delle operazioni.

Con successiva delibera n. 872 in data 10.10.96 il Commissario ad Acta approvava il progetto preliminare (bozza) del P.R.G. del Comune di Canosa di Puglia.

In data 21/12/1999 con delibera del Commissario ad Acta n.233 veniva adottato il P.R.G., redatto dai tecnici incaricati, composto dagli elaborati di seguito riportati:

A1.1 - A1.7 -	Altimetria ed idrografia
A2.1 - A2.7 -	Uso del suolo agricolo: oliveti, vigneti, colture alberate miste
A3.1 - A3.7 -	Uso del suolo agricolo: vegetazione naturale, pascoli, aree incolte, seminativi
A4.1 - A4.7 -	Stato di fatto ed uso del suolo, quadro sinottico generale
A5.1 - A5.7 -	Perimetrazione delle zone irrigue, ambiti estesi indicati dal

P.U.T.T. P.B.A. della Regione Puglia

A6.1 - A6.7 -	Aree vincolate ex L. 1089/39 e L. 1497/39
A7.1 - A7.2 -	Area urbanizzata sistemi di scarpate, fianchi e costoni, aree con pendenze superiori al 20%
A8.1 - A8.2 -	Area urbanizzata: aree a rischio sismico medio, alto, altissimo
A9.1 - A9.2 -	Area urbanizzata: cavità rilevate o diagnosticate. Area a più alto rischio
A10.1 - A10.2 -	Area urbanizzata: aree ed edifici vincolati ex L. 1089/30 e L. 1497/39, aree di tutela archeologica di tipo A e B
A12 -	Area urbanizzata: edifici e settori urbani di pregio
A13.1 - A13.2 -	Area urbanizzata: Piano di Fabbricazione, piani urbanistici attuativi
C1 -	Interrelazione con i piani dei comuni contermini
P1.1 - P1.7 -	Territorio comunale: zonizzazione generale
P2 -	Territorio comunale: viabilità generale di P.R.G.
P3.1 - P3.2 -	Area urbanizzata: zonizzazione
P4 -	Zone produttive: Lo conia, zone D1, D2, D4, D5, zonizzazione stralci
P5.1 - P5.2 -	Area urbanizzata: viabilità di P.R.G. scala 1/5.000
P6 -	zone produttive Lo conia: viabilità di P.R.G.
P7 -	Planimetrazione delle aree
A -	Relazione generale

B -	Norme tecnici e di attuazione	Successivamente sono state raggruppate per zone omogenee come di seguito si riporta:
C -	Regolamento edilizio	
D -	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE N.T.A. ED AL R.E. A SEGUITO DEL PARERE DEL 29.11.99 ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA E DELLE RICHIESTE DI CUI AL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30.11.99 PRESSO LA SEDE DELL'ASSESSORATO REGIONALE ALL'URBANISTICA	
A4.5 BIS -	STATO DI FATTO ED USO DEL SUOLO. QUADRO SINOTTICO GENERALE	
P1.5 BIS -	TERRITORIO COMUNALE. ZONIZZAZIONE GENERALE 1/5.000;	
P4 BIS -	ZONE PRODUTTIVE: LOCONIA, ZONE D1-D2-D3-D4D5 ZONIZZAZIONE STRALCI	
P8.1 - P8.15 -	AREA URBANIZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2000).	
		A) Osservazioni relative all'area compresa tra via Balilla e zone limitrofe 12-25-26-27-28-30-31-46-60-62-66.
		B) Osservazioni relative alla zona industriale 2-3-18-20-29-33-43-64-67-70.
		C) Osservazioni relative alla zona adibita ad Attività di Discarica 7 - 19 - 22 - 23.
		D) Osservazioni della zona Fornace Casella 9 - 15 - 17.
		E) Osservazioni inerenti gli Insediamenti produttivi sparsi - Attività esistenti non riconfermate come destinazione di piano 5-6-11-16-24-38-49-52-55-59-72.
		F) Osservazioni inerenti la zona E1 - E2 13 - 14 - 39 - 58 - 61.
		G) Osservazioni delle Associazioni di Categoria 8 - 41 - 42 - 47 - 48 - 50 - 53 - 57.
		H) Osservazioni sull'uso dei piani cantinati degli edifici di pregio 37 - 65.
		I) Osservazioni zona D6 40 - 73.
		L) Osservazioni zona di via Corsica 32 - 44 - 51 - 69 - 71.
		M) Osservazioni inerenti richieste di particolari 1 - 4 - 10 - 21 - 34 - 56.

I suddetti elaborati e tavole grafiche del P.R.G. sono staff regolarmente pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi sono state presentate n.73 osservazioni, alle quali è stato controdedotto dal Commissario ad "acta" con delibera n. 1 del 23/12/2001.

Per le osservazioni pervenute nei termini è stata redatta una scheda contenente:

- proponente;
- zona interessata nel P.R.G. adottato;
- modifica richiesta;
- sintesi dell'Osservazione;
- relazione di valutazione del Gruppo di progettazione.

SEGNALAZIONI REFUSI

35 - 36 - 45 - 54 - 63 - 68.

Non sono state prese in considerazione le osservazioni presentate fuori dai termini di legge.

Gli atti del P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessore n. 1361 del 25/02/2003), il quale con propria relazione-parere in data 07/10/2003, parte integrante del presente provvedimento, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti "5.1" (Cartografia), "5.2" (vincoli territoriali); "5.3" (Zonizzazione).

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla norma vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di CANOSA DI PUGLIA di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

Per quanto attiene alle osservazioni, le stesse sono state esaminate e valutate dallo stesso Comitato Urbanistico Ristretto, come puntualmente riportato al punto "5.4" della predetta relazione-parere del 07/10/2003.

Con riferimento alle ulteriori osservazioni presentate direttamente all'Assessorato Regionale all'Urbanistica ed al C.U.R. oltre il termine previsto, lo stesso C.U.R. non si è espresso in quanto prodotte irritualmente rispetto al procedimento delineato dall'art. 16 della l.r. n. 56/80.

Premesso quanto sopra e sulla scorta della relazione-parere del CUR, si propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, l'approvazione del P.R.G. del Comune di CANOSA DI PUGLIA adottato con delibera del Commissario ad "acta" n. 233 del 21/12/1999, con l'introduzione negli atti e grafici delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella relazione-parere del C.U.R. espresso nella seduta del 07/10/2003 (qui in toto condivisa) parte integrante del presente provvedimento.

In ordine alle osservazioni prodotte, si propone alla Giunta l'accoglimento e/o rigetto nei limiti e nei termini di cui al citato parere del Comitato Urbanistico ristretto del 07/10/2003 (punto "5.4").

Sulla scorta degli atti d'ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), si dà atto, che il territorio Comunale di CANOSA DI PUGLIA non risulta gravato di vincoli di uso

civico e, pertanto, non sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98.

Inoltre, per quanto accertabile dalle planimetrie agli atti d'ufficio in scala 1:100.000 il territorio Comunale di CANOSA DI PUGLIA risulta parzialmente interessato dal Sito di Importanza Comunitaria contraddistinto dalla sigla IT9120011 "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" (Decreto del Ministro dell'Ambiente 3/4/2000); di conseguenza si prescrive per dette aree l'acquisizione della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e ciò prioritariamente a qualunque trasformazione urbanistica da autorizzarsi nell'ambito delle stesse aree.

Infine, considerato che non sussistono più le condizioni che indussero la Giunta Regionale a nominare il Commissario ad acta per l'adozione del P.R.G. si propone alla Giunta di restituire al Comune di CANOSA DI PUGLIA il potere pianificatorio, rimettendo gli atti allo stesso Comune acchè provveda a fornire le controdeduzioni e/o adeguamento alle prescrizioni e modifiche di cui al parere del C.U.R. del 07/10/2003 e ciò ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. N. 28/01"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

Il Presidente sulla base della risultanza istruttoria come innanzi illustrata, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario, dal Dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione sopra riportata;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - comma 10° - della L.R. 31/5/80, n. 56, il P.R.G. del Comune di CANOSA DI PUGLIA, adottato dal Commissario ad "acta" con delibera n. 233 del 21/12/1999, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella relazione - parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta del 07/10/2003 e con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa relazione - parere, parte integrante del presente provvedimento;
- DI DECIDERE in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto "5.4" della relazione - parere del Comitato Urbanistico ristretto;
- I RICHIEDERE al Consiglio Comunale di CANOSA DI PUGLIA, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G. apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma;
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di CANOSA DI PUGLIA, del presente provvedimento;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica
e Assetto del Territorio

Comitato Urbanistico Regionale

Oggetto: Comune di Canosa (BA) - "Piano Regolatore Generale".

Il Comitato Urbanistico Regionale Ristretto

(L.R. 4/7/94 n° 24)

- Visti gli atti tecnici - amministrativi inerenti il PRG in oggetto, indicati per il parere di cui all'art. 55 della L.R. n° 56/80;
- Visti i verbali del Comitato Ristretto del 27 marzo 2003 e del 05 giugno 2003

1 - ASPETTI AMMINISTRATIVI

1.1 Delibera d'intenti

L'Assessorato Regionale all'Urbanistica con nota del 30/10/1984, prot. 19206/URB, protocollata presso il Comune di Canosa in data 03/11/1984 n° 12995, sollecitava l'Amministrazione comunale a dotarsi di P.R.G. adeguato ai contenuti della L.R. 56/80.

L'Amministrazione affidava l'incarico di redigere il P.R.G. ai tecnici Arch. Domenico Di Bari ed all'Ing. Giuseppe Di Bari, ma con delibera di C.C. n° 63 del 23/11/1987 veniva respinto il piano elaborato in quanto non adeguato alla normativa prevista dalla L.R. 56/80.

Con delibera di C.C. n°64 del 23/12/1987 veniva affidato un nuovo incarico per redigere il P.R.G. ai tecnici Arch. Arturo Cucciola, Prof. Anselmo Lepidi, Avv. Gaetano Vignola ed al Prof. Vito Giorgio, allegando alla delibera anche lo schema di convenzione, delibera vistata per presa d'atto dalla S.P.C. in data 10/02/1988 al n° 6025.

Con delibera di G.M. n° 1448 dell'08/11/1988, vistata per presa d'atto dalla S.P.C. in data

03/04/1989 al n° 69064, veniva modificato lo schema di convenzione.

In data 14/03/1989 con n° 2603 di repertorio veniva stipulata la convenzione tra l'Amministrazione ed i professionisti, registrata a Barletta in data 03/04/1989 al n° 581.

Con delibera n° 623 del 13/03/1992, resa esecutiva con decisione n° 3828 in data 03/04/1992 del Commissario di Governo della Regione Puglia, la Regione Puglia nominava Commissario ad Acta l'Ing. Nicola Giordano per l'espletamento di tutte le procedure e gli atti necessari all'adozione del P.R.G. del Comune di Canosa.

Con deliberazione della G.R. n° 3073 del 18/07/1996, venivano prorogati al Commissario ad Acta, Ing. Nicola Giordano, i termini per l'espletamento delle procedure di approvazione della bozza del P.R.G. e connessi atti successivi per la relativa adozione.

Con delibera di C.C. n° 7 del 28/09/1992, vistata per presa d'atto dalla S.P.C. in data 22/10/1992 n° 8046, su richiesta del Commissario ad Acta, in ottemperanza di quanto previsto dalla delibera di G.R. n° 6320 del 13/11/1989, l'amministrazione nominava la Commissione Consultiva.

Con delibera del Commissario ad Acta n° 14 del 26/03/1994, vistata per presa d'atto dalla S.P.C. in data 13/04/1994 al n° 3353, venivano approvati e definiti gli obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G., nonché i tempi ed i modi per la sua formazione (art. 16 - L.R. n° 56 del 31/05/1980).

Con nota del 19/12/1995, acquisita in pari data al protocollo generale del Comune di Canosa con protocollo n° 19379, i tecnici, tramite il capo gruppo arch. Arturo Cucciola, trasmettevano all'amministrazione la Bozza del P.R.G. composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale
- tav. 1 - Climometria dell'area vasta, in scala 1:50.000
- tav. 2 - Idrografia dell'area vasta, in scala 1:50.000
- tav. 3 - Elementi caratterizzanti il territorio ed il paesaggio dell'area vasta, in scala 1:50.000
- tav. 4 - Persistenza territoriali di manufatti, tracciati ed allineamenti di carattere storico,

masserie - tratturi - trattureli - bracci - poste - centuriazioni, in scala 1:50.000

- tav. 5 - Previsioni del P.U.T.T./P.B.A. per il territorio di Canosa, geomorfologia, vincoli archeologici e architettonici, parchi, zone umide, vincoli faunistici, in scala 1:50.000
- tav. 6 - Carta geologica del territorio comunale, in scala 1:25.000
- tav. 7 - Revisione del P.U.T.T./P.B.A. per il territorio di Canosa - Ambiti Territoriali Estesi, in scala 1:25.000
- tav. 8 - Analisi territoriale con individuazione delle infrastrutture, delle zone irrigue e dei corsi d'acqua esistenti, in scala 1:25.000
- tav. 9 - Planimetria catastale dell'anno 1874, in scala 1:2.000
- tav. 10 - Area urbanizzata zona interessate da piani attuativi, vincoli, presenza o progetti di infrastrutture, servizi, in scala 1:5.000
- tav. 11 - Area urbanizzata, zone sismiche, clivometria, cavità, in scala 1:4.000
- tav. 12 - Area urbanizzata, previsioni del programma di fabbricazione riportate sulla cartografia aggiornata, in scala 1:5.000

1.2 Delibera di adozione

L'U.T.C., esaminati gli atti del progetto preliminare (Bozza) del P.R.G., esprimeva parere favorevole esplicitando delle raccomandazioni che sono state tenute presenti nella previsioni del P.R.G.

Esse sono le seguenti:

- tutte le zone assoggettate a vincolo archeologico in continua evoluzione, devono essere tempestivamente comunicate ai redattori del piano;
- occorre tenere presente la situazione del sottosuolo in rapporto agli studi ed agli interventi effettuati sino al momento della preparazione della bozza del P.R.G.;
- occorre precisare che nelle progettazioni neces-

sita seguire le norme tecniche per la zona sismica S=9, con riferimento al D.M. 16/01/1996;

- necessita aggiornare la situazione demografica, urbanistica ed edilizia ed i suoi riflessi nei settori residenziali, produttivi e dei servizi.

Preso atto di quanto sopra esposto ed acquisito il parere favorevole, ex art. 53 della legge n° 142 del 08/06/1990, di:

- il Dirigente dell'U.T.C. sotto l'aspetto tecnico;
- il Direttore di Ragioneria sotto l'aspetto contabile;
- il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità

con Delibera del Commissario ad Acta n°872 del 10/10/1996 veniva approvata la Bozza del P.R.G. del Comune di Canosa di Puglia (BA).

Gli atti tecnici del progetto preliminare (Bozza) del PRG risultavano così costituiti:

- Relazione Generale
- tav. 1 - Climometria dell'area vasta, in scala 1:50.000
- tav. 2 - Idrografia dell'area vasta, in scala 1:50.000
- tav. 3 - Elementi caratterizzanti il territorio ed il paesaggio dell'area vasta, in scala 1:50.000
- tav. 4 - Preesistenza territoriale di manufatti, tracciati ed allineamenti di carattere storico, masserie - tratturi - tratturelli - bracci - poste - centuriazioni, in scala 1:50.000
- tav. 5 - Previsioni del P.U.T.T./P.B.A. per il territorio di Canosa, geomorfologia, vincoli archeologici e architettonici, parchi, zone umide, vincoli faunistici, in scala 1:50.000
- tav. 6 - Carta geologica del territorio comunale, in scala 1:25.000
- tav. 7 - Revisione del P.U.T.T./P.B.A. per il territorio di Canosa - Ambiti Territoriali Estesi, in scala 1:25.000
- tav. 8 - Analisi territoriale con individuazione delle infrastrutture, delle zone irrigue e

dei corsi d'acqua esistenti, in scala 1:25.000

- tav. 9 - Planimetria catastale dell'anno 1874, in scala 1:2.000
- tav. 10 - Area urbanizzata zona interessate da piani attuativi, vincoli, presenza o progetti di infrastrutture, servizi, in scala 1:5.000
- tav. 11 - Area urbanizzata, zone sismiche, clivometria, cavità, in scala 1:4.000
- tav. 12 - Area urbanizzata, previsioni del programma di fabbricazione riportate sulla cartografia aggiornata, in scala 1:5.000

La delibera veniva affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi con decorrenza dall'11/10/1996.

Con nota del 05/08/1999 la Soprintendenza Archeologica della Puglia invitava i tecnici ad introdurre nel piano, negli specifici regolamenti, normative finalizzate alla procedure di autorizzazione in aree di interesse archeologico.

Con deliberazione del Commissario Prefettizio dello 08/07/1999 venivano individuate le porzioni di territorio interessate dalla presenza di cavità antropiche nel sottosuolo e quindi particolarmente esposte al rischio sismico, e veniva incaricato l'U.T.C. affinché predisponesse prescrizioni tecniche a fronteggiare la situazione di dissesto in occasione delle edificazioni in zone interessate da cavità antropiche.

Con nota del 04/11/1999 il gruppo di progettazione, tramite il capo gruppo arch. Arturo Cucciola, trasmetteva il P.R.G. composto dai seguenti elaborati:

- | | |
|-------------|---|
| A1.1 - A1.7 | Altimetria ed idrografia |
| A2.1 - A2.7 | Uso del suolo agricolo: oliveti, vigneti, colture alberate miste |
| A3.1 - A3.7 | Uso del suolo agricolo: vegetazione naturale, pascoli, aree incolte, seminativi |
| A4.1 - A4.7 | Stato di fatto ed uso del suolo, quadro sinottico generale |
| A5.1 - A5.7 | Perimetrazione delle zone |

	irrigue, ambiti estesi indicati dal P.U.T.T. P.B.A. della regione Puglia
A6.1 - A6.7	Aree vincolate ex L. 1089/39 e L. 1437/39
A7.1 - A7.2	Area urbanizzata: sistemi di scarpate, fianchi e costoni, aree con pendenze superiori al 20%
A8.1 - A8.2	Area urbanizzata: aree a rischio sismico medio, alto, altissimo
A9.1 - A9.2	Area urbanizzata: cavità rilevate o diagnosticate. Area a più alto rischio.
A10.1 - A10.2	Area urbanizzata: aree ed edifici vincolati ex L. 1089/39 e L. 1497/39 aree di tutela archeologica di tipo A e B.
A12	Area Urbanizzata edifici e settori urbani di pregio.
A13.1 - A13.2	Area Urbanizzata. Piano di fabbricazione riportato su rilievo AFG. Piani urbanistici attuativi
C1	Interrelazione con i piani dei comuni contermini
P1.1 - P1.7	Territorio comunale: zonizzazione generale
P2	Territorio comunale: viabilità generale di PRG
P3.1 - P3.2	Area Urbanizzata: zonizzazione
P4	Zone produttive: Loconia, zone DI, D2, D3, D4, D5, zonizzazione stralci
P5.1 - P5.2	Area urbanizzata: viabilità di PRG
P6	Zone produttive Loconia: viabilità di PRG
P7	Planimetrazione delle aree

A	Relazione generale
B	Norme tecniche di attuazione
C	Regolamento edilizio

- L'U.T.C. esaminati gli atti del P.R.G. di cui innanzi, in data 29/11/99, esprimeva parere favorevole con le seguenti osservazioni:

GRAFICI E CARTOGRAFIA

- Mancano le tavole (sostitutive della strumentazione esecutiva) in scala 1:2000 e/o 1:1000, contenenti le prescrizioni di dettaglio del P.R.G. da osservare nel rilascio delle concessioni;
- Dall'esame della tavola A4.5 (Stato di fatto e uso del suolo) si rileva che le porzioni di territorio attualmente destinate a discariche ed a impianto di trattamento reflui sono state riportate con la dicitura "cave".

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Vanno meglio definiti o specificati:

- Le norme per l'edificazione di nuovi fabbricati, in particolare, le altezze dei fabbricati, le distanze tra corpi di fabbrica, distanze dai confini, ecc. le quali dovranno essere armonizzate con le vigenti norme sismiche.
- Le norme riguardanti la D.I.A. di cui alla Legge 662/96.
- La definizione di Superficie di piano e Superficie lorda
- Tra gli interventi assentibili in zona rurale o a verde agricolo, quelli relativi agli impianti di telefonia cellulare, agli elettrodotti, ai gasdotti e simili.
- I poteri di deroga alle prescrizioni di P.R.G.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Vanno definite:

- Le attribuzioni specifiche della Commissione Edilizia, della Commissione Urbanistica ed Edilizia Speciale (CUES) e della Commissione Speciale per le zone agricole (CSZA)
- La durata, il rinnovo, il funzionamento della CUES, nonché la decadenza e la sostituzione dei membri della stessa.

- La composizione, l'incompatibilità, durata, rinnovo e funzionamento della CSZA, nonché la decadenza e la sostituzione dei membri della stessa.
- Le altezze minime per gli alloggi e per tutti i piani abitabili, poiché risultano fissate solo per i piani terreni e per i piani sottotetto.

Si rileva, infine, che nel testo delle N.T.A. e del R.E. vi sono numerosi refusi, da correggere e che le pag. 52 e 53 delle N.T.A. sono illeggibili.

- Con nota prot. 18540/99 del 30/11/99 il Dirigente U.T.C. trasmetteva in duplice copia il P.R.G. all'Ufficio del Genio Civile di Bari affinché esprimesse il parere previsto dall'art. 13 della L. 64/74, secondo i grafici prodotti in data 4/11/99, esaustivi in termini di scelta di pianificazione urbanistica e di compatibilità dell'assetto geomorfologico del territorio interessato.
- L'Ufficio del Genio Civile di Bari, in data 6/12/99, con nota pervenuta al Comune di Canosa in data 13/12/99 prot 18540, comunicava il proprio parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni del Piano Regolatore Generale con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato;
- L'Arch. Arturo Cucciola, in data 14/12/99 con nota prot. 19359 depositava i seguenti grafici ed atti elaborati in dipendenza delle osservazioni formulate dall'U.T.C. con la relazione del 29/11/99, ai soli fini di una maggiore intelligibilità del Piano a livello attuativo:

D MODIFICHE EDINTEGRAZIONI ALLE N.T.A. ED AL R.E. A SEGUITO DEL PARERE DEL 29/11/99 ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA E DELLE RICHIESTE DI CUI AL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30/11/99 PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE ALL'URBANISTICA.

A 4.5 BIS STATO DI FATTO ED USO DEL

SUOLO. QUADRO SINOTTICO GENERALE

- | | |
|-----------|---|
| P 1.5 BIS | TERRITORIO COMUNALE. ZONIZZAZIONE GENERALE |
| P4 BIS | ZONE PRODUTTIVE: LOCONIA ZONE D1-D2-D3-D4-D5 ZONIZZAZIONE STRALCI |
| P 8.1 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000) |
| P 8.2 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.3 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.4 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.5 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.6 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.7 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.8 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.9 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.10 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.11 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.12 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.13 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.14 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |
| P 8.15 | AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE |

Con la precisazione che le Tavv. A4.5 bis, P1.5 bis, P4 bis sono integrative rispettivamente delle Tavv. A4.5, P1.5, P4 in riferimento alla esistenza delle discariche e degli impianti di trattamento reflui in attività.

L'elaborato D contiene modifiche ed integrazioni alle N.T.A. ed al R.E.

Le Tavv. dal P8.1 a P8.15 in scala 1:2.000 sono di maggiore dettaglio degli elaborati in scala 1:10.000 e 1:5.000.

- il Commissario Straordinario con nota del 14/12/99 prot. 19293 comunicava al Commissario ad Acta il compimento di tutti gli adempimenti preliminari all'adozione dello strumento urbanistico generale e segnalava i seguenti Piani di Lottizzazione già approvati dalla P.A. alla predetta data:

1. "LOPS CELESTINO - LOPS ROSA PASQUA" - Suoli ricadenti in area compresa nel P.P.A. che possiede i requisiti di cui all'art. 6 della L.R. n° 6/85, con Deliberazione Commissariale del 29/7/99 ed approvato con deliberazione Commissariale del 28/10/99, da convenzionare.
2. "DE ROBERTIS ALDO E. ed altri" - Suoli ricadenti in area compresa nel 1° P.P.A. che possiede i requisiti di cui all'art. 6 della L.R. n° 6/85 - Piano adottato dal C.C. con delibera del 30/05/1989 - approvato con delibera del C.C. del 28/02/1990, e ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi della L. 1089/1939 - convenzione stipulata.
3. "ALLIMMOVEST" - Suoli ricadenti in area compresa nello P.P.A che possiede i requisiti di cui all'art. 6 della L.R. n° 6/85. Piano adottato con delibera del C.P. dell'11/6/96 - approvato con delibera del C.S. del 30/12/96 e ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi della Legge n° 1089/1939;
4. "UNGARO ANGELO ed altri" - Piano adottato con delibera del C.P. dell'11/6/96 - approvato con delibera del C.S. del 30/12/96 - chiesta la stipula della convenzione;

5. "MAZZA MARIA". .. Piano adottato con delibera del C.P. dell'11/6/96 - approvato con delibera del C.S. del 30/12/96 - chiesta la stipula della convenzione;

6. "CAPORALE GIUSEPPE ed altri" - Piano adottato con delibera del C.P. dell'11/6/96 - approvato con delibera del C.S. del 30/12/96;

7. "CIDIESSE IMMOBILIARE" - Piano adottato con delibera del C.P. dell'11/6/96 - approvato con delibera del C.S. del 30/12/96;

Il Commissario ad Acta considerato che, in riferimento alla nota innanzi indicata n. 19293/99:

- il primo e unico P.P.A. approvato con Deliberazione di C.C. n. 253 del 3/11/83 è venuto meno per decorrenza dei termini;
- il P.P.A., nella configurazione di cui all'art. 13 della L. 10/77, dovrebbe precedere l'approvazione dello strumento attuativo (nella specie, piano di lottizzazione) a meno di disposizioni derogatrici;
- alcune delle lottizzazioni pendenti così come segnalate con nota del 14/12/99 sono state approvate in assenza di P.P.A. vigente ovvero approvate in data 30/12/96 allorché non vi erano disposizioni derogatrici (es. Decreti legge) e, pertanto, in tale data dovevano ritenersi vigenti le norme ordinarie per il P.P.A. sopra richiamate, non potendo valere al riguardo il richiamo contenuto nel comma 61 dell'art. 2 della L. 662/96;
- per le lottizzazioni pendenti, ad eccezione del P. di L. De Robertis ed altri non sono state stipulate formalmente le convenzioni di lottizzazione, e pertanto non sono efficaci;
- le suddette lottizzazioni riguardano talune (De Robertis Aldo ed altri; Allimovest) aree soggette a vincolo ex L. 29/6/1039 n. 1089, le rimanenti (Lops Celestino e Lops Rosa Pasqua, Ungaro Angelo ed altri, Mazza Maria, Caporale Giuseppe ed altri, Cidiesse Immobiliare) aree incluse nella perimetrazione di tutela archeologica di tipo "A" come da nota prot. 20479 del 5/8/99 della Soprintendenza Archeologica della Puglia;
- il nuovo disegno di P.R.G. prevede per le aree interessate dalle suddette lottizzazioni la destina-

zione urbanistica di Parco Territoriale della "Rocca e del Pomerio Ofantino" ove il Piano stesso richiede la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, storici e archeologici;

- la nuova destinazione urbanistica impressa alle aree interessate dalle lottizzazioni, rispetto a quella prevista dal P. di F. vigente, rinviene dalla necessità di tutelare il pubblico interesse rappresentato dalla salvaguardia dei valori testé riportati;

Rilevato che non sussistono ragioni di pubblico interesse acchè si provveda per le aree interessate dalle lottizzazioni elencate ad imprimere una diversa destinazione urbanistica rispetto a quella definita dal Piano e qui riconfermata, peraltro in coerenza con la Delibera Commissariale n. 14 del 25/3/94 contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.R.G. nonché con la Delibera Commissariale n° 872 del 10/10/96 di approvazione del Progetto Preliminare del P.R.G. (Bozza).

Tutto quanto premesso, il Commissario ad Acta, acquisiti i pareri di rito, con delibera n° 233 del 21/12/1999 adottava il P.R.G. composto dai seguenti elaborati:

A1.1 - A1.7	Altimetria ed idrografia
A2.1 - A2.7	Uso del suolo agricolo: oliveti, vigneti, colture alberate miste
A3.1 - A3.7	Uso del suolo agricolo: vegetazione naturale, pascoli, aree incolte, seminativi
M.1 - A4.7	Stato di fatto ed uso del suolo, quadro sinottico generale
A5.1 - A5.7	Perimetrazione delle zone irrigue, ambiti estesi indicati dal P.U.T.T. P.B.A. della Regione Puglia
A6.1 - A6.7	Aree vincolate ex L. 1089/39 e L. 1.437/39
A7.1 - A7.2	Area urbanizzata sistemi di scarpate. fianchi e costoni, aree con pendenze superiori al 20%

A8.1 - A8.2	Area urbanizzata: aree a rischio sismico medio, alto, altissimo
A9.1 - A9.2	Area urbanizzata: cavità rilevate o diagnosticate. Area a più alto rischio
A10.1 - A10.2	Area urbanizzata: aree ed edifici vincolati ex L. 1089/39 e L. 1497/39, aree di tutela archeologica di tipo A e B
A 12	Area urbanizzata edifici e settori urbani di pregio
A13.1 - A13.2	Area Urbanizzata. Piano di fabbricazione. Piani urbanistici attuativi
C 1	Interrelazione con i piani dei comuni contermini
P1.1 - P1.7	Territorio comunale: zonizzazione generale
P2	Territorio comunale: viabilità generale di PRG
P3.1 - P3.2	Area Urbanizzata: zonizzazione
P4	Zone produttive: Loconia, zone D1, D2, D4, D5, zonizzazione stralci
P5.1 - P5.2	Area urbanizzata: viabilità di PRG
P6	Zone produttive Loconia: viabilità di PRG
P7	Planimetrazione delle aree
A	Relazione generale
B	Norme tecniche di attuazione
C	Regolamento edilizio
D	MODIFICHE ED INTEGRAZIONIALE N.T.A. ED AL R.E. A SEGUITO DEL PARERE DEL 29/11/99 ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO ED UTILIZZA-

	ZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA E DELLE RICHIESTE DI CUI AL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30/11/99 PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE ALL'BANISTICA.	P 8.9	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)
		P 8.10	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)
A 4.5 BIS	STATO DI FATTO ED USO DEL SUOLO. QUADRO SINOTTICO GENERALE	P 8.11	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)
P 1.5 BIS	TERRITORIO COMUNALE. ZONIZZAZIONE GENERALE	P 8.12	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)
P4 BIS	ZONE PRODUTTIVE: LOCONIA ZONE D1-D2-D3-D4-D5 ZONIZZAZIONE STRALCI	P 8.13	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)
P 8.1	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)	P 8.14	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)
P 8.2	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)	P 8.15	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)
P 8.3	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)		
P 8.4	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)		
P 8.5	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)		
P 8.6	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)		
P 8.7	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)		
P 8.8	AREA URBANIZZATA: ZONIZZAZIONE (IN SCALA 1:2.000)		

1.3 Atti di pubblicazione

Tutti gli atti di pubblicazione risultano regolari e conformi all'art. 16 della L.R. 56/80 secondo quanto segue:

- Il verbale di approvazione del progetto preliminare (Bozza) del P.R.G. è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni dall'11/10/1996 al 26/10/1996;
- La delibera di adozione del P.R.G. è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 22/12/1999 al 05/01/2000
- Gli elaborati e la delibera di adozione sono stati depositati presso la Segreteria Generale dal 23/12/1999 al 22/01/2000
- Manifesti affissi nei luoghi pubblici dal 23/12/1999 per trenta giorni;
- Pubblicazione sui quotidiani "Gazzetta del Mezzogiorno" e "Corriere dello Sport" del 30/12/1999;

- Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- Pubblicazione sul Foglio Annunci Legali.

1.4 Esame delle osservazioni

A seguito della pubblicazione e deposito del PRG, dal 22/12/1999 al 22/01/2000 sono pervenute n° 73 osservazioni entro il 21/02/2000, termine previsto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. n° 56/80.

In data 31/03/2000 con nota n° 5552 esse venivano trasmesse all'Arch. Arturo Cucciola per il parere di competenza.

Con nota del 06/10/2000 i redattori del piano trasmettevano il proprio parere sulle osservazioni.

Con nota del 26/03/2001 L'Arch. Arturo Cucciola inviava all'Amministrazione le planimetrie del territorio con localizzate le osservazioni, per una migliore leggibilità.

Il Dirigente del settore Assetto ed Utilizzo del Territorio con nota n° 12871 del 05/09/2001 segnalava alcune inesattezze e/o refusi riscontrati nel testo delle N.T.A. e del R.E., nonché negli elaborati grafici.

Per le Osservazioni pervenute nei termini è stata redatta una scheda contenente:

- proponente;
- determinazione del Gruppo di progettazione;
- sintesi dell'Osservazione;
- relazione di valutazione del Gruppo di progettazione.

Successivamente esse sono state raggruppate per zone omogenee ed in merito si è espresso il Commissario ad Acta.

Esse sono state così raggruppate:

- A) Osservazioni relative all'area compresa tra Via Balilla e Zone Limitrofe
12-25-26-27-28-30-31-46-60-62-66
- B) Osservazioni relative alla Zona Industriale
2-3-18-20-29-33-43-64-67-70
- C) Osservazioni relative alla Zona adibita ad Attività di Discarica

7-19-22-23

- D) Osservazioni della Zona Fornace Caiella
9-15-17
- E) Osservazioni inerenti gli Insediamenti produttivi sparsi - Attività esistenti non riconfermate come destinazione di piano
5-6-11-16-24-38-49-52-55-59-72
- F) Osservazioni inerenti La Zona E1 - E2
13-14-39-58-61
- G) Osservazioni delle Associazioni di Categoria
8-41-42-4748-50-53-57
- H) Osservazioni sull'Uso dei piani cantinati degli edifici di pregio
37-65
- I) Osservazioni Zona D6
40-73
- L) Osservazioni Zona di Via Corsica
32-44-51-69-71
- M) Osservazioni inerenti Richieste di particolari
1-4-10-21-34-56

SEGNALAZIONI REFUSI

35-36-45-54-63-68

Inoltre il Commissario ad Acta evidenziava quanto segue:

- che le richieste mosse da alcuni tra i proponenti le osservazioni di partecipare al procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., non possono trovare accoglimento in quanto ai sensi dell'art. 13 di tale legge, le disposizioni in tema di partecipazione al procedimento non si applicano con riferimento agli atti di pianificazione;
- che ha preso atto delle segnalazioni evidenziate dal Dirigente del Settore Assetto ed Utilizzazione del Territorio con nota prot. 12871 del 5/9/2001 e relative ad alcune inesattezze e/o refusi riscontrati nel testo delle N.T.A., del R.E., nonché all'interno degli elaborati;

- che la nota del 21/2/2000 a cura del WWF - Gruppo Canosa, con la quale l'Associazione, concordando con i principi ed i criteri del Piano, auspicava che eventuali modifiche allo stesso non ne stravolgevano la sostanza e gli obiettivi, nonché la nota del 05/01/2000 a firma del Dott. Geol. Antonio Morea con la quale veniva richiesto l'ampliamento del Cimitero Comunale, non sono qualificabili come osservazioni, ma quali considerazioni di tipo generale.

Non sono state prese in considerazione le osservazioni presentate fuori dai termini di legge.

1.5 Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.

Con nota del 28/12/2001, prot. n° 19049 è stata trasmessa richiesta di parere alla S.B.A.A.A.S. di Bari.

Con nota del 09 aprile 2002 n° 4099, la Soprintendenza rispondeva testualmente:

“Preso visione degli elaborati grafici ed esaminata la documentazione tecnica prodotta, si esprime il seguente parere, per quanto di competenza di questo ufficio.

Come si evince dalla lettura della Relazione Tecnica Generale, il patrimonio ambientale, archeologico e architettonico della Città di Canosa di Puglia è stato studiato con particolare attenzione e, per esso, le previsioni di valorizzazione e tutela risultano senz'altro compatibili con gli indirizzi istituzionali di questa Soprintendenza.

In particolare, per quanto attiene il patrimonio architettonico, si rileva l'attenzione riservata alla individuazione di nuovi beni “sottoposti” a tutela dal Piano medesimo.

Le Normative Tecniche di Attuazione, relativamente al nucleo urbano più antico, restano generiche perché rimandano a quanto previsto nei piani esecutivi di cui è già dotato il Comune (PR e PP).

A tal proposito si sottolinea l'utilità di una stretta collaborazione tra i rispettivi Uffici per l'esame di progetti riguardanti eventuali “ricostruzioni” o “sostituzioni” edilizie in centro storico, operazioni, queste, come noto, sempre “incerte” nei loro esiti.

Altrettanto auspicabile sarebbe l'adozione di un “piano del colore” e” la previsione, anche per gli interventi “minimi”, di materiali e tecniche costruttive “tradizionali”.

Pertanto, nel merito del P.R.G., fermo restando quanto espresso con nota n. 15365/92 del 14/1/93 relativamente al P.R. del centro storico, questa Soprintendenza esprime il proprio parere favorevole.”

1.6 Soprintendenza Archeologica

A seguito della richiesta del parere alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, quest'ultima con nota del 05 agosto 1999 n° 20479, rispondeva testualmente:

“In merito alla questione della prossima adozione da parte di codesto Comune del Piano Regolatore Generale, si ritiene indispensabile, a parere di questo Ufficio, introdurre negli specifici regolamenti previsti dal Piano, normative finalizzate alle procedure di autorizzazioni in aree di interesse archeologico.

Ad avviso di questo Ufficio, la predisposizione del P.R.G. costituisce nelle aspettative generali uno strumento di auspicabile normalizzazione in una città caratterizzata dalle molteplici attività proprie dell'archeologia urbana.

Si ritiene quindi che in relazione alle previsioni del P.R.G., vadano garantite le esigenze di tutela, conservazione e ricerca, superando le gravose difficoltà di gestione del territorio in parte determinati dalla carenza di prescrizioni urbanistiche.

Si ravvisa infatti nella ordinaria amministrazione della tutela, l'esigenza di programmare con chiarezza le modalità di intervento e di corrispondere così alle esigenze del pubblico e alla corretta attivazione dei piani di indagine archeologica e di conservazione delle preesistenze.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, e già emerso in precedenti incontri presso codesto Ufficio espressamente richiesti da codesta Amministrazione, si prospettano le indicazioni di massima per la programmazione delle normative di tutela.

I criteri e le modalità del regolamento da adottare hanno la necessaria premessa nel riconoscimento di ampi settori del territorio comunale con stratificazioni archeologiche di grande rilievo.

Sulla base di questa prima definizione, si può procedere all'accertamento di un piano di zonizzazione che individua le priorità di tutela di questa parte di territorio, pur nella certezza che la complessa storia archeologica di Canosa antica non si può riassumere nelle maglie di un rigido comprensorio.

Pertanto si ritiene utile distinguere una prima zona di grande rilievo archeologico distinta da una seconda zona con parametri di gestione corrispondenti al minore "rischio" dell'attività edilizia in progetto.

Per la prima zona, individuata con la lettera A e distinta con tratteggio verticale nella planimetria allegata, si dispone, ai fini delle autorizzazioni competenti, che il progetto di massima sia trasmesso per il parere di competenza a questo Ufficio.

Sulla base delle modalità di attuazione del procedimento di acquisizione dei pareri di legge, questo Ufficio indicherà alla Direzione Lavori il piano di intervento per le indagini archeologiche che, nei tempi previsti dalla L. 241/90, precisando la data di inizio dei lavori e le modalità di esecuzione degli stessi.

I risultati di questi saggi preventivi saranno determinanti ai fini della realizzazione del progetto che nella fase esecutiva verrà formulato utilizzando le prescrizioni di questo Ufficio, nel pieno rispetto delle evidenze archeologiche segnalate.

La spesa per l'esecuzione dei saggi ricadrà sulla Committenza Pubblica o Privata e, compatibilmente con le motivate esigenze dello scavo, coprirà anche le attività di restauro, protezione e conservazione delle strutture emerse.

Si fa comunque presente che rinvenimenti di particolare interesse archeologico possono portare a istruttorie di notifica ai sensi della L. 1089/39 e alla esclusione di qualsiasi attività edilizia.

Si precisa che le prescrizioni sopra citate riguardano anche le aree con differenti destinazioni d'uso.

Per quanto riguarda la zona B, definita in planimetria con tratteggio obliquo, la procedura richiesta consisterà nella trasmissione dell'estratto di mappa catastale e della comunicazione di inizio lavori trenta giorni prima dell'avvio degli stessi.

Sulla base della comunicazione inoltrata, questo Ufficio si riserva di effettuare sopralluoghi concor-

dati nelle modalità con i progettisti e di valutare l'opportunità di un intervento nel corso dello scavo.

Qualora nel corso dei lavori si verificasse l'individuazione di strutture antiche, si procederà allo scavo delle stesse sulla base delle disponibilità finanziarie di questo Ufficio.

Per quanto riguarda le previsioni di realizzazione dei capannoni progettati nella zona industriale, così come individuati dal vigente P. di F. si ritiene che il nuovo strumento urbanistico sia di straordinario rilievo nel riconoscimento delle finalità espresse dai DD. MM. di vincolo ai sensi della L. 1089/39.

L'adozione delle determinazioni del P.R.G. porta a individuare in ben altra zona le fasce di espansione industriale, tipizzando come area di riconversione la zona industriale lungo la via Cerignola.

In tal senso si ribadiscono le necessità di tutela insite nei provvedimenti di vincolo prospettando per le aree tutelate attività consone alle esigenze della normativa vigente.

Tanto si prospetta, ai fini delle determinazioni di competenza"

1.7 Regione Puglia-Ufficio del Genio Civile

Con nota del 30 novembre 1999, prot. n° 18540 è stata trasmessa richiesta di parere all'Assessorato Regionale ai LL. PP. Ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74.

Con nota del 06 dicembre 1999 veniva inoltrato il seguente parere:

"si esprime parere favorevole esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni del P.R.G. con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato, nel rispetto delle conclusioni e prescrizioni allegata alla relazione geologica (cap. 1.6 delle relazione generale) redatta dal Dr. Geol. Anselmo Lepidi.

3 - CONTENUTI DEL PRG

3.1 Vincoli Territoriali

La trattazione dei vincoli nel progetto di PRG risulta operata nelle tavole grafiche di analisi di Piano.

3.2 Adeguamento alla L.R. 56/80.

Il PRG di Canosa di Puglia risulta sostanzialmente adeguato a quanto previsto dagli art. 14 e 15 della L.R. 56/80 nonché alla delibera di G.R. n° 6320/89.

3.3 Ricognizione giuridica

Il Comune di Canosa di Puglia è dotato del solo Piano di Fabbricazione entrato in vigore l'11/10/1966, successivamente modificato per essere adeguato al D.M. n° 1444 del 02/04/1968; inoltre con delibera di C.C. n° 131 del 23/04/1980 sono state apportate modifiche alle N.T.A.

3.4 Obiettivi del PRG

Dall'esame del PRG si riscontra, in generale, il rispetto di quanto stabilito nella delibera preliminare del Commissario ad Acta n° 14 del 26/03/1994.

Gli obiettivi ed i criteri di impostazione enunciati in tali delibere sono in estrema sintesi i seguenti:

- Dimensionamento del fabbisogno di edilizia residenziale del P.R.G. utilizzando i meccanismi di calcolo previsti dalla legislazione regionale, ponendo l'obiettivo di portare l'indice medio di affollamento ab./vano a 0,80;
- Intervento sul patrimonio edilizio e monumentale esistente favorendo, con adeguate scelte normative e pianificatorie, l'intervento di recupero, riuso e valorizzazione del patrimonio esistente.
- Prevedere aree di espansione attentamente calibrate secondo direttrici scelte in modo oggettivo tenendo conto della clinometria, del regime idrico, dell'esposizione, della infrastrutturazione esistente, delle aree da tutelare, delle cavità sotterranee;
- Dimensionare il fabbisogno nel settore dei servizi di quartiere e dei servizi di livello superiore (standards) nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri regionali. Poiché il rapporto abitante/vano non è 1, ma inferiore, gli standards dovranno essere riferiti ai vani e non agli abitanti.

- Problema delle cavità sotterranee, quindi inserire nel P.R.G. prescrizioni di tutela specifica del sottosuolo
- Puntare decisamente ad una valorizzazione, e tutela del patrimonio storico - archeologico inserendo nel P.R.G., a seguito di contatti e di comuni programmi con le competenti Soprintendenze, la previsione di grandi parchi archeologici di varia conformazione e grandezza.
- Farsi promotori, in connessione con la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, o anche in maniera autonoma, della creazione di parchi ambientali, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale, piantumando le pendici dei colli, evitando l'edificazione sui colli stessi, valorizzando le depressioni naturali (es. canale della Marchesa).
- Porre, come obiettivo del P.R.G., ma nel quadro di una politica ovviamente più vasta, un deciso rafforzamento del settore produttivo primario, concentrando l'attenzione prima di tutto sulle zone irrigue, per fortuna molto vaste, esistenti nel territorio comunale.
- Porre, come obiettivo del P.R.G., un rafforzamento del settore produttivo secondario, prima di tutto dando prospettive certe alle possibilità di sviluppo edilizio supportato dalle indispensabili infrastrutture.
- Porre, quale obiettivo del P.R.G., il riordino del settore produttivo terziario prevedendo, per le attività più frazionate, una integrazione con le aree residenziali governata da un'adeguata normativa e sorretta, laddove necessario, da adeguate scelte localizzative.

3.5 - Dimensionamento del piano

Per il dimensionamento del P.R.G. i progettisti, in ottemperanza del G.R. n° 6320/1989, hanno verificata la "residuale capacità insediativa" del P. di F.

Tale valutazione ha determinato che per le Zone "A" la capacità residuale edificatoria è nulla, in

quanto oggetto solo di interventi di restauro, e con uno stato di degrado tale che sono invece oggetto di abbandono.

Anche le Zone "B" (zone residenziali attuali) sono state giudicate, dai progettisti, con capacità residuale edificatoria nulla, in quanto fittamente edificate e comunque connotate da una stratificazione storica notevole con anche la presenza di numerosi edifici di pregio storico - architettonico.

Le Zone di Completamento sono risultate quasi totalmente edificate con poche aree residuali, da adibire a servizi di quartiere, e stante anche in questa zona la presenza di un tessuto storico stratificato la limitata attività edilizia attivabile non è stata, dai progettisti, considerata utile ai fini della determinazione della capacità residua insediativa.

Per le Zone "C-C1-C2-C3-C4" (zone di espansione) i progettisti hanno verificato che erano parzialmente edificate presentando una cospicua capacità residua edificatoria.

Dalle verifiche fatte è emerso che alcune aree erano state vincolate ai sensi dell'ex L. 1089/39, rilevate anche le aree a rischio edificatorio (cavità - clinometria - regime delle acque - rischio sismico - ecc.).

I progettisti in virtù delle considerazioni sopra riportate e ridotta l'altezza massima dei fabbricati da poter edificare (secondo il P. di F. mt.24,00) hanno calcolato che la residua capacità insediative era pari a n° 5575 stanze convenzionali, e con questo dato di partenza hanno poi proceduto ad effettuare il calcolo del fabbisogno per il P.R.G.

DIMENSIONAMENTO DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO RESIDENZIALE AL 2014

Il calcolo del fabbisogno edilizio del Comune di Canosa di Puglia è stato fatto partendo da quello dell'anno 1999 e considerando la proiezione di 15 anni considerando la necessità all'anno 2014.

Per il dimensionamento del fabbisogno di edilizia residenziale hanno utilizzato i "Criteri per la formazione degli strumenti urbanistici" emanati dalla Regione Puglia, che prevedono la scelta fra diverse metodologie di calcolo: le tabelle 12 e 13 fra le quali scegliere; oppure l'opzione fra formule di calcolo matematico diverse.

Nel caso specifico hanno applicato gli indirizzi fissati dalle Delibere n° 14, prot. 4986 del 26/03/94 e n° 872 del 10/10/96 che, approvando "Obiettivi e criteri di impostazione della "Bozza di P.R.G." e del P.R.G.", hanno indicato con precisione la strada da seguire per il dimensionamento.

I punti fissati sono:

- Utilizzare il metodo di calcolo di cui alla tab. 13 dei "Criteri";
- Portare "l'indice di affollamento" ab./vano a 0.80;
- Ridurre la quota di edilizia non occupata, tenendo conto, però, del fenomeno delle abitazioni dei cittadini emigrati;
- Valutare i vani riutilizzati per riuso e recupero;
- Evitare un dimensionamento eccessivo e limitare allo stretto indispensabile l'espansione edilizia.

Sulla base di tali indirizzi hanno elaborato il seguente calcolo del fabbisogno abitativo.

Partendo dal dato proiettato delle famiglie residenti previste per l'anno 2014 pari a 12.965 famiglie hanno valutato la dotazione di abitazioni esistenti al 30/09/1999 considerando il totale delle abitazioni censite al 1991 (pari a 13.304), il totale delle abitazioni costruite dal 1991 al 1994 (pari a 601) ed il totale delle abitazioni costruite dal 1994 al 30/09/'99 (pari a 599).

Si ha:

$$13.304 + 601 + 599 = 14.504 \text{ abitazioni}$$

Alla cifra così ottenuta hanno detratte le abitazioni considerate inidonee in funzione del numero di stanze.

Hanno giudicano inidonee:

- il 60% delle abitazioni costituite da 1 stanza, cioè: $598 \times 0,50 = 60$ abitazioni;
- il 25% delle abitazioni costituite da 2 stanze, cioè: $1.563 \times 0,20 = 390$ abitazioni;
- il 10% delle abitazioni costituite da 3 stanze, cioè: $2.388 \times 0,05 = 238$ abitazioni.

Hanno valutano, poi, le abitazioni inoccupate pari al 17% del totale.

$$14.504 \times 0,17 = 2.465 \text{ abitazioni.}$$

Dalla differenza tra le abitazioni esistenti e quelle a vario titolo inidonee hanno ottenuto il dato finale,

teorico, delle abitazioni "idonee e disponibili", che è risultato pari a:

$14.504 - (360 + 390 + 238 + 2.465) = 11.051$ abitazioni

Ponendo, a questo punto, quale obiettivo da raggiungere il rapporto di una famiglia per abitazione, hanno ottenuto, detraendo le famiglie valutate al 2014 ed il totale delle abitazioni idonee e disponibili al 1999, il fabbisogno di abitazioni al 2014,

cioè: 12.965 famiglie - 11.051 abitazioni = 1.914 abitazioni necessarie per soddisfare tale bisogno.

Al dato così ottenuto, hanno aggiunto quello relativo al "fabbisogno di abitazioni per terziarizzazione e secondarizzazione dell'edilizia residenziale", valutato al 20% del fabbisogno di abitazioni cioè 382 abitazioni.

Ottenendo

$1.914 + 382 = 2.296$ abitazioni

che è il fabbisogno complessivo di abitazioni al 2014.

Per ricavare il fabbisogno in vani basta moltiplicare il dato ottenuto per il numero medio di stanze per abitazione al '91 contenuto pari a $3,34$ stanze per abitazione.

Quindi hanno ottenuto: $2.296 \times 3,34 = 7.668$ stanze

Che rappresenta il fabbisogno complessivo di stanze al 2014.

DIMENSIONAMENTO DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO DI SERVIZI DI VARIO LIVELLO AL 2014

Sulla base del dimensionamento del P.R.G. nel settore dell'edilizia residenziale è stata prevista la nuova dotazione di servizi, anche per sopperire al deficit dei servizi di quartiere e dei servizi di livello superiore registrato al momento della stesura del P.R.G. e per dotare le nuove espansioni dei necessari standard.

Essi sono stati previsti in base al D.M. 1444/68 che per gli "standards" di quartiere stabilisce che, ad ogni abitante corrispondano una quantità minima di aree per servizi pubblici pari a 18 mq così suddivisi:

- $4,5$ mq/ab per istruzione;
- 2 mq/ab per attrezzature di interesse collettivo;
- 9 mq/ab per verde pubblico attrezzato.

A queste aree vanno ad aggiungersi gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse superiore (zone F) così suddivise:

- $1,5$ mq/ab per attrezzature per l'istruzione superiore (esclusa l'università)
- $1,0$ mq/ab per attrezzature socio-sanitarie ed ospedaliere
- $15,0$ mq/ab per parchi pubblici urbani e territoriali.

Infine vanno aggiunte le ulteriori aree per attrezzature di "interesse superiore" utili ad una migliore qualificazione dell'organizzazione territoriale ed urbana del sistema infrastrutturale.

I servizi di interesse superiore che il P.R.G. ha previsto e localizzato all'interno del territorio comunale sono:

- 1) Aree per spazi pubblici attrezzati per mercati, fiere, ecc...;
- 2) Aree per sedi delle organizzazioni di vigilanza territoriale (Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, ecc...) e della Protezione Civile;
- 3) Aree per autoporti e scambio intermodale;
- 4) Aree per strutture ricettive turistiche, alberghiere e simili;
- 5) Aree per strutture museali e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico-ambientale;
- 6) Aree per servizi tecnologici ecologici.

Il dimensionamento delle aree per i servizi pubblici di quartiere previsti dal D.M. 1444/68 è stato calcolato con riferimento al numero dei vani ritenuti idonei al 1999 ed, in proiezione, al 2014, così come espressamente indicato al punto 1.4 del verbale di deliberazione del Commissario ad Acta del 26/03/95 n° 4986.

Ponendo a base del calcolo il numero di stanze calcolato per fabbisogno residenziale è stata fatta la verifica degli standard esistenti ed il calcolo degli standard necessari.

In particolare è stata fatta una verifica relativa allo stato di fatto delle aree esistenti sia per la localizzazione e quantificazione dei Servizi di quartiere

(Istruzione dell'obbligo, Attrezzature di interesse comune, Verde pubblico attrezzato e Parcheggio) sia per quanto riguarda i servizi pubblici di interesse generale (Istruzione Superiore, Attrezzature Sanitarie, Parchi Pubblici Urbani e Territoriali).

Successivamente è stato calcolato il fabbisogno ed il relativo deficit per gli standard minimi di servizi di quartiere al 1999 e 2014.

Quindi è stato fatto il calcolo delle superfici previste dal P.R.G. per soddisfare il fabbisogno.

Per questi Servizi di quartiere sono state riportate le aree di progetto previste dal P.R.G. che soddisfano il fabbisogno al 1999, mentre il fabbisogno al 2014 sarà coperto dalle aree cedute per gli standards le zone C, C1, C2 e C3 del P.R.G.

Analizzando nel dettaglio le previsioni per i Servizi di Quartiere si ha:

- Scuola dell'obbligo (4.5 mq/stanza)

Aree individuate dal P.R.G. pari a mq 167.604 per ripianare il deficit al 1999 pari a mq 159.328;

- Attrezzature d'interesse comune (2 mq/stanza)

Aree individuate dal P.R.G. pari a mq 72.201 per ripianare il deficit al 1999 pari a mq 53.093;

- Verde pubblico attrezzato (9 mq/stanza)

Aree individuate dal P.R.G. pari a mq 391.085 per ripianare il deficit al 1999 pari a mq 348.699;

- Parcheggio di quartiere (2.5 mq/stanza)

Aree individuate dal P.R.G. pari a mq 98.143 per ripianare il deficit al 1999 pari a mq 79.000;

Per quel che concerne, invece, i servizi di livello superiore le aree previste dal P.R.G. riguardano l'intero deficit al 2014.

Analizzando nel dettaglio le previsioni per i Servizi di Interesse Generale si ha:

- Istruzione Superiore (1.5 mq/stanza)

Aree individuate nel P.R.G. pari a mq 59.970 per ripianare il deficit al 2014 pari a mq 50.014;

- Attrezzature Socio-Sanitarie ed Ospedaliere (1.0 mq/stanza)

Aree individuate dal P.R.G. pari a mq 39.447 per ripianare il deficit al 2014 pari a mq 35.014;

- Aree per Parchi Pubblici Urbani e Territoriali (15.0 mq/stanza)

Aree individuate dal P.R.G. pari a mq 55.692.739 per ripianare il deficit al 2014 pari a mq 913.890.

Quindi è stato previsto sempre un lievemente incrementato le dotazioni minime richieste dal Decreto.

Caso a parte è, con ogni evidenza, quello dei parchi; il P.R.G. ha voluto cogliere una specifica condizione del territorio canosino, legata a presenze storico - archeologiche, paesaggistiche, ambientali di straordinaria qualità che si è così voluto valorizzate nel breve, medio e lungo termine.

Infine poi sono state previste le aree per i servizi di livello superiore che sono:

- 1) Aree per la Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, VV, FF, ecc
- 2) Autoporti per scambio internodale;
- 3) Aree per attrezzature museali;
- 4) Aree per fiere e mercati stagionali;
- 5) Aree per ricettività alberghiera.

3.6 Standard urbanistici

Premesso che per quanto attiene agli standards urbanistici, quelli esistenti sono inferiori ai minimi normativi, il PRG per la progettazione dei servizi raggiunge l'obiettivo, avendo in considerazione i parametri fissati dal DM n° 1444 del 1968, di adeguare la dotazione degli standards.

Ad ogni modo la verifica degli standards, proposta ai sensi della L.R. n° 56/80, rapportata agli abitanti insediati e da insediare, è riportata nella tabella degli standards urbanistici facente parte degli elaborati del PRG. Nella relazione urbanistica sono state specificate le modalità di riferimento del fabbisogno calcolato e le ubicazioni delle relative superfici.

3.7 Zonizzazione

Il Territorio comunale risulta diviso dal PRG nelle seguenti zone:

3.7.1 - Residenziale

- Zona omogenea di tipo A, suddivisa in zone:
 - A ed A1 - centro storico (piani particolareggiato o di recupero);
 - A 2 - area storico (piano particolareggiato o di recupero);

Nella zona A, in assenza di piano particolareggiato o di recupero, sono consentiti solo interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, e di restauro.

- Zona omogenea di tipo B, suddivisa in zone:
 - B 1 - zone di recupero edilizio (piano particolareggiato o di recupero);
 - B 2 - zona di mantenimento del tessuto edilizio esistente con interventi di sostituzione edilizia consentita solo per gli edifici non segnalati (concessione edilizia singola);
- Zona omogenea di tipo C, suddivisa in zone:
 - C' - C'' - zone rinvenienti dal P. di F. (P.P. o P. di L.);
 - C 1 - zone di espansione (P.P. - P.d.Z./P.E.E.P. - P.L.C.);
 - C 2 - zone di espansione (P.P. - P.d.Z./P.E.E.P. - P.L.C.);
 - C 3 - zone di espansione (P.P. - P.d.Z./P.E.E.P. - P.L.C.);

3.7.2 - Zona omogenea di tipo D per ad attività produttive

- D 1 - zone per attività agricola;
- D 2 - zone per attività per il commercio ed artigianato;
- D 3 - zone per attività per la trasformazione dei prodotti agricoli;
- D 4 - zone per attività per trattamento acque e residui;
- D 5 - zone per attività industriali, commerciali e interscambio;
- D 6 - zona per insediamenti artigianali;

3.7.3 - Zona omogenea E per l'uso agricolo

- E 1 - zone agricole normali (per la normale attività agricola);
- E 2 - zone agricole (per la normale attività

agricola con il lotto minimo inferiore alla Zona E1);

Zone agricole Speciali (aree ricadenti a ridosso del Parco Urbano - Territoriale, quindi inedificabili);

Zone per attività Agrituristica

3.7.4 - Zone F per attrezzature di pubblico interesse**4 - ESAME DEL PRG E RILIEVI**

Preliminarmente si evidenzia che l'esame del P.R.G. è condotto sulla base degli elaborati grafici predisposti dai tecnici progettisti ed allegati alla deliberazione di esame delle osservazioni contenenti in maniera più chiara le indicazioni di P.R.G. come adottato dal Commissario ad Acta.

Preso atto della nota del 05/09/2001 del Comune di Canosa di Puglia, inviata al Commissario ad Acta ed all'Arch. Arturo Cucciola, fatte le verifiche in merito sono emersi i seguenti errori, comprensivi di quanto indicato dalla citata nota e quanto rilevato dallo scrivente.

ERRORI CARTOGRAFICI

- il piano di zona P.E.E.P. ex Legge 167/62 non risulta fedelmente riportato sulle tavole cartografiche;
- quindi in fase di controdeduzioni il Comune è tenuto alla rettifica cartografica;
- la linea di confine tra il territorio del Comune di Canosa di Puglia ed i Comuni limitrofi è in alcuni tratti inesatta; quindi in fase di controdeduzioni il Comune è tenuto alla rettifica cartografica;
- tra i fabbricati di pregio storico è stato indicato il condominio di Via Imbriani angolo Piazza Terme realizzato da soli circa trenta anni; in fase di controdeduzioni il Comune è tenuto alla verifica dello reale stato dei luoghi verificando l'immobile realmente destinatario del vincolo, e quindi di provvedere alla rettifica cartografica;
- il parcheggio di C.so Traiano previsto dal Piano di Recupero del Centro Storico, approvato e confer-

- mato nel P.R.G., non è riportato nelle cartografie di piano; quindi in fase di controdeduzioni il Comune è tenuto alla rettifica cartografica;
- su un fabbricato di Via Gen. L. Cadorna è stata erroneamente posta l'indicazione di chiesa; quindi in fase di controdeduzioni il Comune è tenuto alla rettifica cartografica;
 - su alcune tavole di piano manca il retino della zona di rispetto, esse sono:
 - tav. P1.1 - tav. P1.3 - tav. P1.4 - tav. P1.6
 sono state fatte le correzioni in rosso sulle tavole di piano; in fase di controdeduzioni il Comune è tenuto alla rettifica cartografica;
 - nella rappresentazione del tinale F (Fiore) vi è discordanza tra la tav. A12 e la Tav. P8.11, così come evidenziato in rosso; quindi in fase di controdeduzioni il Comune è tenuto alla rettifica cartografica;
 - nella tav. 12 vi sono i seguenti errori di scrittura

errata	corretta
• stralcio F. 5	stralcio F. 21
• stralcio F. 11	stralcio f. 28 C (F) e F. 40/B (E)

ERRORI AL REGOLAMENTO EDILIZIO

- in alcuni articoli viene riportata la pendenza delle falde al 30%, in altri al 35% ed in altri al 40%; si ritiene di uniformare tale valore al 30%
- nell'art. 33 viene indicata la dizione SP che non risulta in alcune leggenda, quindi è da riportare in leggenda indicando che essa corrisponde alla superficie di piano
- nell'art. 33 nell'esplicitare la superficie abitabile si riporta "omissis e gli elementi strutturali" va corretto come segue "omissis e degli elementi strutturali"
- nell'art. 36 al comma 4° è riportato "omissis o del distacco. Per omissis", la dizione corretta è "omissis o del distacco tra i fabbricati. Per omissis"
- nell'art. 37 al comma 2 è riportato "omissis a quelle previste all'art. 35. Sono omissis", la dizione corretta è "omissis a quelle previste all'art. 36. Sono omissis"

- nell'art. 44 inserire come attività consentite anche il commerciale ed indicare che i locali sono idonei per qualsiasi quota del pavimento dal piano stradale
- nell'art. 51 al comma 2 è riportato "omissis dell'abitazione rurale dei fabbricati accessori omissis", la dizione corretta è "omissis dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori omissis"
- art. 53 - sostituire per intero il contenuto con quanto riportato per questo articolo nelle osservazioni presentate dall'AUSL BA/1
- nell'art. 55 che prevede la realizzazione di recinzioni a protezione di aree non utilizzate o pertinenziali ad edifici realizzati è prevista la realizzazione di una recinzione metallica senza realizzazione di cordoli di collegamento con il suolo. Pertanto occorre fere la seguente modifica: da "omissis con ringhiere metalliche H = m 2,20 in modo da evitare omissis" a "omissis con ringhiere metalliche H = m 2,20 ancorate con un cordolo dell'altezza di circa cm. 30 in modo da evitare omissis"

ERRORI NELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- nell'art. 12 è riportato "omissis esterne e gli elementi strutturali." la dizione corretta è "omissis esterne e degli elementi strutturali."
- nell'art. 13 viene riportata la pendenza dei sottotetti pari al 35%, il dato corretto è della pendenza del 30%
- nell'art. 51 al terzo capoverso - secondo paragrafo viene erroneamente richiamato l'art. 25; la dizione corretta è art. 50
- all'art. 71 viene indicato che esso è per le "Zone per insediamenti produttivi per commercio ed artigianato (D2)" mentre al primo capoverso viene indicato che la zona è destinata anche per la produzione agricola; pertanto la dizione deve essere modificata come segue "Zone per insediamenti produttivi, per commercio, artigianato ed attività a servizio dell'agricoltura (D2)"
- negli art.li 71 - 72 - 73 - 74 - 75 non è stata prevista la distanza dai confini che, pertanto viene determinata in mt.5,00

- art. 78 - per l'applicazione di questo articolo si raccomanda un maggiore approfondimento per le aree designate "come tessuto urbano da tutelare" individuate nella Tav. A12, delimitata da C.so Garibaldi - Via Piave e Via Settembrini. Si raccomanda, altresì, di perimetrare l'area compresa tra Via M.R. Imbriani e Via Bovio per la particolare densità di edifici di particolare pregio
- nell'art. 89 il 5° capoverso è in contrasto con il 3° capoverso dell'art. 67, pertanto il 5° capoverso dell'art. 89 deve essere eliminato.
- nell'art. 98 al 4° capoverso viene indicata "la Soprintendenza BB.AA.AA.AA.", mentre, stante il riferimento dell'articolo alle zone archeologiche, deve essere riportata "la Soprintendenza Archeologica"
- nell'art. 100 per quanto attiene alle fasce di rispetto delle zone D3 e D4 si fa riferimento alle tavole del P.R.G., per una corretta individuazione delle stesse necessita che tali fasce vengano dimensionate.

5 - PARERE E PRESCRIZIONE

Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione degli obiettivi che il PRG intende raggiungere, in linea generale si esprime parere favorevole in ordine al PRG del Comune di Canosa di Puglia. In particolare al fine di conformare le previsioni di Piano alla vigente disciplina urbanistica si ritiene di dover introdurre negli atti di P.R.G. le seguenti prescrizioni.

5.1 - CARTOGRAFIA

Gli elaborati grafici ai quali occorre fare riferimento in sede di attuazione del P.R.G. sono quelli predisposti dai tecnici progettisti ed allegati alla delibera del Commissario ad Acta.

5.2 - VINCOLI TERRITORIALI

Negli elaborati di analisi del territorio i vincoli individuati dal PUTT/PBA approvato dalla G.R. risultano rappresentati in toto.

Anche se all'epoca della redazione del P.R.G. tale strumento non era ancora stato approvato definitivamente, i progettisti hanno riportato gli ambiti territoriali estesi del territorio canosino, integrandoli quando erano carenti o parziali e correggendoli quando errati, previa verifica dello stato di fatto.

Dall'analisi degli elaborati di piano è risultato che gli Ambiti Territoriali Estesi del Comune di Canosa sono di tipo "B" "C" e "D".

Essendo stato, nelle more, approvato il PUTT necessita verificare che nulla sia stato modificato.

Mentre necessita fare la valutazione di incidenza inerente i SIC prima dell'approvazione delle controdeduzioni

5.3 - ZONIZZAZIONE

Nessun rilievo

5.4 - OSSERVAZIONI

Si elencano qui di seguito le osservazioni presentate nei termini con le conclusive determinazioni dei tecnici incaricati, del Commissario ad acta e del C.U.R.

QUADRO RIASSUNTIVO

n°	RICHIDENTE	PARERE PROGETTISTI	PARERE COMMISSARIO	PARERE C.U.R.
1)	Ing. Tommaso Caporale	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
2)	Dott. Celestino Lops e Dott.ssa Rosa pasqua Lops	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
3)	Angelo, Ungano Lidia, Ungano Pietro	Parzialmente accoglibile	Non accolta	Non accolta
4)	Patrono Antonio e Leone Saverio	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
5)	Albrizio Luigi e Mammolo Maria valeria	Non accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente nei termini di riconoscimento dell'attività esistente alla data di adozione del P.R.G. e nel rispetto della normativa all'epoca vigente. Sono consentiti interventi di qualsiasi natura esclusivamente nel rispetto della delibera di C.C. n°37 del 20/12/2002 e del relativo protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Canosa di Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
6)	Abitanti ed artigiani della S.P. della Stazione	Non accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente nei termini di riconoscimento dell'attività esistente alla data di adozione del P.R.G. e nel rispetto della normativa all'epoca vigente. Sono consentiti interventi di qualsiasi natura esclusivamente nel rispetto della delibera di C.C. n°37 del 20/12/2002 e del relativo protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Canosa di Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il tutto previa verifica di rispettare le distanze stradali dalle vie esistenti e da quelle di previsione del P.R.G.
7)	Società BLUE srl	Accoglibile	Accolta	Accolta
8)	Associazione di categoria Geometri	Parzialmente accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente
9)	Testate giornalistiche varie	Accoglibile	Accolta	Accolta
10)	Sig. Raffaele Pizzuto	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
11)	Sig.ra Grazia Giordano	Non accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente nei termini di riconoscimento dell'attività esistente alla data di adozione del P.R.G. e nel rispetto della normativa all'epoca vigente. Sono consentiti interventi di qualsiasi natura esclusivamente nel rispetto della delibera di C.C. n°37 del 20/12/2002 e del relativo protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Canosa di Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
12)	Sig. fedele Patore	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
13)	Avv. Giovanni Sinesi	Parzialmente accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente

14)	Avv. Pietro Sinesi	Parzialmente accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente
15)	Distretto scolastico n°2	Accoglibile	Accolta	Accolta
16)	Giardino del Mago snc	Non accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente nei termini di riconoscimento dell'attività esistente alla data di adozione del P.R.G. e nel rispetto della normativa all'epoca vigente. Sono consentiti interventi di qualsiasi natura esclusivamente nel rispetto della delibera di C.C. n°37 del 20/12/2002 e del relativo protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Canosa di Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
17)	Ass. Turistica Pro loco + altri	Accoglibile	Accolta	Accolta. Occorre anche modificare le N.T.A. per consentire la salvaguardia delle attività già esistenti che non rispettano le dimensioni del lotto minimo, fermo restando gli indici da applicare alla reale estensione del lotto.
18)	Sig. Giuseppe Falcetta	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
19)	S.O.L.V.I.C. srl	Accoglibile	Accolta	Non accolta perché non se ravvede l'affinità con il piano e perché in contrasto con le delibere di C.C. n°32 del 04/12/2002 e n° 12 del 19/10/2002
20)	Sigg.re Emanuela Eulisse e Anna D'Ambra	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
21)	Sig. Mangini Leonardo ed altri	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
22)	Avv. V. Prineigalli per ECOLIFE srl	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
23)	Avv. V. Prineigalli per ECOLIFE srl	Parzialmente accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente
24)	Sig. Nicola Bologna	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
25)	Sig.ra Anna Minerva	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
26)	Sigg.ra Maddalena Cosimo e Michele Lenoci	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
27)	Avv. Sabino Palmieri	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
28)	Avv. Angelo Palmieri	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
29)	Avv. Prineigalli per Cappelletti A., Tota N. e Lavacca S.	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
30)	Sigg.ri Di Luiso Alfonso e Franco Lucia	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
31)	Sigg.ri Germinario Miche e Sabina	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
32)	Sigg.ri Pellegrino Antonio e Cosimo	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
33)	Sig.ra Lenoci Maria Luigia	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
34)	Sig. Loglisci Giuseppe	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
35)	Sig. Loglisci Giuseppe	Accoglibile	Accolta	Accolta
36)	Sigg.ri Todisco Luigi e Tommaso, Forina Domenico e Valentino Francesco	Accoglibile	Accolta	Accolta
37)	Ass. Pro Loco	Accoglibile	Accolta	Accolta
38)	Ditta Matarrese Arredamenti	Non accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente nei termini di riconoscimento dell'attività esistente alla data di adozione del P.R.G. e nel rispetto della normativa all'epoca vigente. Sono consentiti interventi di qualsiasi natura esclusivamente nel rispetto della delibera di C.C. n°37 del 20/12/2002 e del relativo protocollo di intesa

				sottoscritto tra il Comune di Canosa di Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
39)	Soc. Coop. Canosa srl	Accoglibile	Accolta	Accolta
40)	Confartigianato	Accoglibile	Non accolta	Non accolta
41)	Confartigianato	Accoglibile	Non accolta	Non accolta
42)	Confartigianato	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
43)	Sig.ra Panzarino Maria Sabina.	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
44)	Sig. Luzzi Savino	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
45)	Sig. Di Palma Luigi	Accoglibile	Accolta	Accolta
46)	Sig.ra La manna Maria, + altri	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
47)	Associazione Ingegneri e Archietti di Canosa	Parzialmente accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente
48)	Associazione degli edili	Parzialmente accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente
49)	Avv. S. Fasano	Non accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente
50)	AUSL BA/1 - Dip. Prevenzione - Uff. Igiene Pubblica	Parzialmente accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente
51)	Ing. Giovanbattista Di Nunno	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
52)	Sig. Lenoci Francesco	Non accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente nei termini di riconoscimento dell'attività esistente alla data di adozione del P.R.G. e nel rispetto della normativa all'epoca vigente. Sono consentiti interventi di qualsiasi natura esclusivamente nel rispetto della delibera di C.C. n°37 del 20/12/2002 e del relativo protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Canosa di Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
53)	Comitato di Quartiere Rione Castello	Parzialmente accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente
54)	Sig.ra Fontana M.I.	Accoglibile	Accolta	Accolta
55)	Sig. Di Palma Giovanni	Non accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente nei termini di riconoscimento dell'attività esistente alla data di adozione del P.R.G. e nel rispetto della normativa all'epoca vigente. Sono consentiti interventi di qualsiasi natura esclusivamente nel rispetto della delibera di C.C. n°37 del 20/12/2002 e del relativo protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Canosa di Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
56)	Sig. Antonio Fortunato	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
57)	Comitato di quartiere Rosale	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
58)	New Medical Center R.F. srl	Accoglibile	Non accolta	Non accolta
59)	Sig. Lenoci Francesco	Non accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente nei termini di riconoscimento dell'attività esistente alla data di adozione del P.R.G. e nel rispetto della normativa all'epoca vigente. Sono consentiti interventi di qualsiasi natura esclusivamente nel rispetto della delibera di C.C. n°37 del 20/12/2002 e del relativo

				protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Canosa di Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
60)	Sig. Russo Beniamino	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
61)	Sig.ra Priori Maria + altri	Accoglibile	Accolta	Accolta
62)	Sigg.ri Fiore Oronzo e Tango Immacolata	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
63)	Geom. P. Miro Ettore Sabino,	Accoglibile	Accolta	Accolta
64)	Canasium A.O. Industrial Produzioni srl	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
65)	Fondazione Archeologica Canosina	Accoglibile	Accolta	Accolta
66)	Sig.ra NOTargiacomo Nunzia	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
67)	Dott.ri Celestino Lops e Rosa Pasqua Lops	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
68)	Sig.ra Sabina Sicoli	Accoglibile	Accolta	Accolta
69)	Avv. Volpe per i Sigg.ri Di Nunno Giovanbattista, Maria e Grazia	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
70)	Avv. Volpe per Sig.ra Mazza Maria	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
71)	Av. Volpe per Sig. Papaina Mario	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta
72)	Avv. Princi galli per IGAM spa + altri	Non accoglibile	Accolta parzialmente	Accolta parzialmente nei termini di riconoscimento dell'attività esistente alla data di adozione del P.R.G. e nel rispetto della normativa all'epoca vigente. Sono consentiti interventi di qualsiasi natura esclusivamente nel rispetto della delibera di C.C. n°37 del 20/12/2002 e del relativo protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Canosa di Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
73)	Avv. Princi galli per Sigg.ri La manna Vincenzo e D'Alessandro Sabina	Non accoglibile	Non accolta	Non accolta

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Urbanistico Ristretto

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione dei P.R.G. dei Comune di Canosa di Puglia subordinatamente all'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui ai precedenti punti 4 e 5.2 della presente relazione - parere.

In ordine alle osservazioni vale quanto riportato al punto 5.4.

Il Comune di Canosa di Puglia controdedurrà e/o si adeguerà alle sopra riportate prescrizioni e modi-

fiche con le modalità di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

BARI, lì 07 ottobre 2003

I componenti:

Arch. Gianfranco PIEMONTESE:	PRESIDENTE
Arch. Ruggiero CORVINO:	RELATORE
Ing. Giovanni LONGO:	COMPONENTE
Geom. Antonio ANCONA:	COMPONENTE

IL SEGRETARIO
Geom. Nicola Loschiavo

